SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

307ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 19 DICEMBRE 2002

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente PERA,
indi del vice presidente CALDEROLI

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . *Pag.* V-XIX

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-59

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 61-158

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 159-178

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2050)

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI . . . . . *Pag.* 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 2

SULLO SCIOPERO NAZIONALE DEI MEDICI

PRESIDENTE 2, 3
MASCIONI *(DS-U)* 2

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(1826) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)*:

PRESIDENTE . . . . . 3, 4, 6 e *passim*
BETTAMIO *(FI)* 3, 10
TOFANI *(AN)* 4, 8, 24
ZAVOLI *(Misto)* 5
BONAVITA *(DS-U)* 5, 10
VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze* . . . . . 6, 8, 9 e *passim*
BRUNALE *(DS-U)* . . . . . 7, 8, 15 e *passim*
BOLDI *(LP)* 8
MORANDO *(DS-U)* 9, 44
GRILLOTTI *(AN), relatore* . . . . . 9, 24, 25 e *passim*
D'AMBROSIO *(FI)* 10
MALABARBA *(Misto-RC)* 10, 11, 22
GIARETTA *(Mar-DL-U)* 12, 49
DE PETRIS *(Verdi-U)* . . . . . *Pag.* 13, 21
FALOMI *(DS-U)* 14
CASTELLANI *(Mar-DL-U)* 18
ROLLANDIN *(Aut)* 19, 35
MORO *(LP)* 19, 44
NOCCO *(FI)* 20
EUFEMI *(UDC:CCD-CDU-DE)* 20
GUBERT *(UDC:CCD-CDU-DE)* 21, 36, 37
NANIA *(AN)* 22, 52, 53
MANZIONE *(Mar-DL-U)* 24
PILONI *(DS-U)* 26
PAGANO *(DS-U)* 27
BATTAGLIA Giovanni *(DS-U)* 28, 33
SALINI *(FI)* 29
IOANNUCCI *(FI)* 30
FRANCO Paolo *(LP)* 32
CADDEO *(DS-U)* 38
RIPAMONTI *(Verdi-U)* 39, 51, 52
VALDITARA *(AN)* 40
SODANO Tommaso *(Misto-RC)* 40, 41
TURCI *(DS-U)* 44
SCHIFANI *(FI)* 45, 48
MALAN *(FI)* 45
ANGIUS *(DS-U)* 46
GIOVANARDI, *ministro per i rapporti con il Parlamento* 49
DEL TURCO *(Misto-SDI)* 51

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . 11, 12, 14 e *passim*

Seguito della discussione:

(1876) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 novembre 2002, n. 251, recante misure urgenti in materia di amministrazione della giustizia*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*:

CALVI *(DS-U)* 54, 55
ZANCAN *(Verdi-U)* 56, 57

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC: CCD-CDU-DE; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur-Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 58, 59
BRUTTI Massimo *(DS-U)* 58, 59
SODANO Tommaso *(Misto-RC)* 59

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 1826:

Articolo 2, emendamenti e ordini del giorno . 61
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2 98
Articolo 3 ed emendamenti 108
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3 133
Articolo 5, emendamenti e ordine del giorno 138

DISEGNO DI LEGGE N. 1876:

Articolo 1 del disegno di legge di conversione e modificazioni apportate dalla Camera dei deputati 154

Decreto-legge 11 novembre 2002, n. 251:

Articolo 1 ed emendamenti . . . . . *Pag.* 157

ALLEGATO B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . 159

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 169

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI .

Annunzio 59
Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni 169
Interpellanze 170
Interrogazioni 172
Interrogazioni da svolgere in Commissione . . 178

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente PERA

La seduta inizia alle ore 9,34.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. *(v. Resoconto stenografico).*

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,39 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Sullo sciopero nazionale dei medici

MASCIONI *(DS-U)*. Lo sciopero odierno di medici, veterinari e dirigenti ospedalieri è volto a richiamare l'attenzione del Governo sulle prospettive del Servizio sanitario nazionale, alla luce delle modifiche previste in finanziaria che incidono sullo stato giuridico del personale, in particolare riguardo alle prestazioni in esclusiva. Poiché peraltro anche le Regioni hanno espresso molte perplessità, invita a tenerne conto al momento dell'esame delle norme in materia sanitaria essendo preferibile ricercare soluzioni condivise tra le parti che non procedere a strappi e forzature. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1826) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)*

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione, ricordando che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto inizio la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2, precedentemente accantonato, e che la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 2.2000/2, 2.2000/9, 2.2000/11 (testo 2), 2.2000/12, 2.2000/13, 2.2000/14, 2.2000/15, 2.2000/19, 2.2000/20, 2.2000/21, 2.2000/23, 2.2000/1/100, 2.2000/1/101, 2.2000/1/200, 2.2000/1/300, 2.2000/31 e 2.2000/32 e parere condizionato sugli emendamenti 2.2000/503, 2.2000/504, 2.2000/6, 2.2000/7 e 2.2000/8. Riprende quindi l'illustrazione dei subemendamenti presentati all'emendamento del relatore 2.2000 (testo 2).

BETTAMIO *(FI)*. Si sofferma sugli emendamenti riguardanti la situazione fiscale dei cittadini italiani che lavorano all'estero stante i diversi trattamenti cui sono assoggettati a seconda degli ordinamenti dei diversi Paesi. In attesa della definizione di un sistema certo, propone tra le diverse soluzioni quella volta a mettere a punto le convenzioni che assicurino uniformità di trattamento.

TOFANI *(AN)*. L'emendamento 2.2000/4 richiama l'attenzione sull'ospedale Bambin Gesù e propone di estendere anche agli anni 2004 e 2005 il contributo di 50 milioni di euro previsto per il 2003. Esprime inoltre apprezzamento per l'attenzione prestata alla città di Roma e a tutto il territorio del Lazio riscontrabile nell'emendamento del relatore. *(Applausi dal Gruppo AN)*.

ZAVOLI *(Misto)*. Gli emendamenti 2.2000/503 e 2.2000/504 si riferiscono al problema dei lavoratori frontalieri. Si riconosce pienamente nelle considerazioni del senatore Bettamio.

BONAVITA *(DS-U)*. Anche l'emendamento 2.2000/506 chiede che per il 2003 i redditi percepiti dai lavoratori frontalieri non concorrano a costituire la base imponibile.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Ferma restando la necessità di ottemperare alle condizioni poste dalla 5ª Commissione, esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.2000/1 e 2.2000, rimettendosi all'Assemblea sugli emendamenti 2.2000/26, 2.2000/27, 2.2000/28, 2.2000/33 e 2.2000/34. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti, sottolineando che per l'ospedale pediatrico

Bambin Gesù di Roma è già stato previsto per il 2002 uno stanziamento aggiuntivo e che appare pregiudizievole per le soluzioni future fissare una cifra per il 2003 prima della chiusura della procedura di riparto con la Regione. Invita i presentatori degli emendamenti riferiti al problema dei redditi dei lavoratori frontalieri a trasformarli in ordini del giorno poiché sono in corso trattative con gli Stati interessati per la definizione di un regime unico di trattamento fiscale e una moratoria rischierebbe di portare all'esaurimento dei fondi disponibili. Esprime parere contrario anche sugli emendamenti riferiti agli stanziamenti destinati a Roma, che hanno già usufruito di una notevole integrazione, il cui ulteriore incremento sottrarrebbe risorse per diverse finalità.

BRUNALE *(DS-U)*. Chiede al relatore come sia possibile esprimere un parere favorevole sull'emendamento 2.2000/26 che sopprime una parte dell'emendamento 2.2000 da lui stesso proposto.

Il Senato respinge l'emendamento 2.2000/3.

TOFANI *(AN)*. Chiede al sottosegretario Vegas di precisare i motivi del parere contrario sull'emendamento 2.2000/4.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Ribadisce le ragioni che inducono a ritenere inopportuno l'emendamento 2.2000/4.

BOLDI *(LP)*. Nella finanziaria si sta già prevedendo uno stanziamento aggiuntivo di 50 milioni di euro a favore dell'ospedale Bambin Gesù di Roma. Sottolinea che in Italia esistono altre strutture pediatriche di grande rilievo e che sarebbe necessario valutare con attenzione l'erogazione di ingenti risorse in assenza di riscontri oggettivi sulla loro destinazione, come è avvenuto lo scorso anno per il Policlinico di Roma, che ancora non ha provveduto alla presentazione del promesso piano di risanamento. Dichiara il voto fermamente contrario della Lega all'emendamento 2.2000/4. *(Applausi dal Gruppo LP e della senatrice Ioannucci)*.

MORANDO *(DS-U)*. Fa presente che l'emendamento ha una «copertura timbro», che solleva i problemi sottolineati in una precedente occasione.

GRILLOTTI, *relatore*. Propone di accantonare l'emendamento per studiare la possibilità di trovare una copertura idonea.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Condivide la proposta del relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.2000/4 è pertanto accantonato.

Il Senato respinge l'emendamento 2.2000/5.

BETTAMIO *(FI)*. Accogliendo la sollecitazione del Governo, d'accordo con i senatori Zavoli e Balboni, trasforma gli emendamenti 2.2000/500, 2.2000/501, 2.2000/502, 2.2000/503 e 2.2000/504 nell'ordine del giorno G2.103. *(v. Allegato A)*.

BONAVITA *(DS-U)*. Mantiene l'emendamento 2.2000/506 (testo 2), comprendente la correzione richiesta dalla Commissione bilancio, e ne chiede la votazione elettronica.

D'AMBROSIO *(Misto-Ind-CdL)*. Protesta perché nella discussione non è mai stato affrontato il problema dei danni del terremoto che ha colpito il Molise. *(Applausi dai Gruppi FI, DS-U e Mar-DL-U)*.

MALABARBA *(Misto-RC)*. Poiché in attesa della stipula delle convenzioni con gli Stati stranieri la penalizzazione del trattamento fiscale riservato ai lavoratori frontalieri è evidente, una proroga appare necessaria, tanto più se le procedure per la stipula delle convenzioni dovessero allungarsi. Per questo motivo sostiene l'emendamento del senatore Bonavita e la sua richiesta di votazione nominale elettronica.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emendamento 2.2000/506 (testo 2), con conseguente preclusione degli emendamenti 2.2000/505 e 2.2000/507.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.2000/6, 2.2000/7, 2.2000/8, 2.2000/9, 2.2000/11 (testo 2), 2.2000/12, 2.2000/14, 2.2000/15, 2.2000/19, 2.2000/20, 2.2000/21, 2.2000/23, 2.2000/1/100, 2.2000/1/101, 2.2000/1/200 e 2.2000/1/300 sono inammissibili.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore GIARETTA (Mar-DL-U), in Senato respinge l'emendamento 2.2000/10. Il Senato respinge quindi gli emendamenti 2.2000/509 prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e del successivo 2.2000/508), 2.2000/13 (testo 2), 2.2000/18, 2.2000/22, 2.82000/1/1 e 2.2000/1/4, nonché gli emendamenti 2.2000/16 e 2.2000/17, tra loro identici.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Chiede la votazione nominale elettronica dell'emendamento 2.2000/1/2 poiché, a differenza di quanto sostenuto dal sottosegretario Vegas, le risorse destinate a Roma per il trasporto pubblico locale e per il finanziamento della legge n. 396 del 1990 sono insufficienti e non si prevedono finanziamenti in conto capitale per gli anni successivi.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emendamento 2.2000/1/2. Viene respinto anche l'emendamento 2.2000/1/3.

FALOMI *(DS-U)*. Chiede la votazione nominale elettronica dell'emendamento 2.2000/1/6, rilevando che lo stanziamento di 20 milioni di euro per il trasporto locale di Roma è una risposta molto parziale alle esigenze della città, non risolve il problema delle pesanti inadempienze cui è costretta la Regione Lazio nei confronti del capoluogo ed evidenza la mancanza di una politica nazionale per la capitale.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emendamento 2.2000/1/6. E' respinto anche il 2.2000/1/5.

BRUNALE *(DS-U)*. Annuncia il voto contrario sull'emendamento 2.2000/1, che interviene sulla tassazione dei videogiochi ma non interviene su un quadro normativo caratterizzato da grande incertezza. Il settore delle macchine da intrattenimento necessita di un intervento complessivo, teso a restituire certezza agli operatori e a sconfiggere l'illegalità, attraverso una netta separazione tra il gioco d'azzardo e il gioco a premio (nel quale deve essere preponderante l'abilità del giocatore), con la previsione di premi di ammontare limitato con restituzione in monete e non i gettoni. L'emendamento al contrario, facilita l'inquinamento del settore da parte di operatori spregiudicati, anche a causa delle finalità di gettito che lo hanno motivato. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).*

Il Senato approva l'emendamento 2.2000/1 (testo 2 corretto).

BRUNALE *(DS-U)*. Chiede che gli identici emendamenti 2.2000/26 (testo 2), 2.2000/27 e 2.2000/28 siano votati mediante procedimento elettronico.

CASTELLANI *(Mar-DL-U)*. Il Gruppo voterà contro tali subemendamenti, che eliminano il divieto di installare le macchine da intrattenimento nelle sale bingo, e le trasformano in piccoli casinò mentre dovrebbero caratterizzarsi come momento di socializzazione delle famiglie. È inoltre preoccupante la confusione normativa del settore, che anche secondo l'indagine conoscitiva condotta dalla Commissione finanze richiede una chiara distinzione tra l'intrattenimento e il gioco d'azzardo. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).*

ROLLANDIN *(Aut)*. Gli emendamenti trasformano le 800 sale bingo presenti sul territorio nazionale in altrettanti casinò, facendo venire meno la necessità di un'apposita legislazione. Annuncia quindi un voto contrario su una norma che favorisce la legalizzazione dell'illecito. *(Applausi dai Gruppi Aut, Mar-DL-U e LP e dei senatori Gubert e Moncada).*

MORO *(LP)*. Il Gruppo esprime la sua netta contrarietà condividendo le argomentazioni svolte dai senatori intervenuti.

NOCCO *(FI)*. La contrarietà all'istallazione dei videogiochi nelle sale bingo non ha alcuna motivazione razionale, in quanto le sale sono sottoposte a controlli molto più stringenti rispetto alle ricevitorie; inoltre il controllo in via telematica effettuato dai Monopoli di Stato garantirà trasparenza e certezza del gettito. Annuncia pertanto il voto favorevole su emendamenti che consentiranno di evitare che le difficoltà attraversate dalle sale bingo comportino negative e gravi ricadute occupazionali *(Applausi dal Gruppo FI. Congratulazioni)*.

EUFEMI *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Gli emendamenti sono coerenti alle conclusioni dell'indagine conoscitiva svolta dalla 6ª Commissione permanente del Senato, in quanto l'installazione delle macchine da intrattenimento nelle sale bingo, maggiormente controllate, determinerà una maggiore trasparenza del gioco. Inoltre la reiezione degli emendamenti, oltre a comportare negativi risvolti economici ed occupazionali, necessiterebbe il reperimento di una nuova copertura. *(Applausi dai Gruppi UDC:CCD-CDU-DE e AN e del senatore Salzano)*.

GUBERT *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Annuncia un voto contrario motivato da ragioni etiche, che auspica siano condivise dall'intero Gruppo di appartenenza. *(Applausi dai Gruppi LP, DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U)*.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Il Gruppo è fermamente contrario agli emendamenti, che trasformano in bische le sale bingo, che oltretutto sono state istituite in spregio ai regolamenti dei comuni e agli interessi dei residenti. *(Applausi dai Gruppi Verdi-U-U, Mar-DL-U, Aut e LP)*.

NANIA *(AN)*. L'istallazione di videogiochi nelle sale bingo aumenterà il livello di legalità, in quanto consentirà un più efficace controllo dello Stato. *(Applausi dai Gruppi AN e FI)*.

MALABARBA *(Misto-RC)*. I problemi del bilancio dello Stato non si risolvono né con le lotterie, né con i videogiochi, per cui annuncia un voto contrario. *(Applausi dal Gruppo Misto-RC)*.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge gli emendamenti 2.2000/26 (testo 2), 2.2000/27 e 2.2000/28, tra loro identici. (Vivi applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U e LP). Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 2.2000/29, 2.2000/30, 2.2000/31 (testo 2) e 2.2000/32 (testo 2).

Con votazione seguita dalla controprova, chiesta dal senatore SCALERA *(Mar-DL-U), il Senato approva l'emendamento 2.2000/33. È inoltre approvato l'emendamento 2.2000/34.*

PRESIDENTE. Riprende l'esame dell'emendamento 2.2000/4, precedentemente accantonato.

TOFANI *(AN)*. Ritira l'emendamento il trasforma nell'ordine del giorno G2.104 *(v. Allegato A)*.

GRILLOTTI, *relatore*. Esprime parere favorevole.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Accoglie l'ordine del giorno.

Con distinte votazioni, il Senato approva l'emendamento 2.2000 (testo 2), nel testo emendato (con conseguente preclusione dell'emendamento 2.810), e l'articolo 2 nel testo emendato. È quindi respinta la prima parte dell'emendamento 2.0.1; conseguentemente risultano preclusi la seconda parte dello stesso e l'emendamento 2.0.4. Con distinte votazioni, il Senato respinge l'emendamento 2.0.10 e la prima parte dell'emendamento 2.0.7; di conseguenza risultano preclusi la seconda parte dello stesso e l'emendamento 2.0.8. Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 2.0.11, 2.0.15, 2.0.12, 2.0.13, 2.0.14 e 2.0.16.

PILONI *(DS-U)*. Chiede l'approvazione dell'emendamento 2.0.18, che prevede la deduzione dal reddito, nella misura massima di duemila euro per ogni figlio, non solo delle spese sostenute per la gestione degli asili nido istituiti nei luoghi di lavoro, ma anche per i micronidi e gli asili territoriali. L'emendamento è particolarmente rilevante in quanto gli asili nido aziendali non possono rispondere esaurientemente alle esigenze di un tessuto produttivo particolarmente frammentato. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U)*.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice PAGANO (DS-U) il Senato respinge l'emendamento 2.0.18. È inoltre respinto l'emendamento 2.0.19.

PRESIDENTE. Essendo stati ritirati gli emendamenti 2.0.20 e 2.0.21, passa all'esame dell'articolo 3, precedentemente accantonato, e degli emendamenti ad esso riferiti.

BATTAGLIA Giovanni *(DS-U)*. La lettera *b)* del comma 1 prevede l'istituzione di un'Alta Commissione incaricata di indicare i principi generali del federalismo fiscale, alla quale viene demandata anche la definizione dei parametri per la regionalizzazione del reddito delle imprese, in particolare ai fini dell'applicazione dell'articolo 37 dello Statuto della Regione Siciliana. Tali disposizioni, oltre a rappresentare una forzatura rispetto all'ampio confronto parlamentare in corso sul federalismo fiscale, destano serie perplessità sotto il profilo costituzionale, visto il particolare regime giuridico di cui gode il predetto Statuto. Pertanto, con gli emendamenti 3.36, 3.41 e 3.49 si intende sopprimere o sostituire tali norme, che costituiscono un precedente gravissimo per le Regioni a Statuto speciale e le province autonome.

SALINI *(FI)*. L'emendamento 3.47 fa riferimento alla Regione Abruzzo, ma il criterio è estensibile a tutto il territorio nazionale. L'Alta Commissione di studio per la definizione dei principi generali di finanza pubblica e del sistema tributario, chiamata tra l'altro a proporre i parametri da utilizzare per la regionalizzazione del reddito delle imprese in base ai criteri stabiliti dal decreto legislativo n. 446 del 1997, deve tenere conto specificamente del reddito prodotto dalle imprese industriali e commerciali con sede legale al di fuori della Regione considerata, ma che in essa dispongano di stabilimenti o impianti.

IOANNUCCI *(FI)*. Sottoscrive l'emendamento 3.47.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

GRILLOTTI, *relatore*. Ad eccezione del 3.2000 e del 3.1500 (testo corretto), è contrario agli emendamenti.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concorda con il relatore e rileva che, al di là della sua denominazione, l'Alta Commissione individuata nel comma 1, lettera b), è un organismo di studio e deve formulare al Governo una proposta sul federalismo fiscale, che sarà successivamente sottoposta all'esame del Parlamento.

Il Senato respinge gli emendamenti 3.3, 3.4, 3.6, 3.7 e 3.8, tra loro sostanzialmente identici, e 3.23, 3.24, 3.26, 3.27 e 3.29, tra loro identici, nonché gli emendamenti 3.12, 3.13, 3.16, 3.14, 3.18 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e dei successivi fino al 3.22), 3.30 e 3.33 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e del 3.34).

FRANCO Paolo *(LP)*. Ritira gli emendamenti 3.35 e 3.44, riservandosi di riproporre norme analoghe in sede di esame della riforma fiscale.

BATTAGLIA Giovanni *(DS-U)*. Chiede che gli emendamenti 3.36, 3.41 e 3.49 siano votati con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

Il Senato, con distinte votazioni nominali elettroniche, respinge gli emendamenti 3.41 e 3.42, tra loro identici, nonché il 3.36 e il 3.49. Sono quindi respinti gli emendamenti 3.37, 3.40, 3.45, 3.46, 3.47 e 3.801.

ROLLANDIN *(Aut)*. L'emendamento 3.51 richiama, in modo diverso rispetto ad emendamenti precedenti, la necessità di un coinvolgimento della Commissione paritetica di cui all'articolo 43 dello Statuto della Regione Siciliana, per il rispetto delle relative norme di attuazione.

Il Senato respinge gli emendamenti 3.51, 3.53, 3.55, 3.58 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e dei successivi fino al 3.63), 3.64, 3.66 e 3.67 ed approva l'emendamento 3.2000.

GUBERT *(UDC:CCD-CDU-DE)*. L'emendamento 3.69 richiama la necessità che i componenti dell'Osservatorio tecnico per la finanza pubblica siano designati anche dall'UNCEM, oltre che dalla Consulta dei Presidenti delle Regioni, dall'ANCI e dall'UPI.

Sono altresì respinti gli emendamenti 3.68, prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e dei successivi fino al 3.72), 3.78, 3.86, 3.87 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e dei successivi fino al 3.92) e 3.93.

PRESIDENTE. Ricorda che l'emendamento 3.95 è stato ritirato.

Il Senato respinge gli emendamenti 3.79, 3.80, 3.81, 3.82, 3.83 e 3.84, tra loro identici, ed approva l'emendamento 3.1500 (testo corretto), con conseguente preclusione del 3.850.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

CADDEO *(DS-U)*. Dichiara il voto contrario all'articolo 3 che, avviando il processo di regionalizzazione dell'IRPEF e dell'IRPEG a partire dal 2004, si tradurrà in un rovesciamento del sistema del federalismo fiscale introdotto dall'Ulivo, basato sulle compartecipazioni regionali a diversi tributi per garantire entrate stabili nel tempo e uniformi sul territorio nazionale; invece, l'attuale maggioranza vuole accelerare l'introduzione del federalismo fiscale, senza assicurare nel contempo i fondi perequativi che garantiscono il livello essenziale dei servizi e degli interventi pubblici anche nelle aree povere, laddove già attualmente si registra una forte disomogeneità, non solo con riferimento al Mezzogiorno. Con la frantumazione del territorio che si vuole realizzare, in molte parti del Paese non si potranno più erogare servizi pubblici fondamentali, come la sanità, la scuola, i trasporti o la pubblica sicurezza, creando così nuove occasioni di diseguaglianza e di povertà. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U e Misto-Udeur-PE).*

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Il Gruppo Verdi voterà contro l'articolo 3, una norma centralista che penalizza le Regioni e i comuni più virtuosi, ossia quelli che nell'ultimo esercizio finanziario hanno aumentato di meno le aliquote dell'IRPEF e quindi hanno risposto maggiormente alle esigenze dei cittadini. Inoltre, non è motivata la previsione di un'Alta

Commissione di studio per l'attuazione del federalismo fiscale, che in ogni caso deve limitarsi a formulare proposte al Governo e al Parlamento in ordine ad una materia, quale la regionalizzazione delle entrate IRPEF e IRPEG, che spezzerà il quadro unitario del sistema fiscale e comporterà enormi difficoltà alle Regioni meno ricche.

Il Senato approva l'articolo 3, nel testo emendato, e respinge gli emendamenti 3.0.1, 3.0.3, 3.0.5 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e dei successivi fino al 3.0.13) e 3.0.900.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 5 e degli emendamenti ad esso riferiti, precedentemente accantonati.

VALDITARA *(AN)*. Ritira l'emendamento 5.7.

SODANO Tommaso *(Misto-RC)*. E' disponibile a trasformare l'emendamento 5.9 in un ordine del giorno, per la previsione di deduzioni fiscali a favore delle imprese che si avvalgano di circuiti chiusi di utilizzo dell'acqua, in vista di una disamina di carattere generale sul tema della riduzione del consumo di tale bene.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

GRILLOTTI, *relatore*. Esprime parere favorevole all'ordine del giorno, purché non contenga riferimenti specifici a percentuali, ed esprime parere contrario agli altri emendamenti, ad eccezione del 5.2001.

SODANO Tommaso *(Misto-RC)*. Ritira l'emendamento 5.9 e presenta l'ordine del giorno G5.100, recependo le indicazioni del relatore. *(v. Allegato A)*.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concorda con il relatore ed accoglie l'ordine del giorno G5.100.

Il Senato respinge gli emendamenti 5.500, 5.4, 5.12 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e dei successivi fino al 5.16), 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24 e 5.2001/1.

L'emendamento 5.2001 è approvato. Sono altresì respinti gli emendamenti 5.506 (testo 2) prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e dei successivi 5.28 e 5.29), 5.30 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e dei successivi 5.36 e 5.37), 5.38 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e del successivo 5.39), 5.40 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e del successivo 5.42), 5.43, 5.44, 5.46, 5.47 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e del successivo 5.50), 5.51 e 5.54. E' infine approvato l'articolo 5, nel testo emendato.

MORO *(LP)*. Chiede una breve sospensione per un ulteriore esame delle proposte di modifica riferite all'articolo 7.

GRILLOTTI, *relatore*. Esprime parere favorevole.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concorda con il relatore.

TURCI *(DS-U)*. E' contrario ad un'ulteriore sospensione per l'esame dell'articolo 7 e dei relativi emendamenti, che rappresentano il punto centrale della manovra finanziaria contenendo le misure sul condono, anche per evitare che per esigenze strettamente temporali il Governo sia indotto a presentare una inaccettabile questione di fiducia. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U e Misto-Udeur-PE)*.

SCHIFANI *(FI)*. Una breve sospensione dei lavori renderà più veloce l'esame dell'articolo e degli emendamenti. *(Proteste dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U)*.

Con votazione nominale elettronica disposta dal Presidente ai sensi dell'articolo 114, comma 1, del Regolamento, il Senato approva la proposta di sospensione formulata dal senatore Moro.

PRESIDENTE. Sospende i lavori fino alle ore 12,30.

La seduta, sospesa alle ore 11,50, è ripresa alle ore 12,38.

Discussione e approvazione di proposta di inversione dell'ordine del giorno

MALAN *(FI)*. In considerazione dell'andamento dei lavori, i Gruppi della Casa delle libertà hanno deciso di ritirare la maggior parte degli emendamenti presentati al disegno di legge finanziaria. Per consentire l'individuazione del ristretto numero di emendamenti che verranno mantenuti, propone un'inversione dell'ordine del giorno ed il passaggio alla discussione del disegno di legge n. 1876. *(Applausi e commenti ironici dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Misto-SDI)*.

ANGIUS *(DS-U)*. La discussione sui documenti di bilancio sta proseguendo con l'apporto costruttivo del centrosinistra, che conduce un'opposizione corretta, cercando di evidenziare argomenti fondati, purtroppo mai presi in considerazione dalla maggioranza. Problemi al cammino della legge finanziaria nascono dall'ostruzionismo che il Governo sta conducendo nei confronti della sua maggioranza per cercare di imporre delle scelte da essa non condivise. Pertanto, al di là delle poco credibili né convincenti motivazioni addotte dal senatore Malan, la proposta di interrompere la discussione, sulla quale dichiara voto contrario, nasce dalla spac-

catura della maggioranza sul tentativo del Governo di introdurre attraverso il condono fiscale una amnistia camuffata. Rileva, infine, ancora una volta, l'assenza dal dibattito del Ministro dell'economia e delle finanze, la cui presenza del resto appare ormai inutile e indesiderata. La Presidenza valuti i termini per la prosecuzione della discussione: per parte loro, le opposizioni chiedono che risulti in modo evidente e dettagliato dagli atti del Senato l'anomala modalità con cui si sta svolgendo e continuerà a svolgersi l'esame degli articoli del disegno di legge finanziaria. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-Udeur-PE, Misto-SDI e Misto-Com e dei senatori Betta e Zavoli).*

SCHIFANI *(FI)*. Dà atto all'opposizione di aver condotto un confronto serio, pacato e costruttivo sulla manovra finanziaria, auspicando che questo atteggiamento sia mantenuto nel futuro. La legge finanziaria ha notoriamente una struttura articolata, tanto è vero che ogni anno da più parti si evidenzia la necessità di semplificarla. La proposta avanzata dal senatore Malan nasce proprio dalla volontà della maggioranza di accelerare i lavori per giungere al voto finale in tempi rapidi. Conferma che alla ripresa dei lavori si discuterà di tutti gli argomenti ancora sul tappeto e in questa discussione si manifesterà ancora la piena sinergia esistente tra la maggioranza ed il suo Governo, entrambi espressione della maggioranza degli elettori. *(Applausi dai Gruppi FI, UDC:CCD-CDU-DE e LP e del senatore Carrara).*

GIOVANARDI, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Replica al senatore Angius che il Governo desidera collaborare con il Parlamento, ma non accetta né minacce, né insulti. *(Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC:CCD-CDU-DE e LP. Proteste dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U).*

Con votazione nominale elettronica disposta dal Presidente ai sensi dell'articolo 114, comma 1, del Regolamento, il Senato approva la proposta di inversione dell'ordine del giorno avanzata dal senatore Malan.

GIARETTA *(Mar-DL-U)*. Il Senato ha lavorato intensamente all'esame dei documenti di bilancio e le opposizioni non hanno ostacolato questo lavoro non chiedendo mai né accantonamenti né rinvii: se i lavori non possono proseguire è a causa delle divisioni nella maggioranza. L'atteggiamento del Ministro dell'economia e delle finanze, costantemente assente ai lavori del Senato, può essere spiegato da un lato con la sua convinzione circa l'inutilità del provvedimento in esame, le cui previsioni saranno comunque soggette alle decisioni arbitrarie da lui assunte in via amministrativa grazie al cosiddetto decreto salva-*deficit*. Ma può essere spiegato anche con la vergogna che il ministro Tremonti, autore da tecnico di scritti sugli effetti negativi dei condoni, deve cominciare a provare per una legge finanziaria sostenuta da un condono tombale. Un Ministro, però, non può fuggire alle proprie responsabilità ed alla difesa del proprio onore, che

le ultime vicende politiche pongono in discussione. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U, Verdi-U, Misto-Udeur-PE, Misto-SDI e Misto-Com).*

PRESIDENTE. Censura l'affermazione del senatore Giaretta circa l'onorabilità del Ministro dell'economia e delle finanze. *(Commenti dai banchi dell'opposizione).*

DEL TURCO *(Misto-SDI).* Le anomalie dell'attuale discussione sui documenti di bilancio non sono tanto i conflitti tra maggioranza e Governo o l'eventuale apposizione di questioni di fiducia, situazioni già sperimentate nel passato. La vera novità è che ancora una volta, come avvenuto in altri delicati passaggi della legislatura, i compiti meno edificanti, tanto dal punto di vista sostanziale quanto dal punto di vista dell'osservanza delle regole, vengono svolti in Senato e non alla Camera dei deputati. *(Applausi dai Gruppi Misto-SDI, DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-Udeur-PE e Misto-Com).*

RIPAMONTI *(Verdi-U).* Le opposizioni non hanno manifestato alcuna intenzione intimidatoria ma anzi hanno assunto un comportamento assolutamente lineare, peraltro riducendo per tempo e in modo massiccio il numero degli emendamenti proposti all'Aula rispetto a quelli presentati in Commissione. Se il Governo vuole modificare ancora le aliquote sul condono fiscale tombale e non riesce a trovare l'accordo con la sua maggioranza, lo dica chiaramente e si instauri un rapporto di chiarezza nei lavori parlamentari. *(Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U e Mar-DL-U).*

NANIA *(AN).* Come ha detto giustamente il senatore Del Turco, altre manovre finanziarie hanno avuto un andamento difficoltoso e del resto la legge finanziaria è il momento in cui le forze politiche portano contemporaneamente in Parlamento le istanze che vengono dal Paese. Così come è vero che altri condoni sono stati approvati nel passato, rispetto ai quali, però, quello in esame ha una finalità più positiva, avendo lo scopo di reperire risorse per abbassare il carico fiscale sui ceti meno abbienti e di rispettare il Patto per l'Italia. La breve sospensione dell'esame della legge finanziaria ha lo scopo di risolvere i problemi e non di crearne ulteriori. *(Applausi dai Gruppi AN e FI. Commenti dai banchi dell'opposizione).*

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1876) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 novembre 2002, n. 251, recante misure urgenti in materia di amministrazione della giustizia*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. Riprende l'esame, interrotto nella seduta pomeridiana del 12 dicembre, dell'articolo 1 del disegno di legge. Ricorda che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da conver-

tire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, e che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi l'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 5.3 e 6.2, nonché parere di nulla osta condizionato sugli emendamenti soppressivi di articoli del Capo I e sugli emendamenti 5.2 e 6.1.

Il Senato respinge gli emendamenti 1.1000, 1.2000 e 1.3000, tra loro identici.

CALVI *(DS-U)*. Dichiara voto favorevole alla proposta di sopprimere l'articolo 1, non tanto per la sostanza della proposta di soppressione della giurisdizione speciale dei tribunali regionali delle acque pubbliche e del tribunale superiore delle acque pubbliche, quanto per la decisione di eliminare una parte del sistema ordinamentale con lo strumento della decretazione d'urgenza. Peraltro non sussistono neppure i requisiti di necessità e urgenza richiesti dalla Costituzione in quanto le due sentenze della Corte costituzionale portate a giustificazione dell'iniziativa hanno per oggetto aspetti marginali. L'iniziativa del Governo pone un problema di opportunità e sensibilità politica e si risolve in una prevaricazione nei confronti del Parlamento. Il tutto, in assenza di un progetto complessivo di riforma della giustizia. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Misto-Com).*

ZANCAN *(Verdi-U)*. La politica giudiziaria del Governo si caratterizzata sia per una particolare attenzione ad interessi personali, sia per la mancanza di un disegno complessivo e il ripetuto ricorso a decreti-legge frammentari e parziali. Quello in esame evidenzia che il prioritario interesse del Governo non è tanto l'abolizione del tribunale delle acque e il trasferimento delle controversie ivi pendenti ai tribunali ordinari, quanto l'istituzione di un posto di Presidente aggiunto della Corte di cassazione, che è infatti l'unica norma immediatamente efficace tra quelle previste dal decreto-legge. Il provvedimento ripropone un'inaccettabile modalità legislativa, per cui annuncia il voto favorevole sull'emendamento soppressivo dell'articolo 1. *(Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U e Mar-DL-U).*

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Sui lavori del Senato

BRUTTI Massimo *(DS-U)*. Chiede che la seduta pomeridiana abbia inizio alle ore 16,30, per consentire alla Commissione giustizia un esauriente esame del disegno di legge recante modifiche all'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, alla stessa assegnato in sede deliberante.

SODANO Tommaso *(Misto-RC)*. Dichiara la contrarietà del Gruppo all'assegnazione del provvedimento in sede deliberante.

PRESIDENTE. Autorizza la Commissione giustizia ad anticipare i propri lavori alle ore 14,30 e ricorda che l'assegnazione dei disegni di legge è un potere del Presidente. Dà quindi annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza *(v. Allegato B)* e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 13,31.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,34).*
Si dia lettura del processo verbale.

PASSIGLI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Amato, Antonione, Baldini, Bobbio Norberto, Bosi, Compagna, Cursi, Cutrufo, D'Alì, Danieli Paolo, De Corato, Degennaro, Guzzanti, Mantica, Piccioni, Saporito, Sestini, Siliquini e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Dini, per partecipare alla riunione della Convenzione sul futuro dell'Unione europea; Danieli Franco e Nessa, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Brignone, Forcieri, Nieddu e Palombo, a Mosca, per incontro di lavoro tra la delegazione della Duma di Stato e la delegazione parlamentare italiana della NATO; De Zulueta, per coordinare gli osservatori dell'Unione europea in occasione delle elezioni in Madagascar; Pedrizzi, per partecipare ad un convegno organizzato dall'Istituto superiore di sanità.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,39).*

Sullo sciopero nazionale dei medici

MASCIONI *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASCIONI *(DS-U)*. Signor Presidente, mi rivolgo a lei e ai colleghi per dire che è in corso nel Paese, come certamente saprete, uno sciopero nazionale dei medici, dei veterinari e dei dirigenti sanitari del Servizio sanitario nazionale. Non si tratta, signor Presidente, soltanto di una normale iniziativa sindacale, legata ad aspirazioni contrattuali, pur legittime, di queste importanti categorie; le organizzazioni sindacali promotrici, che sono sicuramente le più rappresentative, pongono una serie di questioni che riguardano la prospettiva dell'intero sistema sanitario nazionale pubblico, non dimenticando anche la mobilitazione, in corso da giorni, dei medici specializzandi.

In effetti, è improprio trattare in sede di legge finanziaria, e comunque senza un preventivo confronto e, se possibile, accordo sindacale, alcune problematiche meramente contrattuali, come ad esempio l'esclusività del rapporto di lavoro della dirigenza medica pubblica. Le stesse ragioni, unanimemente e senza differenze, hanno portato le Regioni, le quali hanno espresso le medesime preoccupazioni al Governo in ordine a questa materia.

Ritengo che l'Aula debba considerare con attenzione le motivazioni alla base dello dello sciopero di oggi ed evitare forzature e strappi allorché si arriverà a discutere, nell'esame della legge finanziaria, la parte che riguarda le questioni della sanità.

Il confronto con le categorie e il ruolo delle Regioni sono aspetti che vanno assolutamente salvaguardati. Il nostro atteggiamento sarà quindi conforme a questi princìpi. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

PRESIDENTE. Senatore Mascioni, prendiamo atto della sua dichiarazione. Di tali questioni probabilmente si potrà parlare anche nel corso dell'esame della legge finanziaria.

TOFANI *(AN)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOFANI *(AN)*. Signor Presidente, desidero intervenire nella discussione generale sull'articolo 2 del disegno di legge finanziaria, anzi sull'illustrazione degli emendamenti.

PRESIDENTE. Senatore Tofani, non esiste una discussione generale sull'articolo 2. Comunque mi consenta almeno di rendere noto l'ordine del giorno.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1826) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1826, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto inizio la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2, precedentemente accantonato.

Devono ancora essere esaminati alcuni subemendamenti riferiti all'emendamento 2.2000 (testo 2), presentato dal relatore, che invito i presentatori ad illustrare.

BETTAMIO *(FI)*. Signor Presidente, come lei ricorderà, la seduta pomeridiana di ieri è terminata proprio prima dell'illustrazione degli emendamenti riguardanti la situazione fiscale di alcuni connazionali che risiedono in Italia, ma che lavorano in Stati esteri confinanti.

Mi rendo conto di avere a disposizione pochi minuti, tuttavia vorrei rivolgermi in particolare al rappresentante del Governo per svolgere alcune considerazioni, prima di giungere ad una conclusione.

Vi sono circa 100.000 italiani che risiedono nel territorio nazionale, ma che lavorano in Stati esteri limitrofi. Si tratta di connazionali che lavorano in Svizzera, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco e così via, la cui posizione è regolata da statuti completamente differenti tra loro: i 5.400 italiani che lavorano nello Stato della Città del Vaticano sono esenti dall'imposizione fiscale italiana, come anche i 36.000 italiani che lavorano in Svizzera; per coloro che lavorano nel Principato di Monaco non vi è alcuna convenzione; infine, per quanti lavorano a San Marino esisteva una convenzione che li esentava dalla fiscalità italiana fino all'entrata in vigore di un accordo successivo che avrebbe dovuto regolare i rapporti sia economici che fiscali, accordo che è stato ratificato dalla Repubblica di San Marino, ma non dall'Italia.

Credo che a questo stato di marasma legislativo del settore occorra mettere ordine, anche se in un secondo momento. Nell'immediato dobbiamo però trovare una soluzione in tempi rapidissimi, poiché se entro il 31 dicembre non adottiamo alcun provvedimento gli italiani che lavorano nel Principato di Monaco e nella Repubblica di San Marino saranno tassati due volte, la prima dal Paese di origine, cioè l'Italia, la seconda dal Paese in cui lavorano. Si tratta di una situazione alquanto discutibile, dato che anche a livello comunitario la doppia imposizione non è, ovviamente, prevista.

Le soluzioni possibili sono tre: o proroghiamo nuovamente – e sarebbe la quarta volta – la disposizione secondo la quale questi lavoratori non devono pagare le tasse in Italia finché non si approva la nuova regolamentazione; o eleviamo la parte esentasse del loro reddito; oppure – ed è quello che suggerisco – senza concedere ulteriori proroghe e franchigie, diamo due o tre mesi di tempo affinché i Paesi interessati possano elaborare convenzioni che permettano a questi lavoratori di avere la medesima regolamentazione.

Negli emendamenti figurano tutte e tre le soluzioni. Tuttavia pregherei il Governo, se possibile, di accogliere la soluzione intermedia, quella cioè consistente nel concedere una pausa di riflessione di alcuni mesi, in modo da poter mettere a punto le rispettive convenzioni e regolare in maniera equanime la posizione dei lavoratori che risiedono in Italia e di quelli che lavorano in uno Stato estero.

TOFANI *(AN)*. Signor Presidente, la ringrazio per avermi permesso di parlare. Del resto, prima le stavo chiedendo la parola per l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 2; in modo troppo *tranchant*, però, lei ha ritenuto che le facessi perdere tempo. Io non desidero far perdere tempo.

PRESIDENTE. Scusi, senatore Tofani, non c'è stata nessuna risposta *tranchant*. Lei non mi ha dato nemmeno la possibilità di passare al primo punto all'ordine del giorno e addirittura mi ha chiesto di intervenire nella discussione generale sull'articolo 2.

TOFANI *(AN)*. Veramente mi sono immediatamente corretto.

PRESIDENTE. Allora ci siamo compresi tutti e due; ci siamo compresi anche sul *misunderstanding*.

TOFANI *(AN)*. Ci siamo compresi tutti e due e confermo quello che le ho detto, perché ieri sera la seduta è terminata al momento dell'illustrazione degli emendamenti all'articolo 2. Non ho fatto in tempo ad iscrivermi e quindi ho ritenuto opportuno chiedere l'iscrizione a parlare questa mattina. Non desideravo e non desidero farle perdere tempo.

Il mio intervento riguarda l'illustrazione dell'emendamento 2.2000/4, relativo all'ospedale Bambino Gesù di Roma. Anche se apprezziamo l'impegno e lo sforzo dello stanziamento di una prima cifra di 50 milioni di

euro per il 2003, riteniamo che sia necessario estendere tale previsione anche al 2004 e al 2005 perché il ruolo di questa struttura, a livello non solo nazionale ma anche internazionale, rappresenta per noi motivo di orgoglio, anche per le specialità offerte, talune uniche per tipologia e per soggetti. Chiediamo quindi al Governo una particolare attenzione per le esigenze di questa struttura.

L'altro emendamento su cui vorrei soffermarmi riguarda Roma capitale e non solo, in quanto interessa l'intero territorio della provincia di Roma con benefici per l'intera Regione Lazio. *(Interruzione del senatore Forte)*. La provincia di Latina è nella Regione Lazio. Su questo ci rifacciamo direttamente all'emendamento del relatore. Dobbiamo sottolineare che è la prima volta che vengono stanziati fondi diretti per riconoscere un ruolo non solo a Roma (e quando parliamo di Roma non parliamo soltanto del comune di Roma, perché lo intendiamo nel senso più ampio), ma anche a sostegno della provincia e dell'intero Lazio. *(Applausi dal Gruppo AN)*.

ZAVOLI *(Misto)*. Signor Presidente, sottrarrò ai lavori dell'Aula non più di trenta secondi per dirle che sottoscrivo pienamente la dichiarazione fatta dal senatore Bettamio a proposito dell'argomento dei lavoratori frontalieri.

Non le sarà sfuggito certamente, Presidente, che si tratta di una proposta contenuta in sei o sette emendamenti che sembrano l'uno la fotocopia dell'altro. Questo sta a testimoniare la rilevanza dell'argomento e il fatto che più forze politiche si sono riconosciute nella necessità di porre rimedio a una situazione che è veramente insostenibile.

BONAVITA *(DS-U)*. Signor Presidente, vorrei brevemente illustrare l'emendamento 2.2000/506 di cui sono sottoscrittore, insieme ai senatori Longhi, Pizzinato e Malabarba. Esso si riferisce alla possibilità di fare in modo che per l'anno 2003 i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato dei lavoratori frontalieri, cioè quei lavoratori italiani che prestano la loro opera all'estero con un rapporto esclusivo e continuato di lavoro, non siano tassati e non concorrano a far parte della base imponibile.

Su questa vicenda vorrei spendere alcune parole. Innanzitutto, dobbiamo considerare che ci troviamo in una fase molto delicata; sono stati intrapresi contatti con i Paesi esteri per addivenire ad una convenzione e trovare un accordo tra detti Paesi e l'Italia per quanto riguarda il trattamento fiscale di tali lavoratori. Già da tempo quindi sono state avviate le condizioni per arrivare alla stipula di una convenzione che regoli tutti i rapporti.

La seconda questione riguarda il fatto che i lavoratori frontalieri del nostro Paese che prestano attività a San Marino, nel Principato di Monaco e in Francia (soprattutto nei primi due Paesi) si trovano in una strana situazione: di fatto sono lavoratori che non godono degli stessi diritti riconosciuti ai lavoratori di San Marino nel loro Paese, e quindi sono discriminati.

Il nostro Paese, in sede di trattative e di convenzione, deve riuscire a superare questa contraddizione; solo così si potrà addivenire ad un accordo sulla base del quale pretendere la tassazione di quei redditi. Non so se saranno necessari due o tre mesi per addivenire a tale convenzione, ma ritengo che quietare gli animi di questi lavoratori sancendo che per il 2003 i loro redditi non saranno sottoposti a tassazione sia giusto ed equo.

Chiedo quindi che il Governo si esprima su questa vicenda in maniera compiuta per poter acquisire il suo orientamento in merito.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ulteriori emendamenti presentati all'articolo 2, ricordando che l'emendamento 2.2000/2 è già stato esaminato e trasformato in ordine del giorno.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Sull'emendamento 2.2000/3 esprimo parere contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.2000/4, che riguarda la questione dell'ospedale Bambino Gesù, faccio presente che nella finanziaria è previsto uno stanziamento aggiuntivo per tale ospedale pari a 50 milioni di euro per il 2002.

Per gli anni successivi è chiaro che in questa fase non avrebbe senso inserire uno stanziamento aggiuntivo perché occorre definire il riparto... *(Brusio in Aula).* Se gli onorevoli senatori che hanno richiesto il parere sull'emendamento sono interessati continuerò a parlare, altrimenti mi sembra inutile.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, avete chiesto un parere sull'emendamento 2.2000/4, sul quale si sta esprimendo il sottosegretario Vegas, ma sembra che ciò non interessi a nessuno.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Come dicevo, per l'ospedale Bambino Gesù, gli anni successivi devono essere compresi nel riparto che sarà sottoposto alla Conferenza Stato-Regioni e alle Regioni. In quella sede si potrà anche valutare la congruità dello stanziamento; definirla adesso, *a priori*, avrebbe poco senso.

Ritengo pertanto che si possa procedere concordando con quanto previsto nell'emendamento del relatore, quindi con uno stanziamento per il 2002, cioè il riparto dell'anno che si sta esaurendo; per gli anni successivi deve essere ancora aperta la contrattazione, quindi prevedere una cifra potrebbe addirittura essere limitativo. È meglio affrontare la materia nella sede propria.

Sulla questione dei lavoratori frontalieri sono stati presentati diversi emendamenti. Sono in corso trattative per stabilire quale regime di trattamento fiscale sia applicabile a tali lavoratori. È opportuno terminare queste trattative per definirlo bilateralmente.

Faccio presente che non si può equiparare la situazione dei lavoratori italiani che prestano la loro attività a San Marino o nel Principato di Mo-

naco a quella di coloro che lavorano nello Stato della Città del Vaticano; con quest'ultimo, infatti, vi è un'apposita convenzione, quindi un regime completamente diverso, di particolare favore, che non può essere assolutamente esteso ad altri.

L'idea di prevedere una sorta di moratoria di tre mesi per definire le trattative in corso significherebbe, in sostanza, attribuire a questi lavoratori lo stesso tipo di trattamento fiscale che avevano l'anno scorso; in questo modo quanto viene stanziato con l'emendamento del relatore, frutto di notevoli sforzi per reperire il finanziamento, sarebbe sufficiente solo per un periodo limitato dell'anno e non per l'intero anno.

Si potrebbe così correre il rischio che, anziché assicurare un trattamento, ancorché minore rispetto all'anno scorso, però di qualche vantaggio per questi lavoratori per tutto l'anno, le risorse si esauriscano in un tempo più breve. Credo che per loro questo sia ancora peggio. Invito quindi i presentatori degli emendamenti in questione a trasformarli in un ordine del giorno per invitare il Governo (ma questo comunque è già in corso) a chiudere nel più breve tempo possibile le trattative, soprattutto con la Repubblica di San Marino, per risolvere definitivamente la questione. Adottare un periodo di transitorietà significherebbe determinare una mancanza di fondi e quindi, per i noti effetti del decreto-legge n. 194 del 2002, dover chiudere i rubinetti pregiudicando la posizione di questi lavoratori nel corso dell'anno.

Relativamente agli emendamenti su Roma Capitale, faccio presente che sono previsti già notevoli stanziamenti nel testo approvato dalla Commissione e negli emendamenti del relatore. Ulteriori incrementi creerebbero difficoltà sotto il profilo della copertura e determinerebbero la sottrazione di risorse destinate ad altre finalità. Credo che il risultato ottenuto da Roma in questa finanziaria sia di tutto rilievo e che possa essere ritenuto sufficiente.

Sull'emendamento 2.2000/1 del relatore il parere è favorevole, ovviamente a condizione che sia modificato così come previsto dalla Commissione bilancio.

Sugli emendamenti 2.2000/26, che non necessita di copertura, 2.2000/27 e 2.2000/28, che hanno il parere favorevole del relatore, il Governo si rimette all'Assemblea, ritenendo che possano magari servire a corroborare la forza dell'emendamento 2.2000 del relatore. Anche sugli emendamenti 2.2000/33 e 2.2000/34, su cui vi è il parere favorevole del relatore, il Governo si rimette all'Assemblea. Probabilmente la formulazione migliore è quella dell'emendamento 2.2000/33.

Sull'emendamento 2.2000 del relatore il parere è favorevole, ovviamente con le modifiche quantitative al numero 2) della lettera *c)* suggerite dalla Commissione bilancio.

Sui restanti emendamenti il parere è contrario.

BRUNALE *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNALE *(DS-U)*. Signor Presidente, vorrei cortesemente chiedere al relatore come sia possibile esprimere, come è ovvio, un parere favorevole sull'emendamento da lui presentato, il 2.2000 (testo 2), che reca alla lettera *e),* numero 1), una norma assai importante, ossia l'inserimento delle parole: «fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29», e al tempo stesso un parere favorevole sull'emendamento 2.2000/26, sul quale il Governo si è rimesso alla valutazione dell'Aula, che prevede la soppressione del punto appena letto.

PRESIDENTE. Senatore Brunale, torneremo sulla questione quando arriveremo all'emendamento in questione.

Metto ai voti l'emendamento 2.2000/3, presentato dal senatore Caddeo e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatore Tofani, accoglie l'invito rivoltole dal Governo a ritirare l'emendamento 2.2000/4?

TOFANI *(AN)*. Signor Presidente, per la confusione e per mia colpa non ho ben compreso quanto detto dal Governo in riferimento a questo subemendamento. Gradirei da parte del sottosegretario Vegas una maggiore definizione del problema da noi posto.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Su questo emendamento ho detto che fissare già adesso le cifre senza valutare il riparto 2003 potrebbe pregiudicare ulteriori definizioni per l'anno futuro. Non ho difficoltà ad esprimere parere favorevole su tale emendamento, però resta questo problema prospettico. È questo il punto.

PRESIDENTE. Senatore Tofani, si esprima sulla proposta del Governo.

TOFANI *(AN)*. La proposta del Governo a noi sta bene, quindi siamo pronti a votare l'emendamento.

BOLDI *(LP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOLDI *(LP)*. Signor Presidente, intervengo per ricordare a quest'Aula e ai colleghi che, come ha già detto il sottosegretario Vegas, esiste già nella finanziaria uno stanziamento di 50 milioni di euro aggiuntivi per l'ospedale Bambino Gesù di Roma. Pur riconoscendo la meritevole opera svolta da tale ospedale, vorrei ricordare a tutti i colleghi che in Italia esistono anche altre strutture pediatriche: esiste il Gaslini a Genova, esiste la clinica De Marchi a Milano, che è un ICP.

Vorrei inoltre ricordare che, a proposito della sanità romana, l'anno scorso sono stati dati, se non ricordo male, 700 miliardi di vecchie lire al Policlinico Umberto I di Roma, come erano già stati concessi altri soldi negli anni precedenti, a fronte della promessa che sarebbe stato presentato e inviato a quest'Aula un piano di risanamento. Le ricordo, Presidente, che il piano di risanamento al momento non è ancora arrivato, non si è visto assolutamente nulla.

E allora, se noi decidiamo che i fondi della sanità devono essere equilibrati ed equi in tutta Italia, e ci stiamo preoccupando, a proposito di devoluzione, che questo possa svantaggiare alcune Regioni, direi che quando addirittura si danno dei soldi senza avere una spiegazione di come vengono usati occorre riflettere su ciò che facciamo.

Chiaramente il nostro voto su questo emendamento è assolutamente contrario. *(Applausi dal Gruppo LP e della senatrice Ioannucci).*

MORANDO *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO *(DS-U)*. Signor Presidente, vorrei capire se l'emendamento sarà messo in votazione con le compensazioni previste dal Gruppo AN. Siamo alle solite? Non vorrei che poi dopo si scoprisse che non c'è copertura.

GRILLOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRILLOTTI, *relatore*. Signor Presidente, visto il problema di indicare una copertura precisa, ritengo che sarebbe meglio accantonare questo emendamento.

PRESIDENTE. Desidero una parola definitiva sul fatto che l'emendamento sia votato con la compensazione proposta dal Gruppo di Alleanza Nazionale. Chiedo pertanto al Governo di intervenire in merito a tale questione.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, l'esigenza sottesa all'emendamento è in certa misura condivisibile, ma la compensazione non funziona. La richiesta di accantonamento è finalizzata alla ricerca di una compensazione adeguata.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.2000/4 è dunque accantonato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2000/5, presentato dai senatori Vanzo e Tarolli.

Non è approvato.

Chiedo al primo presentatore dell'emendamento 2.2000/500 se accoglie l'invito a ritirarlo e a trasformarlo in un ordine del giorno.

BETTAMIO *(FI)*. Signor Presidente, intervengo anche a nome dei senatori Zavoli e Balboni, primo presentatore degli emendamenti 2.2000/503 e 2.2000/504, di contenuto identico. Accogliamo l'invito a trasformare tali emendamenti in un ordine del giorno ma vorremmo sapere cosa accadrà per la tassazione durante il periodo in cui il Governo assume l'impegno.

PRESIDENTE. Resta pertanto inteso che gli emendamenti 2.2000/500, 2.2000/501, 2.2000/502, 2.2000/503 e 2.2000/504 sono ritirati e trasformati nell'ordine del giorno G2.103.

BONAVITA *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAVITA *(DS-U)*. Signor Presidente, l'emendamento 2.2000/500 che viene ritirato e trasformato in un ordine del giorno è pressoché identico all'emendamento 2.2000/506 di cui sono firmatario. Non accoglierò l'invito al ritiro ed insisto per la votazione dell'emendamento 2.2000/506 (testo 2).

D'AMBROSIO *(Misto-Ind-CdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO *(Misto-Ind-CdL)*. Signor Presidente, vorrei ricordare ai colleghi che esiste anche il problema del terremoto nel Molise. Sto assistendo a continue richieste di accantonamento, tutto sommato legittime, ma non ho ancora ascoltato un collega chiedere l'accantonamento di alcune proposte al fine di discutere anche il problema del terremoto in Molise. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).*

La questione non può essere sottovalutata, atteso che i sindaci della Regione Molise si sono incontrati anche con lei, Presidente, lunedì mattina a Campobasso e hanno avuto modo di esporre la situazione. La Regione è in ginocchio, non riesce a riavviare le attività produttive. In questo ramo del Parlamento si parla di finanziamenti all'ospedale Bambino Gesù, il che è legittimo, si parla di tante altre questioni, ma sul terremoto del Molise non ho sentito pronunciare una sola parola né dal relatore né dal Sottosegretario. *(Applausi dai Gruppi FI, DS-U e Mar-DL-U).*

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.2000/506 (testo 2).

MALABARBA *(Misto-RC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALABARBA *(Misto-RC)*. Signor Presidente, il senatore Bonavita ha già dichiarato che i presentatori dell'emendamento 2.2000/506 (testo 2) insistono per la votazione.

Non è possibile accettare la spiegazione fornita dal sottosegretario Vegas sulla questione dei lavoratori frontalieri. Esiste certamente il problema della convenzione con alcuni Stati esteri, ma poiché si riconosce la necessità di evitare una penalizzazione per questi lavoratori, non capisco per quale motivo non si debba disporre una proroga anche per l'anno 2003, in attesa che tale convenzione sia stipulata. Se per ragioni varie la stipula delle convenzioni slitta, i redditi di questi lavoratori saranno infatti considerati base imponibile anche dallo Stato italiano.

La questione non può essere risolta con un semplice ordine del giorno, ma richiede una proroga in attesa che le convenzioni siano stipulate. Chiediamo la votazione dell'emendamento con il sistema elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Malabarba, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.200/506 (testo 2), presentato dal senatore Longhi e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1826

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 2.2000/505 e 2.2000/507.

Gli emendamenti 2.2000/6, 2.2000/7, 2.2000/8 e 2.2000/9 sono inammissibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.2000/10.

GIARETTA *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Giaretta, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.2000/10, presentato dai senatori Pizzinato e Giaretta.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1826

PRESIDENTE. L'emendamento 2.2000/11 (testo 2) è inammissibile.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.2000/509, presentato dal senatore Boco e da altri senatori, fino alle parole «attività produttive».

Non è approvata.

Risulta pertanto preclusa la restante parte dell'emendamento 2.2000/509 e l'emendamento 2.2000/508.

L'emendamento 2.2000/12 è inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 2.2000/13 (testo 2), presentato dai senatori Vanzo e Tirelli.

Non è approvato.

Gli emendamenti 2.2000/14 e 2.2000/15 sono inammissibili.

Metto ai voti l'emendamento 2.2000/16, presentato dai senatori Salerno ed Eufemi, sostanzialmente identico all'emendamento 2.2000/17, presentato dai senatori Eufemi e Iervolino.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2000/18, presentato dal senatore Ferrara.

Non è approvato.

Gli emendamenti 2.2000/19, 2.2000/20 e 2.2000/21 sono inammissibili.

Metto ai voti l'emendamento 2.2000/22, presentato dai senatori Eufemi e Iervolino.

Non è approvato.

Gli emendamenti 2.2000/23, 2.2000/1/100, 2.2000/1/101, 2.2000/1/200 e 2.2000/1/300 sono inammissibili.

Metto ai voti l'emendamento 2.2000/1/1, presentato dai senatori Vanzo e Tirelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2000/1/4, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.2000/1/2.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Signor Presidente, ho ascoltato la replica del sottosegretario Vegas sulla questione specifica di Roma, che è stata liquidata affermando semplicemente che sono state già assegnate risorse sufficienti.

Il Sottosegretario sa perfettamente che ciò non corrisponde alla realtà né con riferimento alla vicenda del trasporto pubblico locale né per quanto riguarda Roma Capitale. Inoltre, con riferimento specifico a questa proposta emendativa, il Sottosegretario sa che un incremento per Roma Capitale è stato previsto solo per il 2003 e che, ad oggi, non è stato stabilito nulla né il 2004 né per il 2005. Tra l'altro, non stiamo parlando di spesa corrente, ma piuttosto di fondi in conto capitale.

Francamente le modeste risorse assegnate non sono la prova di un atteggiamento corretto del Governo dal punto di vista istituzionale: dopo le numerose rassicurazioni e la propaganda fatta ci saremmo aspettati un comportamento diverso nei confronti della capitale di questa Repubblica.

Chiedo, infine, la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.2000/1/2, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1826

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.2000/1/3, presentato dal senatore Battisti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.2000/1/6.

FALOMI *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALOMI *(DS-U)*. Signor Presidente, abbiamo appena accantonato un emendamento relativo all'ospedale Bambino Gesù di Roma, che nel testo licenziato dalla Commissione ha ottenuto il significativo riconoscimento di 50 milioni di euro.

Per il trasporto locale della capitale d'Italia (che riguarda 3 milioni di persone) e per gli oneri che da esso derivano sono stati previsti per l'anno 2003 soltanto 20 milioni di euro. Esprimo pertanto l'insoddisfazione del mio Gruppo per il mancato accoglimento da parte del relatore e del rappresentante del Governo della proposta contenuta in questo emendamento, auspicando che dall'Aula venga un segnale diverso.

Il sottosegretario Vegas ha parlato di notevoli incrementi, ma questa risposta molto parziale alle esigenze della capitale del Paese rischia di es-

sere una toppa che nasconde, a mio avviso, la mancanza di una politica nazionale del Governo nei confronti della capitale.

I modesti incrementi ottenuti allevieranno i problemi del trasporto locale della città di Roma, ma non li risolveranno, come non risolveranno i problemi della Regione Lazio, che si trova, nei confronti del comune di Roma, in una condizione di pesante inadempienza, che fa pesare sulle spalle dei cittadini romani 180 milioni di euro all'anno che per legge dovrebbero far carico alla Regione Lazio.

Per questo, signor Presidente e colleghi, dichiaro un voto favorevole a quest'emendamento e ne chiedo la votazione elettronica.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falomi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.2000/1/6, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1826

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.2000/1/5, presentato dal senatore Falomi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.2000/1 (testo 2 corretto).

BRUNALE *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNALE *(DS-U)*. Signor Presidente, questo emendamento presentato dal relatore è molto importante, perché ha una ricaduta assai precisa e puntuale sull'articolo 12-*bis*, che attiene alle misure di contrasto all'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento e da intrattenimento.

Intervengo in questa fase e su questa materia perché con l'emendamento in esame si affronta il discorso dell'imposizione fiscale di questi strumenti, nonché per un'altra ragione che, a mio giudizio, è molto più importante. Abbiamo lavorato, nell'indagine conoscitiva promossa in Commissione finanze e tesoro, approfonditamente su questo tema e ritengo ragionevole che in finanziaria, anche in virtù dell'allarme sociale che è esploso intorno ai cosiddetti videopoker, si cerchi di definire nuove regole per i videogiochi, con l'obiettivo di contribuire a sconfiggere l'illegalità, di tutelare i consumatori di tali forme di gioco e di dare maggiori certezze al settore.

Il problema, però, è quali nuove regole, perché la situazione degenerata che abbiamo di fronte deriva, cari colleghi, da due cause assai precise. La prima è che oggi risulta impossibile, per le autorità preposte, colpire l'illegalità, poiché è impossibile stabilire se un determinato apparecchio è nei limiti della legge o fuorilegge, predisposto per il gioco d'azzardo. La seconda è che il settore vive da tempo in un quadro amministrativo, normativo e fiscale molto confuso ed incerto; è dal giugno 2001, signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, che, anche volendolo fare, gli operatori non pagano le tasse.

Voi capite che questo, per così dire, combinato disposto ha aperto le porte ad ogni tipo di degenerazione, e a farne le spese sono i meno protetti, i più deboli, oltre ovviamente alla filiera produttiva, ancora sana, del settore, che è colpita al cuore dalla rete illegale diffusa. Quindi noi diciamo di sì ad una nuova normativa, ma non a qualsiasi normativa.

Vediamo allora che cosa secondo noi occorrerebbe fare. La regola fondamentale che deve essere introdotta e che deve essere rispettata dai costruttori e dagli importatori di videogiochi, nel *software* che comanda tali macchine, è che il confine tra l'intrattenimento a premio e il gioco d'azzardo sia ben marcato e non possa essere manomesso. Per ottenere ciò, occorre che il gioco offerto dalla macchina e l'esito dello stesso non siano casuali, come nel lotto, ad esempio, o nelle lotterie, ma influenzabili prevalentemente dall'abilità del giocatore e comunque tali da essere compresi in un ciclo determinato, chiuso, di partite, dove il premio è limitato e perciò non configura lucro e alta è la percentuale di restituzione del costo delle giocate.

Inoltre, il funzionamento di tali macchine non può che avvenire esclusivamente con l'introduzione e la restituzione di moneta metallica e non con gettoni o con il lettore di banconote, e ciò per impedire le triangolazioni possibili tra gli installatori, i gestori e gli stessi giocatori. Occorre cioè fare il possibile per ricondurre le macchine di intrattenimento alla loro natura, ovvero a quella di strumenti in cui sia chiaramente preponderante l'abilità del giocatore ,o che comunque, rispetto al piccolo premio che distribuiscono, non possano essere percepiti nell'immaginario del

potenziale giocatore come allettanti occasioni per tentare con la fortuna di diventare milionario.

Da questo punto di vista, mi pare di poter dire che nell'articolo in esame – quello che condiziona poi l'articolo 12-*bis*, nella parte delle regole amministrative di modifica del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – questa parte è sostanzialmente coerente sia con quanto noi proponiamo, sia con quanto è risultato dall'indagine svolta dalla Commissione finanze.

Ma è sull'altra causa – l'incertezza, anzi la confusione che regna nella normativa fiscale – che sorgono i problemi. Abbiamo assistito in questi giorni – lo ha ricordato il senatore Morando ieri – almeno a tre diverse proposte di calcolo dell'imponibile medio forfetario senza però che cambiassero le previsioni di gettito complessivo che il Governo si attende dalla nuova normativa. È vero, onorevoli colleghi, che c'è un assillo sul problema delle risorse finanziarie per le progressive difficoltà in cui il ministro del buco, l'onorevole Tremonti, sta portando i conti dello Stato, ma tale assillo in questo caso può generare effetti contrari, secondo me, a partire proprio da quelli dell'erario.

Oggi, la tassazione di questa tipologia di macchine, la più sofisticata, è di circa 1.600 euro l'anno; la vostra proposta, in origine, si è attestata su 6.600 euro, poi è passata a 13.500-13.600 euro per giungere, infine, con l'emendamento del relatore, a 9.900 euro. Ricordo che queste dovrebbero essere, peraltro, macchine di nuova concezione e fabbricazione, che restituiscono al giocatore, in un ciclo determinato di partite, il 90 per cento di quanto introdotto, mentre in Europa, mediamente, siamo intorno all'80 per cento.

Siete davvero sicuri – è questa la domanda che rivolgo al Sottosegretario e al relatore – della giustezza delle norme proposte? Provate a riflettere un attimo: la giusta redditività di un'attività è misurata sempre in relazione ai costi, compresi quelli fiscali, però ci troviamo di fronte oggi ad un'attività fortemente inquinata da operatori molto spesso disinvolti; l'interesse primario che abbiamo – come Parlamento e come Governo – è una nuova legge in materia per sconfiggere l'illegalità e non per cercare di rastrellare qualche centinaio di migliaia di euro.

La cura che voi vi apprestate a fare, quindi, ritengo che in questo caso potrebbe aggravare il male perché almeno due saranno gli effetti: una drastica diminuzione del numero delle macchine, quindi un danno per l'erario, e – cosa che maggiormente mi preoccupa – una spinta al permanere di forme diffuse di illegalità. A meno che voi, anche in funzione delle difficoltà in cui versano le sale Bingo, non abbiate un retropensiero, come peraltro il parere favorevole del relatore su alcuni emendamenti lo conferma.

La tragedia non è solo nella filiera, perché si dà un colpo grave al settore imprenditoriale e commerciale, ma coinvolge anche il problema dell'illegalità, cui ho precedentemente accennato.

Per questi motivi – e sarei grato se il Presidente della Commissione, senatore Pedrizzi, potesse in qualche modo controbattere le mie afferma-

zioni – credo che il nostro atteggiamento debba portare ad un voto contrario. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.2000/1 (testo 2 corretto), presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.2000/26 (testo 2), identico agli emendamenti 2.2000/27 e 2.2000/28.

BRUNALE *(DS-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, di questi emendamenti perché riferiti all'argomento da me trattato precedentemente.

CASTELLANI *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLANI *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, annuncio il mio voto contrario e quello del mio Gruppo sugli emendamenti in esame.

Segnalo all'Aula, come ha già fatto il senatore Brunale, che si sta legiferando in modo forse un po' confuso, certamente non attento da parte di tutti i colleghi senatori, sui cosiddetti videogiochi, su cui la Commissione finanze, di cui mi onoro di far parte, ha lungamente dibattuto e svolto un'indagine conoscitiva, come potrà dire, se ne avrà voglia, il presidente Pedrizzi.

Tale indagine ci ha portato alle conclusioni che sono state ricordate poco fa dal collega Brunale e che io condivido, con particolare riferimento alla necessità di trovare una soluzione che consenta l'uso di queste macchinette in modo da farle uscire dall'illegalità, un uso che sia limitato a un gioco e non si trascini verso il gioco d'azzardo.

Sono contrario a questi emendamenti perché con essi, in effetti, viene superato il divieto posto dal Governo precedente di instaurare videogiochi nelle sale Bingo. Cosa significa questo? Credo che si conducano in modo non trasparente le sale Bingo verso un ruolo che non dovrebbero avere, soprattutto per le motivazioni originali che ne hanno consentito l'apertura. Si diceva, infatti, che le sale Bingo dovevano essere un momento di socializzazione delle famiglie, un momento di incontro delle persone che giocano al Bingo, che richiama il gioco natalizio della tombola. Invece, con l'introduzione dei cosiddetti videogiochi, in modo non trasparente si vogliono trasformare le sale Bingo in qualcosa che via via le porterà ad essere dei piccoli casinò.

Vorrei che i colleghi senatori si soffermassero su questi aspetti e riflettessero bene prima di votare a favore degli emendamenti in esame, perché ci porterebbero verso un traguardo che non è quello che noi vogliamo. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).*

ROLLANDIN *(Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLLANDIN *(Aut)*. Signor Presidente, con questo emendamento, di fatto, si anticipa la discussione sull'articolo 12-*bis*, con un'aggravante: mentre l'articolo 12-*bis*, come è già stato ricordato dai colleghi che mi hanno preceduto, vuole combattere il gioco illecito, con questo emendamento si trasformerebbero le attuali 800 sale Bingo in 800 casinò, alla faccia di coloro che vogliono regolamentare il gioco. *(Applausi dal Gruppo LP)*. Lo si dica chiaro allora: la legge sui casinò non serve più.

Con due sentenze della Corte costituzionale e un gruppo di lavoro ristretto, sottosegretario D'Alì, si tenta di arrivare ad una definizione delle norme sui casinò. Si deve spiegare quale sarà la differenza tra le attuali 800 sale con bingo, videopoker e altri videogiochi e i possibili casinò.

Vorrei anche ricordare che negli attuali casinò (non lo dico per difesa di parte, anche se l'organizzazione degli attuali casinò ha una sua regolamentazione) uno dei settori maggiormente incrementati è proprio quello dei videogiochi, trasformati in videopoker sotto varie forme.

Con questo emendamento, di fatto, le principali sale Bingo autorizzate (che prima erano 400 mentre ora sono 800, voglio sottolinearlo) diventano dei veri e propri casinò. Qual è allora il sistema per combattere il gioco illecito? Legalizzare di fatto ciò che oggi è illecito? Non mi sembra il modo migliore per arrivarci.

La contrarietà a questi emendamenti deriva dal fatto che subdolamente si cambia il gioco del Bingo, che doveva essere il tombolone per famiglie, in un fatto tombale per i giovani e meno giovani che si recheranno in queste strutture trasformate in piccoli casinò. Noi quindi siamo contrari. *(Applausi dai Gruppi Aut, LP e Mar-DL-U e dei senatori Gubert e Moncada)*.

MORO *(LP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO *(LP)*. Signor Presidente, in verità noi pensavamo di dover affrontare questo argomento una volta giunti all'esame dell'articolo 12-*bis*. Surrettiziamente è stato anticipato da questi emendamenti, su cui il relatore e il Governo si sono dichiarati favorevoli.

La Lega Nord, facendo proprie tutte le argomentazioni sin qui svolte, è contraria all'approvazione di queste proposte di modifica. Naturalmente, garantiremo l'appoggio alla votazione elettronica già richiesta.

NOCCO *(FI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOCCO *(FI)*. Signor Presidente, ho la sensazione che ci sia un falso moralismo in questi interventi: non vedo, infatti, come e perché le sale Bingo dovrebbero essere discriminate.

Molti sono i motivi che portano a ritenere opportuno, invece, inserire i videogiochi nelle sale Bingo: anzitutto, una questione di equità. Non si riesce a capire infatti perché i videogiochi possano essere presenti presso altri concessionari dello Stato, come le ricevitorie per le scommesse sportive, e non nelle sale Bingo, anch'esse sottoposte all'articolo 88 del codice di pubblica sicurezza.

La tanto sospirata emersione dall'illegalità del fenomeno videogiochi ci sembra possa essere ancora più efficacemente garantita in locali preposti al gioco con licenze di Polizia e con concessionari direttamente controllati dallo Stato, anche dal punto di vista societario. Inoltre, il controllo telematico centralizzato effettuato dai Monopoli di Stato, già attivo nelle sale Bingo, una volta applicato alle nuove macchine autorizzate garantirà subito l'efficacia e la capillarità del controllo e la certezza del gettito.

PERUZZOTTI *(LP)*. Sono tutte balle!

NOCCO *(FI)*. Infine, oltre al gettito aggiuntivo per lo Stato, quantificabile in alcune decine di milioni di euro, è da mettere in risalto la negativa ricaduta occupazionale del mancato inserimento dei videogiochi. Migliaia di persone si ritroveranno senza lavoro perché molte sale Bingo non avranno più i mezzi per andare avanti. *(Commenti dal Gruppo LP).*

Ritengo quindi che i colleghi non debbano ricorrere ad un falso moralismo; è più opportuno analizzare obiettivamente la situazione e rendersi conto che è maggiormente efficace andare incontro a chi rischia il posto di lavoro. *(Applausi dal Gruppo FI. Congratulazioni).*

EUFEMI *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EUFEMI *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Signor Presidente, vorrei ricordare al senatore Moro, che è un po' disattento, che affrontiamo adesso, e non all'articolo 12-*bis*, questo tema in quanto il relatore ha presentato un emendamento che fa riferimento proprio a quell'articolo. Questo per essere puntuali nelle risposte.

L'emendamento non costituisce un'iniziativa estemporanea. Abbiamo svolto un'approfondita indagine conoscitiva in Commissione finanze, ascoltando tutti i soggetti competenti, e siamo giunti ad alcune conclusioni. L'emendamento determina una maggiore emersione e regolamentazione del settore dei giochi, prevedendo la loro installazione solo in locali provvisti di autorizzazione, in base all'articolo 86 (quindi bar, alberghi e ristoranti) e all'articolo 88 (concessionarie dello Stato per scommesse e Bingo) del testo unico di pubblica sicurezza.

La Commissione, nel trasmettere il progetto all'Aula, ha approvato i nuovi saldi di bilancio, comprensivi del gettito derivante dai videogiochi, impegnandone il 36 per cento per la copertura di altre poste della finanziaria. Questo va ricordato al senatore Morando.

Il relatore Grillotti ha presentato poi dei subemendamenti, uno dei quali elimina la concessione di cui all'articolo 88 per i soggetti autorizzati all'installazione dei videogiochi. Tale proposta di esclusione non ha alcun fondamento, in quanto i concessionari dello Stato per le scommesse e il Bingo rappresentano la categoria più assoggettata a controlli e ad autorizzazioni di pubblica sicurezza e pertanto offrono le maggiori garanzie di controllo e di affidabilità. Inoltre, la loro esclusione diminuirebbe quel gettito che era stato previsto ed impegnato sui saldi di bilancio e pertanto – lo ricordo al sottosegretario Vegas, che si è rimesso all'Aula – ci esporrebbe a dover reperire una nuova copertura del gettito.

A queste considerazioni vanno aggiunti i risvolti per una categoria di imprenditori che, su indicazioni dello Stato, nella scorsa legislatura ha investito notevoli risorse, sia economiche sia occupazionali. Voglio ricordare ancora, come già fatto in Commissione finanze, il dramma che soffre questo settore, che aveva già subito la crisi dell'elettronica e che coinvolge 15.000 unità, ben oltre quelle della FIAT. Per queste ragioni, dichiaro il voto favorevole. *(Applausi dai Gruppi UDC:CCD-CDU-DE e AN e del senatore Salzano).*

GUBERT *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto, in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

GUBERT *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Signor Presidente, pensavo di appartenere ad un Gruppo per il quale l'etica è una guida nell'azione politica. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e LP)*. Invece, mi accorgo che valgono di più altre motivazioni. Sono contrario a moltiplicare i centri nei quali si addestra la gente a giocare solo per incassare soldi. Quindi, voterò contro questo emendamento e spero che il mio partito, compatto, faccia lo stesso. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, LP, Verdi-U e DS-U).*

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Signor Presidente, nel dichiarare il voto contrario del Gruppo dei Verdi, ricordo che, proprio alla luce dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione finanze, abbiamo potuto verificare, anche in missioni all'estero, quanto sarebbe assolutamente deleterio immettere nelle sale Bingo le «macchinette».

Su questo credo che tutti dovremmo concordare; non è soltanto un fatto etico: è un fatto che riguarda la funzionalità ed il ruolo di queste sale.

Vorrei anche ricordare che le sale Bingo, su cui si continua a far finta di niente, sono state spesso localizzate nelle città senza consultare i comuni, e ciò sta creando una situazione di fortissima turbativa. Vi sono a Roma, ma anche in altre città, coordinamenti di cittadini contro le sale Bingo perché non vi è regolamentazione, sono aperte fino alle quattro del mattino, e adesso vogliamo addirittura dare la possibilità di trasformarle in vere e proprie bische. Non è un problema di controlli; diventerebbero dei piccoli casinò, con la differenza che a chi vi accede non sarebbero nemmeno richiesti i documenti. *(Applausi dai Gruppi Verdi-U, Mar-DL-U, Aut e LP).*

NANIA *(AN)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NANIA *(AN)*. Signor Presidente, voteremo a favore di questi emendamenti per la semplicissima ragione che, siccome le «macchinette» per il gioco sono gestite dalla criminalità, nei luoghi che sappiamo, mettendole nelle sale Bingo consentiamo il controllo su di esse da parte dello Stato. Quindi, siccome vogliamo togliere mercato alla criminalità e sostenere il controllo dello Stato e delle forze dell'ordine e la trasparenza, voteremo a favore. Non si può essere una volta con la mafia e una volta contro la mafia. Voglio proprio vedere la sinistra che vota contro questo emendamento proposto per la legalità e per sottrarre mercato alla criminalità! *(Applausi dai Gruppi AN e FI. Commenti dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U. Repliche del senatore Nocco. Richiami del Presidente).*

MALABARBA *(Misto-RC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALABARBA *(Misto-RC)*. Signor Presidente, intervengo per esprimere il voto contrario del Gruppo di Rifondazione Comunista.

Non credo che facendo le stesse cose che fa la mafia si riporti alla legalità una situazione del genere relativamente ai giochi. È chiaro che c'è un controllo mafioso e della criminalità su questi strumenti, ma io non penso che, copiando, possiamo sottrarre le bische alle mani della criminalità organizzata. Credo che ci sia un problema di bilancio generale dello Stato in cui intervenire con delle forme lecite e assolutamente realizzabili. Ma non è detto che utilizzando questi strumenti, e magari facendo una lotteria al giorno e non più tre volte alla settimana, troveremo le risorse necessarie alla legge finanziaria.

Per questi motivi il nostro voto è convinto e credo che Rifondazione Comunista non debba prendere lezioni da nessuno per quanto riguarda la lotta contro la criminalità organizzata e la mafia. *(Applausi dal Gruppo Misto-RC).*

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal senatore Brunale, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.2000/26 (testo 2), presentato dai senatori Eufemi e Iervolino, identico agli emendamenti 2.2000/27, presentato dal senatore Pedrini, e 2.2000/28, presentato dal senatore Girfatti.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B). (Vivi applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U e LP).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1826

PRESIDENTE. Vi è assoluta parità. L'Italia è divisa in due dal Bingo.

Metto ai voti l'emendamento 2.2000/29, presentato dal senatore Scalera.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2000/30, presentato dal senatore Scalera.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2000/31 (testo 2), presentato dai senatori Ferrara e Zorzoli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2000/32 (testo 2), presentato dai senatori Ferrara e Zorzoli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2000/33, presentato dal senatore Scalera.

Non è approvato.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2000/34, presentato dal senatore Girfatti.

È approvato.

Riprendiamo l'esame dell'emendamento 2.2000/4, precedentemente accantonato.

TOFANI *(AN)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOFANI *(AN)*. Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento 2.2000/4 e presentiamo l'ordine del giorno G2.104.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.

GRILLOTTI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Accolgo l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.104 non sarà posto in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 2.2000 (testo 2), presentato dal relatore, nel testo emendato.

È approvato.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 2.810.

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2, che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GRILLOTTI, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.0.1, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori, fino alle parole «4.751,40 milioni di euro».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.0.1 e l'emendamento 2.0.4.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.10, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.0.7, presentato dai senatori Toia e Giaretta, fino alle parole «legge finanziaria».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.0.7 e l'emendamento 2.0.8.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.11, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.15, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.12, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.13, presentato dal senatore Tarolli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.14, presentato dal senatore Coletti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.16, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.18.

PILONI *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PILONI *(DS-U)*. Signor Presidente, mi rivolgo ai colleghi della maggioranza, oltre che ovviamente al relatore e al Governo, per vedere se è possibile modificare il parere contrario.

Ricordo ai colleghi che questo emendamento prevede che i genitori che usufruiscono del servizio di nido e di micronido possano dedurre dal reddito un importo non superiore a 2.000 euro per ogni figlio.

Voglio ricordare ai colleghi – molti dei quali sono stati sindaci e lo sanno bene – che i nidi e i micronidi sono servizi individuali, *ad personam*, e come tali hanno costi altissimi. Non sono servizi educativi, come dovrebbero essere. Quando mi riferisco a costi altissimi, è noto che ormai si parla di cifre mensili nell'ordine del milione (a volte anche oltre) di vecchie lire. L'approvazione dell'emendamento rappresenterebbe un intervento concreto atto a favorire questi servizi e a venire incontro ai genitori di questi bambini.

Oltre a dare una risposta al problema, credo che sarebbe anche un elemento di giustizia. Ricordo infatti ai colleghi che nella finanziaria dello scorso anno avevate già previsto – e dico avevate perché era la finanziaria voluta da questa stessa maggioranza – che per la gestione di nidi aziendali si sarebbe dovuto immaginare una deduzione a favore del datore di lavoro e del lavoratore o della lavoratrice.

Quest'anno, all'articolo 66, introducete i contributi per la realizzazione degli asili nido aziendali, ma prevedete anche le relative deduzioni, precisando che la deduzione riferita alle spese di partecipazione alla gestione dei nidi e dei micronidi, se vengono effettuate dai comuni, vale anche per questi ultimi.

Io non sono contraria agli asili nido aziendali. Credo però che sia giusto che la deduzione sia prevista anche per chi iscrive il bambino all'asilo nido territoriale, sia esso pubblico o privato. Francamente non si com-

prende perché debba valere soltanto per quelli aziendali. Peraltro io, che – ripeto – non sono contraria agli asili nido aziendali, non vorrei che questa diventasse l'unica risposta a tale tipo di esigenze, visto che purtroppo segnali in questo senso già esistono; anche perché non potrebbe essere l'unica.

Come è noto, infatti, il tessuto produttivo dell'Italia è composto in maggioranza da piccole e medie imprese e dunque, se con questo intervento si eliminano le grandi istituzioni pubbliche e le grandi imprese, nella sostanza si finisce per ridurre la platea dei beneficiari di questo tipo di servizi, quando invece ve ne sarebbe un gran bisogno.

Per quello che mi riguarda provengo da una realtà dotata sicuramente di maggiori servizi di altre: Milano, e tuttavia in questa città ci sono circa 2.500 bambini in lista d'attesa. Pertanto, la proposta contenuta nell'emendamento rappresenterebbe un atto di giustizia: in relazione a ciò che si fa nei nidi aziendali, nei confronti dei genitori e nei confronti di un servizio che dovrebbe essere maggiormente sostenuto.

Mi rivolgo soprattutto ai colleghi della maggioranza: approvando questo emendamento, che contiene una proposta opportuna, verrebbe sanata un'ingiustizia. Torno a ripeterlo: non vedo il motivo per cui debba essere prevista la deduzione per il nido aziendale e non per quello territoriale, pubblico o privato che sia. Chiedo pertanto un supplemento di riflessione. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U).*

PAGANO *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANO *(DS-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Pagano, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.18, presentato dalla senatrice Piloni e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1826

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.19, presentato dal senatore Brignone e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 2.0.20 e 2.0.21 sono stati ritirati.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, precedentemente accantonato, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

BATTAGLIA Giovanni *(DS-U)*. Signor Presidente, intervengo per illustrare gli emendamenti 3.36, 3.41 e 3.49, tutti alla lettera *b)* dell'articolo 3 del testo al nostro esame.

Alla lettera *b)* dell'articolo 3 si prevede l'istituzione di una commissione di studio (non si è ancora compreso perché definita «Alta Commissione», essendo, tra l'altro, ignota la composizione) alla quale viene affidato il compito, dopo le modifiche approvate dalla Commissione bilancio del Senato, di indicare al Governo i princìpi generali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione, per consentire la compartecipazione al gettito dei tributi erariali, previsto dall'articolo 119 della Costituzione, nel nuovo testo vigente, proponendo altresì i parametri da utilizzare per la cosiddetta regionalizzazione del reddito.

Non comprendiamo le ragioni di questa forzatura, di questa accelerazione, visto che si è aperto il confronto parlamentare sul cosiddetto federalismo fiscale, in attuazione appunto dell'articolo 119 della Costituzione.

Ma all'Alta Commissione viene in particolare affidato il compito di proporre le modalità per consentire l'applicazione del disposto dell'articolo 37 dello Statuto della Regione siciliana, approvato, com'è noto, con regio decreto legislativo n. 455 del 1946 e poi convertito nella legge costituzionale n. 2 del 1948. Detto articolo prevede che per le imprese industriali e commerciali che hanno sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi; l'imposta relativa a detta quota compete alla Regione siciliana ed è riscossa dalla medesima.

All'applicazione di questa norma, come delle altre norme dello Statuto, provvede, com'è previsto dall'articolo 43 dello stesso Statuto, una commissione paritetica costituita da quattro membri, due di nomina dello Stato e due di nomina della Regione. Infatti, secondo le indicazioni fornite

dalla commissione paritetica, all'articolo 37 dello statuto siciliano è stata data attuazione con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 1965, fino all'entrata in vigore della riforma tributaria di cui alla legge n. 825 del 1971 che, comportando un profondo rinnovamento dell'ordinamento tributario (infatti, scompare il tributo denominato «ricchezza mobile» e si istituiscono l'IRPEF, l'IRPEG e l'ILOR), non ha più reso facile il prosieguo della disposizione all'epoca vigente.

Tuttavia, la stessa legge n. 825 del 1971 demandava al comma 4 dell'articolo 12 l'attuazione delle nuove norme contenute nello Statuto siciliano, richiamando il ruolo della commissione paritetica, appunto, prevista dall'articolo 43 dello statuto stesso.

Ora, prevedere che all'attuazione dell'articolo 37 dello Statuto siciliano provveda non più la commissione paritetica, ma una Alta Commissione, nella quale non è neanche garantito che, tra i rappresentanti individuati dalla Conferenza unificata, ci siano quelli indicati dalla Regione siciliana (e certamente non lo saranno in maniera paritetica), desta serie perplessità anche di natura costituzionale. Non è possibile infatti modificare una norma costituzionale, com'è lo Statuto della Regione siciliana, con una legge ordinaria, qual è appunto la finanziaria. A tal proposito potrei citare numerose sentenze, che comunque sono note alla Presidenza e al Governo.

A ciò si aggiunga la peculiarità che nello Statuto siciliano, come approvato con legge costituzionale n. 2 del 1948, è contenuto l'articolo 41-*ter*, il quale dispone che per le modifiche allo statuto stesso si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali. Per queste ragioni, signor Presidente, proponiamo l'abrogazione totale o parziale della lettera *b)* dell'articolo 3 (emendamenti 3.36 e 3.41).

Ma alla disposizione al nostro esame è stato tra l'altro attribuito, con solenni dichiarazioni, un effetto risolutivo della grave crisi finanziaria in cui versa la Regione siciliana.

Il ministro La Loggia ha sostenuto che per effetto di questa norma entrerebbero alla Sicilia un miliardo di euro in più (parliamo dunque di circa 2.000 miliardi di vecchie lire). Basta guardare la tabella che indica l'effetto sui saldi, la quale evidenzia semplicemente un saldo di 166 milioni di euro, e fare riferimento alla dichiarazione del senatore Vegas – il quale ha annunciato che per il 2003 la norma non può avere effetti di trasferimento maggiori per la Sicilia – perché risulti evidente che la norma in questione, ove venisse mantenuta, rappresenterebbe solo un danno per la Regione siciliana e un gravissimo precedente non soltanto per la Sicilia, ma per tutte le Regioni e le province autonome.

Per queste ragioni, onorevole Presidente e onorevoli colleghi, proponiamo l'abrogazione di tale norma oppure la sostituzione di una parte di essa con quanto indicato nell'emendamento 3.49.

SALINI *(FI)*. Signor Presidente, l'emendamento 3.47 da me proposto fa riferimento all'Abruzzo, ma rientra in un discorso più ampio che attiene alla regionalizzazione del reddito. L'argomento è disciplinato dall'articolo

119 della Costituzione, che assegna la titolarità alla compartecipazione del reddito e dei tributi erariali alle autonomie territoriali in cui insistono le attività produttive, e dal comma 2 dell'articolo 4, del decreto legislativo 446 del 1997, che riguarda le imposte regionali sulle attività produttive.

L'articolo 3, comma 1, reca due proposizioni normative che attengono alla lettera *a)* e alla lettera *b)*. La norma dell'articolo 3, lettera *b)*, si riferisce al reddito di impresa che, in attuazione del Titolo V della Costituzione ed in attesa della legge quadro sul federalismo fiscale, istituisce un'Alta Commissione di studio con il compito di indicare al Governo i princìpi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario ai sensi degli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione.

L'Alta Commissione propone i parametri da utilizzare per la regionalizzazione del reddito delle imprese che hanno sede legale e tutta o parte dell'attività produttiva in Regioni diverse e ciò per consentire l'applicazione del principio di compartecipazione al gettito dei tributi erariali riferiti al territorio dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle Regioni.

Il comma in questione non individua direttamente i criteri per attuare la norma costituzionale, come fa per la Regione Sicilia attraverso l'articolo 17 dello statuto, ma lascia la facoltà all'Alta Commissione di proporre i parametri necessari.

I termini del dibattito attengono al reddito prodotto da un'impresa e all'attribuzione del relativo tributo erariale all'ente nel cui territorio ha sede lo stabilimento produttivo ovvero avviene la produzione reale, oppure all'ente nel cui territorio l'impresa ha personalità giuridica. L'attribuzione del tributo con riferimento alla sede legale dell'impresa, naturalmente, dà luogo all'attribuzione di quote di tributi quantitativamente significative per le Regioni ove hanno sede le grandi aziende del Paese. Mi riferisco alla Lombardia, al Piemonte, al Lazio. Sarebbe invece più logico e più giusto che il reddito, e quindi il tributo, afferisse alla Regione ove avviene la produzione reale.

IOANNUCCI *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IOANNUCCI *(FI)*. Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma all'emendamento 3.47 del senatore Salini.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GRILLOTTI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, salvo naturalmente gli emendamenti da me presentati.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il Governo è favorevole all'emendamento 3.2000 del relatore e contrario a tutti gli altri emendamenti.

Vorrei dare alcune risposte specifiche al senatore Battaglia, circa la composizione e i meccanismi dell'Alta Commissione. Il fatto che si chiami «Alta» è un dato estetico e quindi lo lasciamo così, però credo che l'istituzione di una Commissione sia essenziale per arrivare alla definizione di una normativa che poi dovrà essere consegnata al Governo affinché sia portata in Parlamento, laddove servono norme legislative per arrivare – questa è l'intenzione del Governo – a una definizione finalmente precisa del federalismo fiscale e quindi attuare il nuovo Titolo V della Costituzione.

In caso contrario, questa norma, che è di natura costituzionale, senza un'attuazione legislativa rischia di portare esclusivamente a contenziosi, magari anche a livello costituzionale, senza migliorare la gestione dell'amministrazione statale, regionale e locali per agevolare la vita dei cittadini. È quindi un indispensabile passaggio per una reale attuazione di tale normativa.

Sui problemi che riguardano la Regione Sicilia abbiamo avuto già modo di dilungarci ampiamente, ma credo che il contenuto della lettera *b)* possa essere ritenuto un buon meccanismo per arrivare, nell'ambito della definizione dei princìpi complessivi di attuazione del federalismo fiscale, anche a tener conto delle ragioni costituzionali delle Regioni a statuto speciale.

È ovvio che la dizione di questo articolo comprende anche, e non potrebbe non essere così, la Regione Sardegna che si trova in una situazione, seppure con qualche differenza statutaria, analoga a quella della Regione Sicilia. Credo quindi che questa normativa di principio possa essere la leva giusta per arrivare a dare al nostro Paese un meccanismo di federalismo fiscale che consenta di coniugare l'invarianza della spesa totale con l'esigenza di autonomia nel senso più pieno di tutte le istanze istituzionali del Paese.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal senatore Labellarte, sostanzialmente identico agli emendamenti 3.4, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori, 3.6, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori, 3.7, presentato dal senatore Crema e da altri senatori, e 3.8, presentato dai senatori Gubert e Ciccanti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.12, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.13, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.16, presentato dai senatori Carrara e Nocco.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.14, presentato dai senatori Forcieri e Caddeo.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.18, presentato dal senatore Scalera e da altri senatori, fino alle parole «limite dello 0,2».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3.18 e gli emendamenti 3.19, 3.20, 3.21 e 3.22.

Metto ai voti l'emendamento 3.23, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori, identico agli emendamenti 3.24, presentato dal senatore Flammia e da altri senatori, 3.26, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori, 3.27, presentato dai senatori Labellarte e Giaretta, e 3.29, presentato dai senatori Gubert e Ciccanti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.30, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.33, presentato dal senatore Mancino e da altri senatori, fino alle parole «delle finanze».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3.33 e l'emendamento 3.34.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.35.

FRANCO Paolo *(LP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO Paolo *(LP)*. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 3.35 e 3.44. Voglio ricordare che si trattava di emendamenti a costo zero che intendevano evitare il passaggio di parte della finanza locale attraverso le

casse erariali dello Stato alleggerendo così i movimenti finanziari che hanno destinazioni equivoche, nel senso che permettono o comportano delle duplicazioni contabili e di trasferimento che non possono che essere onerose.

Mi ripropongo con altra forza ed argomentazioni piene e motivate, non appena riusciremo a discutere ed esaminare in Aula la riforma fiscale, di ripresentarli in quella sede.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.36

BATTAGLIA Giovanni *(DS-U)*. Signor Presidente, intervengo per chiedere sugli emendamenti da me illustrati, cioè sull'emendamento 3.36, come anche sui successivi 3.41 e 3.49, la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Battaglia Giovanni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.36, presentato dal senatore Battaglia Giovanni e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1826

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.37, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.40, presentato dai senatori Caddeo e Morando.

Non è approvato.

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento 3.41, identico all'emendamento 3.42, sul quale è stata avanzata una richiesta di votazione mediante procedimento elettronico da parte del senatore Battaglia Giovanni.

Invito il senatore segretario a verificare se tale richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.41, presentato dal senatore Battaglia Giovanni e da altri senatori, identico all'emendamento 3.42, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1826

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 3.44 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 3.45, presentato dal senatore Federici e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.46, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.47, presentato dai senatori Salini e Ioannucci.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.49, sul quale è stata richiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Battaglia Giovanni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.49, presentato dal senatore Battaglia Giovanni e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1826

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.801, presentato dal senatore Ferrara.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.51.

ROLLANDIN *(Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLLANDIN *(Aut)*. Signor Presidente, invito il Governo a considerare questo emendamento, che darebbe la possibilità – forse gli emendamenti precedenti sulla Regione siciliana nel merito erano più forti – di porre in essere le norme di attuazione senza sconvolgere nulla.

Il Governo potrebbe considerare favorevolmente questa modifica, che andrebbe comunque a salvaguardare la norma costituzionale riguardante le Regioni a statuto speciale, senza però inficiare l'aspetto posto dal sottosegretario Vegas e ricomponendo, a nostro avviso, un quadro più consono con la proceduta attualmente in atto, che crediamo debba essere rispettata.

Le Commissioni paritetiche sono previste e il fatto che l'Alta Commissione proponga le modalità credo possa essere un elemento valido di valutazione, seguendo una procedura più corretta. Chiedo di valutare questa opportunità.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.51, presentato dai senatori Michelini e Betta.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.53, presentato dal senatore Ferrara.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.55, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.58, presentato dal senatore Battisti e da altri senatori, fino alle parole «Autonomie locali».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3.58 e gli emendamenti 3.59, 3.60, 3.61 e 3.63.

Metto ai voti l'emendamento 3.64, presentato dal senatore Cavallaro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.66, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.67, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2000, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 3.68.

GUBERT *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Signor Presidente, volevo approfittare dell'occasione per dire che quasi sempre nelle formulazioni legislative si omette l'indicazione dell'UNCEM, ma ci sono comuni montani riuniti in una loro associazione. Laddove si prevede la presenza dell'ANCI sarebbe opportuno che venisse indicata anche l'UNCEM.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.68, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori, fino alle parole «finanza pubblica».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3.68 e gli emendamenti 3.69, 3.71, 3.74 e 3.72.

Metto ai voti l'emendamento 3.78, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.79, presentato dal senatore Labellarte, identico agli emendamenti 3.80, presentato dai senatori Gubert e Ciccanti, 3.81, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori, 3.82, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori, 3.83, presentato dal senatore Labellarte, e 3.84, presentato dal senatore Battisti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.86, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.87, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori, fino alle parole «per anno».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3.87 e gli emendamenti 3.88, 3.89, 3.91 e 3.92.

Metto ai voti l'emendamento 3.93, presentato dal senatore Giaretta e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 3.95 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1500 (testo corretto), presentato dal relatore.

È approvato.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 3.850.

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

CADDEO *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADDEO *(DS-U)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 3 istituisce l'Alta Commissione di studio per il federalismo fiscale; non ha più il compito di definirlo, ma di fare proposte al Governo per attivare le compartecipazioni regionali ai tributi erariali e, più in particolare, per regionalizzare l'IRPEF e l'IRPEG.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

(*Segue* CADDEO). Il Governo vuole rovesciare il sistema di federalismo fiscale introdotto dall'Ulivo. Essenzialmente, questo si basava sulle compartecipazioni all'IVA, sull'IRAP e sull'ICI, che garantiscono a comuni e Regioni entrate stabili nel tempo, perché basate su imposte con larga base imponibile, relativamente meno sensibili agli alti e bassi del ciclo economico e con gettiti abbastanza uniformi sul territorio.

A ciò si aggiungeva una modesta addizionale IRPEF per premiare i territori più ricchi, che così potevano procurarsi entrate più dinamiche. Oggi il rovesciamento della strategia prevede il finanziamento di comuni, province e Regioni il più possibile con le compartecipazioni dell'IRPEF e dell'IRPEG e la loro regionalizzazione a partire dal 2004.

La destra vuole attivare il federalismo a tappe forzate per attuare sia il nuovo Titolo V, con il disegno di legge La Loggia, sia la nuova riforma costituzionale proposta da Bossi. L'ISAE ha stimato in 92 miliardi di euro la spesa pubblica da decentrare alle Regioni anche in attuazione del Titolo V. Il Centro studi di Confindustria ha stimato in altri 42 miliardi di euro l'ulteriore devoluzione di Bossi.

Le entrate fiscali del 1999, però, relative all'IRPEF, all'IRPEG, all'IVA e alle accise, sono ammontate a 198 miliardi di euro. I due terzi delle entrate, secondo voi, andrebbero cioè regionalizzate. La destra sta pensando a questo, ma non fa alcun accenno, non dice una parola sui fondi perequativi per garantire un livello di servizi e di interventi pubblici adeguato anche ai comuni, alle province e alle Regioni più piccole e più povere.

Si nasconde o viene sottovalutato un dato: oggi il 59 per cento dell'IRPEF e il 61 per cento dell'IRPEG vanno all'Italia del Nord; il 23 per cento dell'IRPEF e il 24 per cento dell'IRPEG vanno alle Regioni del

Centro, mentre il 21 e il 16 per cento a quelle del Sud. Questi dati dovrebbero farvi riflettere.

Se guardiamo alle singole Regioni, notiamo che la Calabria ha l'1,9 per cento dell'IRPEG, mentre la Lombardia il 27 per cento. Se qualcuno pensa alle lamentazione del solito meridionale si sbaglia; aggiungo infatti che la Toscana ha il 7,8 per cento dell'IRPEG e la Liguria solo il 3,4 per cento.

La regionalizzazione dell'IRPEF e dell'IRPEG non spaccherebbe l'Italia: più semplicemente la frantumerebbe, la farebbe a pezzi. Troppe realtà non sarebbero più in grado di assicurare gli attuali servizi pubblici, la sanità, la scuola, i trasporti, la sicurezza pubblica; nascerebbero diseguaglianze spaventose e nuove povertà. Sarebbe il tracollo sociale ed economico della Nazione.

Forse il Governo pensa di fare un'operazione del genere nel chiuso di palazzo Chigi? Attenti alle illusioni, io non scherzerei con il fuoco! L'Italia è stata costruita con un patto bagnato dal sangue delle guerre risorgimentali, della Prima guerra mondiale e della guerra di Liberazione. Voi affermate che l'errore è stato fatto dalla riforma dell'Ulivo; anche se così fosse, è umano sbagliare ma è diabolico perseverare e voi state ingigantendo l'errore, rendendolo irreparabile.

La verità è che avete idee molto confuse. Fermiamoci dunque, prima che sia tardi, e cancelliamo questo articolo 3 della finanziaria che produrrà solo danni *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U e Misto-Udeur-PE).*

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, l'articolo 3 prevedde, in primo luogo, una norma assolutamente centralista e penalizzante per le Regioni e per i comuni più virtuosi, che non hanno aumentato o hanno aumentato in misura inferiore le aliquote IRPEF. Quindi, si colpiscono gli enti locali più vicini alle esigenze dei cittadini. La disposizione è volta unicamente a dimostrare l'indimostrabile, cioè che il Governo sta riducendo la pressione fiscale.

In secondo luogo, è prevista un'Alta Commissione di studio per l'attuazione del federalismo fiscale; riteniamo che questa decisione sia insensata, immotivata e inutile. Sarebbe opportuno precisare quanto meno che l'Alta Commissione ha unicamente compiti di studio e che le deliberazioni dovranno essere assunte dal Governo e dal Parlamento.

Infine, la regionalizzazione delle entrate IRPEF e IRPEG è una scelta assurda, che sconvolge il quadro unitario della finanza pubblica e pone in seria difficoltà moltissime Regioni, che hanno entrate inferiori alle necessità.

Per tali ragioni, il Gruppo Verdi-l'Ulivo voterà contro l'articolo 3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.0.1, presentato dai senatori Ioannucci e Lauro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.0.3, presentato dal senatore Guerzoni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.0.5, presentato dal senatore Scalera e da altri senatori, fino alle parole «misure compensative».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3.0.5 e gli emendamenti 3.0.6, 3.0.7, 3.0.9, 3.0.11, 3.0.12 e 3.0.13.

Metto ai voti l'emendamento 3.0.900, presentato dai senatori Montagnino e Lauria.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, precedentemente accantonato, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

VALDITARA *(AN)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 5.7, perché il problema è stato già risolto da un emendamento presentato del relatore.

Chiedo al Governo di accogliere un ordine del giorno che impegni a rivisitare i meccanismi di finanziamento delle università considerando ulteriori indici di qualità, come il numero delle pubblicazioni, i brevetti depositati e i vincitori di concorso nel biennio successivo al conseguimento della laurea.

PRESIDENTE. Senatore Valditara, la questione da lei posta va riferita ad un successivo articolo.

SODANO Tommaso *(Misto-RC)*. Signor Presidente, illustro brevemente l'emendamento 5.9. Vorrei chiedere al relatore e al Governo un momento di attenzione su questo emendamento, con il quale chiediamo che siano ammesse in deduzione anche le spese per investimenti a favore di circuiti chiusi di utilizzo dell'acqua per le produzioni industriali ad alto consumo d'acqua potabile.

Mi rendo conto che esiste un problema di copertura finanziaria e che ci sono le difficoltà più volte enunciate dal Governo e dal relatore. Pertanto, chiedo se vi è una disponibilità ad accogliere il contenuto dell'emendamento come ordine del giorno, considerato che va nell'ottica della riduzione del consumo di acqua, un tema sul quale dovremmo tutti cominciare a riflettere maggiormente.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GRILLOTTI, *relatore*. Signor Presidente, sono favorevole alla trasformazione dell'emendamento 5.9 in un ordine del giorno, purché in esso si preveda di invitare il Governo a predisporre interventi per favorire le aziende interessate.

Pertanto, il parere è favorevole a condizione che l'ordine del giorno sia formulato nel senso di prevedere un invito al Governo a predisporre normative agevolative per le aziende la cui produzione industriale ha un alto consumo d'acqua potabile.

Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 5, compresi quelli aggiuntivi.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

Inoltre, esprimo parere favorevole sull'emendamento 5.2001 del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Sodano, accoglie la proposta del relatore?

SODANO Tommaso *(Misto-RC)*. Sì, signor Presidente. Credo che per risolvere il problema sia sufficiente non fare riferimento alle percentuali.

GRILLOTTI, *relatore*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G5.100 non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 5.500, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.4, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 5.7 è stato ritirato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 5.12, presentato dai senatori Nocco e Gentile, fino alle parole «prestazioni giornalistiche».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 5.12 e gli emendamenti 5.13, 5.14, 5.17 e 5.16.

Metto ai voti l'emendamento 5.19, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.20, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.21, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.22, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 5.23, presentato della senatrice D'Ippolito e da altri senatori, fino alle parole «euro 180.984,91».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 5.23 e l'emendamento 5.24.

Metto ai voti l'emendamento 5.2001/1, presentato dal senatore Giaretta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.2001, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 5.506 (testo 2), presentato dai senatori Eufemi e Iervolino, fino alle parole «con corrispettivi».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 5.506 (testo 2) e gli emendamenti 5.28 e 5.29.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 5.30, presentato dalla senatrice D'Ippolito e da altri senatori, fino alle parole «euro 3.000».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 5.30 e gli emendamenti 5.36 e 5.37.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 5.38, presentato dal senatore Bonatesta e da altri senatori, fino alle parole «2005: – 12.150».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 5.38 e l'emendamento 5.39.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 5.40, presentato dal senatore Crema e da altri senatori, fino alle parole «delle finanze».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 5.40 e l'emendamento 5.42.

Metto ai voti l'emendamento 5.43, presentato dai senatori Bonavita e Caddeo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.44, presentato dal senatore Cherchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.46, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 5.47, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori, fino alle parole «secondo periodo».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 5.47 e l'emendamento 5.50.

Metto ai voti l'emendamento 5.51, presentato dai senatori Battaglia e Vizzini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.54, presentato dai senatori Cantoni e Nocco.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 5, nel testo emendato.

È approvato.

MORO *(LP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO *(LP)*. Signor Presidente, le chiedo una breve sospensione dei lavori dell'Aula prima di procedere all'esame dell'articolo 7, o quanto meno un accantonamento di tale articolo per poter controllare talune proposte modificative.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla richiesta avanzata dal senatore Moro.

GRILLOTTI, *relatore*. Sono d'accordo sulla sospensione.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, credo che la sospensione sia opportuna.

PRESIDENTE. Senatore Moro, ci vuole precisare anche la durata di questa sospensione?

MORO *(LP)*. Signor Presidente, dovrebbe trattarsi di una mezz'ora o al massimo di tre quarti d'ora. Potremmo riprendere alle ore 12,30. *(Commenti dei Gruppi dell'opposizione).*

MORANDO *(DS-U)*. Signor Presidente, magari dovrebbe far intervenire anche noi su questa proposta di sospensione!

PRESIDENTE. Ora che la proposta è stata formalizzata, darò la parola a chi intende intervenire.

TURCI *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURCI *(DS-U)*. Signor Presidente, intervengo contro questa richiesta di sospensione. Vorrei capire a che gioco stiamo giocando. Con l'articolo 7 inizia la serie dei condoni. Abbiamo già avuto tre versioni del relatore, gli emendamenti e i subemendamenti presentati dalla maggioranza contenuti in tre fascicoli: non vedo cosa si debba aspettare per cominciare ad esaminare questo che è diventato il *clou* della finanziaria e del Governo.

O è vostra intenzione far trascorrere il tempo per arrivare ad un momento in cui, in nome della necessità temporale, porrete una bella questione di fiducia tombale sulla finanziaria, oppure procediamo tranquillamente con l'esame degli emendamenti che sono stati presentati. Non è accettabile alcuna sospensione dei nostri lavori. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U e Misto-Udeur-PE).*

SCHIFANI *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI *(FI)*. Signor Presidente, desidero rimanga agli atti che il Gruppo Forza Italia insiste sull'opportunità di una breve sospensione, anche al fine di velocizzare e rendere più fluidi i lavori di questa Assemblea. *(Proteste e ilarità dai banchi dell'opposizione).*

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, state tranquilli. Non stiamo mica al mercato!

Al fine di evitare una richiesta di controprova, metto ai voti la proposta di sospendere i nostri lavori sino alle ore 12,30, avanzata dal senatore Moro, mediante procedimento elettronico.

È approvata.

Sospendo pertanto la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 11,50, è ripresa alle ore 12,38).

Riprendiamo i nostri lavori. Prego i senatori presenti nell'emiciclo di prendere posto.

Discussione e approvazione di proposta di inversione dell'ordine del giorno

MALAN *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI)*. Signor Presidente, in considerazione dell'andamento dei lavori, i Gruppi di maggioranza hanno raggiunto la determinazione di ritirare gli emendamenti da essi presentati al disegno di legge finanziaria, tranne un ristretto numero che riteniamo importante mantenere in votazione.

Pertanto, per poter procedere alla rassegna degli emendamenti da ritirare (che saranno la grandissima maggioranza) e di quelli da mantenere, proponiamo un'inversione dell'ordine del giorno, in modo da proseguire nel frattempo l'esame degli argomenti che dobbiamo approvare prima

della chiusura, passando al disegno di legge di conversione del decreto-legge sull'amministrazione della giustizia, che abbiamo in calendario e per il quale le votazioni sono già iniziate la scorsa settimana. *(Applausi ironici e proteste dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U e Misto-SDI).*

BORDON *(Mar-DL-U).* Vergogna!

PRESIDENTE. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 56, comma 3, del Regolamento, sulla proposta di inversione dell'ordine del giorno possono prendere la parola un oratore contro e uno a favore, per non oltre dieci minuti ciascuno.

ANGIUS *(DS-U).* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIUS *(DS-U).* Signor Presidente, onorevoli colleghi, devo dire che la realtà supera sempre la fantasia, almeno in quest'Aula sulle iniziative del Governo e della maggioranza. Ci saremmo infatti aspettati tante cose ma non certo questa proposta che, con qualche difficoltà e – credo – sacrificio personale, ha testè cercato di motivare il collega Malan.

Signor Presidente, con tono pacato vorrei ricordare che stiamo discutendo di questa legge finanziaria, come è del tutto evidente, in presenza di una normale opposizione esercitata dal Gruppo dei Democratici di Sinistra e dagli altri Gruppi di opposizione del centro-sinistra cercando di portare a sostegno delle nostre tesi, contro le proposte del Governo e della maggioranza, argomenti seri e fondati, che non vengono minimamente accolti.

Si dà il caso che nel discutere questa legge finanziaria noi ci troviamo invece di fronte, come mai era avvenuto, ad una difficoltà politica seria nel rapporto tra il Governo e la maggioranza medesima. In realtà, il Governo sta esercitando un ostruzionismo vero nei confronti della sua stessa maggioranza, avendo la pretesa di imporre a quest'ultima delle scelte che chiarissimamente la maggioranza presente qui in Senato (e credo anche la maggioranza presente alla Camera dei deputati) non condivide nel modo più assoluto.

Da ciò stanno derivando un marasma ed una confusione che, per quanto si cerchi di andare indietro con la memoria, non avevamo mai riscontrato nel corso dell'esame della legge finanziaria. Ora si è arrivati al punto, in presenza della discussione su punti fondamentali e decisivi della legge finanziaria (mi riferisco in particolare al famoso e famigerato condono fiscale proposto dal Governo), di avanzare una richiesta di sospensione dell'esame di questo provvedimento, il cui esame dovevamo concludere – lo ricordo, signor Presidente – addirittura nella giornata di oggi con la votazione finale, poi spostata a domani e, adesso, a chissà quando.

Il tutto sta avvenendo, signor Presidente ed onorevoli colleghi, senza che in realtà si svolga una discussione di verità sui contenuti reali, sulle politiche economiche e sociali del Governo, insomma sugli indirizzi che

il Governo pensa di dare al Paese sul piano economico, sul piano sociale, sul piano dell'andamento dei conti pubblici. Questo non è accettabile perché – parliamoci chiaro – o il Governo ha intenzione di venire qui questo pomeriggio presentandosi con una richiesta di fiducia, oppure deve dire che quell'argomento che stentatamente ha portato il collega Malan non è la verità.

La verità è che sui punti fondamentali di questa legge vi è una divisione all'interno della stessa maggioranza. Sul condono fiscale vi state accartocciando su voi stessi! *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U)* E ciò si sta verificando su una questione fondamentale che noi abbiamo sollevato, e cioè che attraverso quel condono fiscale avete cercato di introdurre una amnistia camuffata. È su questo punto che non riuscite a cavare un ragno dal buco e siete presi dalle vostre stesse manovre, vittime delle vostre stesse macchinazioni! Se foste vittime voi non piangerebbe nessuno, o quasi; se però vittima è il Paese la questione è diversa.

Il tutto per motivare, e concludo, come noi si sia assolutamente contrari a questa iniziativa proposta dal senatore Malan perché, parliamoci chiaro, signor Presidente, per ritirare un po' di emendamenti non è necessaria certo una sospensione: in dieci minuti, o anche meno, si ritirano, si leggono e si ritirano. Quindi, senatore Malan, lasci stare: ci porti degli argomenti più convincenti a sostegno delle sue tesi.

Vorrei aggiungere un'altra notazione e termino, signor Presidente. Stiamo discutendo di punti fondamentali della legge finanziaria in assenza del Ministro dell'economia e delle finanze. Ho sollevato più volte la richiesta che il Ministro venisse qui in Aula. Ebbene, ho cambiato opinione, abbiamo cambiato opinione.

Signor Presidente, bisogna dire al Ministro dell'economia e delle finanze che non venga in Senato, perché anche se viene non ce ne facciamo nulla. È meglio che non si presenti al nostro cospetto. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U)*. È preferibile, perché in un Paese normale questo signore non sarebbe Ministro dell'economia, non sarebbe Ministro delle finanze, non sarebbe Ministro del tesoro, non sarebbe neanche Ministro! *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U).*

La questione è molto semplice. Faccia il Governo quel che intende fare (non la invidio, sottosegretario Vegas, ha la mia solidarietà e un po' la compatisco), ma non dite al Ministro dell'economia e delle finanze che deve venire in quest'Aula. È un consiglio che do: se ne può fare a meno.

Però lei, signor Presidente del Senato, valuti i termini della prosecuzione della nostra discussione, perché ci sono dei tempi. Noi non vogliamo forzare nulla, vogliamo solo avere gli spazi che ci spettano come opposizione, ma vogliamo anche che risulti agli atti di questo Senato in che modo la legge finanziaria è stata discussa e che ciò risulti, su ogni punto, in modo chiaro e trasparente. Questo glielo chiediamo, e glielo chiediamo con grande determinazione e con grande fermezza. Proseguire così, converrà con me, signor Presidente, non è possibile. *(Ap-*

plausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-SDI, Misto-Udeur-PE e Misto-Com e dei senatori Betta e Zavoli).

SCHIFANI *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI *(FI)*. Signor Presidente, colleghi, mi rendo perfettamente conto che il Capogruppo del più importante Gruppo di opposizione deve svolgere il suo ruolo, così come il sottoscritto il proprio.

Tuttavia non posso prescindere da una considerazione che è doveroso da parte mia e da parte della maggioranza confermare, circa l'atteggiamento tenuto sino a questo momento dai colleghi dell'opposizione, volto ad un confronto serio, pacato e, talvolta, costruttivo sulla legge finanziaria. Lo abbiamo riconosciuto più volte, ne abbiamo preso atto e ci auguriamo che questa metodologia di lavoro possa costituire una svolta per gli anni a venire per un modo diverso di lavorare insieme.

Detto questo, signor Presidente, mi si consenta di ricordare come l'ultima finanziaria del precedente Governo abbia dato luogo a più sospensioni (non ne ricordo addirittura il numero) e alla presentazione di emendamenti a firma del Governo, con un termine di pochissime ore per la presentazione dei subemendamenti. Abbiamo visto di tutto e il contrario di tutto.

Dico questo perché la legge finanziaria è una legge articolata. Più volte, ogni fine anno, quando si discute la legge finanziaria (questo anche quando voi eravate maggioranza), si è concordato tra le rispettive coalizioni su un'esigenza: rivedere l'impianto della legge finanziaria e riformarla. Signor Presidente, è una discussione che avviene ogni fine anno; poi, presi dalle varie emergenze, si va avanti e si dimenticano alcune questioni, come quella di semplificare al massimo l'impianto di tale legge.

Avete vissuto anche voi questi momenti. Non dico che soffriate di amnesia, perché di amnesie non ne avete. Vi invito solo a riflettere sul fatto che le parti possono essere scambievoli. La democrazia dell'alternanza esiste. Ritengo che, essendo stati al Governo fino ad un anno e mezzo fa, abbiate vissuto questi momenti e queste esigenze di riflessione su importanti disegni di legge, tanto da chiedere, più volte, una pausa.

Posso assicurare all'opposizione che noi, come già annunciato dal collega Malan, abbiamo chiesto questa verifica soltanto per rendere ancor più veloci i lavori d'Aula. Lo avevo detto poc'anzi, richiedendo la sospensione, e lo confermo con questo annunzio: la maggioranza, coerentemente con quanto riferito da me un'ora fa, intende ritirare la maggior parte dei propri emendamenti e questo significa collaborare per fare in modo che si arrivi ad un voto dell'Aula in tempi brevissimi.

Tra l'altro, alle 13,30 la seduta si concluderà, vi sono dei decreti-legge da convertire, alle 15 si riunisce la Commissione bilancio, e quindi la massiccia scrematura degli emendamenti, che verranno in gran parte ri-

tirati dal centro-destra, richiede la presenza di esperti del settore, che dalle ore 15 in poi saranno impegnati in Commissione bilancio.

Posso confermare che alla ripresa pomeridiana dei lavori il collega Angius e i colleghi dell'opposizione vedranno soddisfatte le loro aspettative: si parlerà di condono, si parlerà di tutti i punti che devono essere affrontati dall'Aula e da una maggioranza e da un Governo che non si fanno affatto reciproco ostruzionismo, collega Angius. Vi è piena sinergia fra maggioranza e Governo, vi è stata sempre e continuerà ad esserci per tutta la legislatura, perché costituiamo un unico sistema voluto dagli elettori. *(Applausi dai Gruppi FI, UDC:CCD-CDU-DE e LP e del senatore Carrara).*

GIOVANARDI, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, vorrei doverosamente ricordare al senatore Angius che il Governo accetta più che volentieri suggerimenti e consigli, ma non accetta né avvertimenti, né minacce, né insulti. *(Applausi dai Gruppi FI, UDC:CCD-CDU-DE, AN e LP. Proteste dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U).*

GIARETTA *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su cosa intende intervenire, senatore Giaretta? Su questo argomento non può prendere la parola.

GIARETTA *(Mar-DL-U)*. Vorrei intervenire sulle dichiarazioni del ministro Giovanardi.

PRESIDENTE. Non è questa la fase per aprire un dibattito. Voteremo sulla proposta di inversione dell'ordine del giorno, dopodiché, senatore Giaretta, le darò la parola.

Metto ai voti la proposta di inversione dell'ordine del giorno, avanzata dal senatore Malan, mediante procedimento elettronico.

È approvata.

GIARETTA *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARETTA *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, intervengo sulle affermazioni del ministro Giovanardi, che abbiamo qui presente per la prima volta, insieme al ministro Tremaglia, che invece ha seguito tutti i lavori della legge finanziaria, probabilmente perché non si fida troppo della sua maggioranza.

Signor Ministro per i rapporti con il Parlamento, noi abbiamo lavorato intensamente in Commissione e in Aula e mai questa opposizione ha chiesto accantonamenti o rinvii di argomenti. Gli unici ostacoli al progredire dei lavori sono venuti da una maggioranza che è alle prese con problemi rilevanti.

Di questo abbiamo già discusso e vorrei dire al capogruppo Schifani che il ritiro degli emendamenti è cosa saggia, ma sarebbe bastato alzarsi questa mattina un po' più presto e lavorare prima dell'inizio dei lavori dell'Aula e si sarebbe evitato che, in una tale situazione, il Senato della Repubblica fosse impedito nel proseguire l'esame di un tema alla nostra attenzione. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U e del senatore Betta).*

Termino ponendo una questione. Il ministro Tremonti non è mai stato presente ai nostri lavori, tranne una breve e silente apparizione nella fase iniziale. Voglio esprimere anch'io la mia solidarietà al sottosegretario Vegas *(Applausi dal Gruppo FI)*, che sta sostenendo un lavoro impegnativo e difficile, tanto più difficile se manca un orientamento del relatore e se manca una maggioranza politica a difesa di questa legge finanziaria.

Il punto, signor Presidente, è il seguente: perché il ministro Tremonti non è mai presente in Aula, neppure quando si discute un argomento che lo riguarda direttamente in qualità di Ministro delle finanze? Sono due le risposte che do. La prima è che i colleghi della maggioranza non si rendono conto che si stanno accapigliando su una legge finanziaria i cui contenuti, in ragione della delega che hanno conferito al Ministro con il decreto taglia *deficit*, saranno cambiati per intervento arbitrario e discrezionale del Ministro. Dunque, il Ministro non ritiene opportuno presentarsi in Aula perché pensa che la legge finanziaria sia un fatto secondario rispetto allo strumento amministrativo taglia *deficit*. Rendetevi conto del tipo di svuotamento delle funzioni parlamentari che avete operato!

La seconda risposta è che il Ministro non interviene in Aula perché comincia a vergognarsi di questa legge finanziaria *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Verdi-U).* Questa è la verità: il Ministro si è dovuto sottoporre all'umiliazione di reggere la manovra finanziaria sui condoni, quando egli, da tecnico, ha sempre detto e scritto degli effetti negativi dei condoni sul sistema fiscale di un Paese. Ha dovuto umiliarsi da tecnico e da politico perché fino a qualche giorno fa affermava che mai sarebbero stati previsti condoni tombali, laddove in questa manovra ci sono misure addirittura peggiori dei condoni tombali.

Ma un Ministro non può fuggire dal Parlamento: deve assumere in Parlamento le sue responsabilità, se è un uomo d'onore. Ci sembra di capire, però, che qui manca anche questa qualità. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U, Verdi-U, Misto-Udeur-PE, Misto-Com e Misto-SDI).*

PRESIDENTE. Mi spiace, senatore Giaretta, accetto le sue considerazioni di natura politica, tranne l'ultima, che censuro. *(Proteste dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U).* Colleghi, ho consentito al senatore Giaretta di svolgere un intervento non previsto dal Regolamento, come

egli stesso ben sa. Altri colleghi chiedono di intervenire; concederò la parola a condizione che gli interventi siano contenuti in due o tre minuti.

DEL TURCO *(Misto-SDI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL TURCO *(Misto-SDI)*. Signor Presidente, quando il ministro Giovanardi viene in Aula, si pensa generalmente che il Governo si appresta a compiere un atto consueto; anche in altre legislature è capitato che in sede di esame della legge finanziaria il Governo abbia a volte sentito il bisogno di porre la questione di fiducia su un emendamento o su parti di un emendamento. Non mi preparavo quindi a contestare una scelta di metodo nel rapporto del Governo con il Parlamento, perché ho memoria di precedenti in tal senso, peraltro conosciuti da molti colleghi.

Ho memoria altresì di precedenti di conflitto fra maggioranza e Governo sulla legge finanziaria, non è la prima volta che ciò accade. Questa volta, però, interviene una piccola novità, costituita da uno sforzo che il Governo non riesce a compiere. Lo si è visto ieri quando il sottosegretario Vegas ha dovuto chiedere un'interruzione dei lavori per riportare ad unità una maggioranza che sembrava essersi presa qualche quarto d'ora di libera uscita; e si sta determinando in questo momento la possibilità che si ripetano fatti che nella giornata di ieri hanno prodotto qualche problema all'impianto della legge finanziaria.

Ieri è stata sfiorata la questione di fiducia – e anche questo non è un fatto nuovo – rispetto al tema delle fondazioni bancarie; l'ultima perorazione del sottosegretario Vegas era una sorta di richiesta di un voto di fiducia sulle decisioni della maggioranza. Questi episodi non rappresentano una novità tale da farci gridare allo scandalo, perché sono già accaduti, anche con Governi che sostenevo.

Sapete dove sta la novità? Voglio dirlo a lei, signor Presidente, e poi concludo il mio intervento. La novità è che, passo dopo passo, questione dopo questione, che si parli di FIAT o di Cirami, al Senato, in questa fase della vita politica e istituzionale del Paese, vengono riservati gli aspetti più insopportabili dal punto di vista dell'osservanza delle regole e, soprattutto, dal punto di vista del rapporto politico.

Il Paese si interroga se c'è una differenza tra il modo in cui dirige l'Assemblea il senatore Pera e il modo in cui la dirige l'onorevole Casini. Sapete dove sta la differenza? Non so se i due hanno opinioni molto diverse, lo si potrà valutare, ma non spetta a noi esprimere giudizi. Quel che è certo, però, è che le rogne toccano a noi, mentre la Camera fa bella figura. Siamo stanchi di fare questa parte in questo sistema istituzionale. *(Applausi dai Gruppi Misto-SDI, DS-U, Mar-DL-U, Misto-Udeur-PE, Misto-Com e Verdi-U).*

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, mi rivolgerò direttamente al ministro Giovanardi, perché non è nostra intenzione intimidire alcuno.

In queste settimane, signor Ministro, abbiamo avuto un comportamento lineare rispettando i tempi di lavoro, sia in Commissione, sia ora in Aula. Non abbiamo pensato all'ultimo minuto se ritirare o no i nostri emendamenti, ma li abbiamo semplicemente ridotti di quattro quinti rispetto a quelli presentati in Commissione. Abbiamo tentato di confrontarci sulle questioni che a nostro parere erano importanti.

Ora, se il Governo o la maggioranza hanno intenzione ancora una volta, in corso d'opera, di modificare le aliquote sul condono tombale lo possono fare. Lo hanno già fatto, ma non potete convincerci che questa interruzione dei lavori è dovuta al fatto che volete accelerare i tempi. Non è così!

La verità è che siamo di fronte ad una maggioranza che non sta in piedi perché alla fine passa sempre la posizione della Lega, rispetto alla quale gli altri Gruppi devono chinare la testa. Siamo di fronte ad un Governo che non è più in grado di governare la sua maggioranza. Questi sono i dati, signor Ministro, ed è su questo che chiediamo un'operazione di trasparenza e di chiarezza, oltre ad una maggiore coerenza rispetto al rapporto con il Parlamento.

Volete cambiare la finanziaria? L'avete già fatto tante volte. Questa finanziaria non serve più a niente. Questa è la verità! Ebbene, noi rimarremo, anche in questa situazione, coerenti con le posizioni assunte nelle scorse settimane, ma sappiate che il Paese in questo momento vi sta guardando e giudicando. *(Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U e Mar-DL-U).*

NANIA *(AN)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NANIA *(AN)*. Signor Presidente, ho condiviso in pieno le parole del Ministro, pronunciate con grande fermezza e chiarezza. Sono profondamente convinto di quanto ha detto il senatore Del Turco, cioè che queste cose succedono spesso, anzi potremmo dire che succedono sempre, in un Paese come il nostro in cui la finanziaria è una legge che risponde alle esigenze e agli interessi della società civile, delle categorie che stanno dietro ad una democrazia plurale.

Noi qui rappresentiamo un confronto, anzi siamo la traduzione in termini politici di un confronto che sale dal Paese. Guai se in questo Parlamento ci fossero una maggioranza o un'opposizione incapaci di confrontarsi e di contrastarsi e dunque di rappresentare gli interessi puliti, trasparenti e leciti che giustamente si esprimono in una democrazia e che da noi vengono normati. Ciò significa che c'è un contrasto, per carità. Scorrevo i nomi di coloro che in mezzo a voi hanno approvato l'ultimo condono tombale nel Parlamento di questa Repubblica.

Mi rendevo esattamente conto di quanto affermato il senatore Del Turco, che questa parte in fondo è toccata un po' a tutti. Ma la differenza, signor Ministro, che intendiamo ribadire con forza e che tutta la maggioranza apprezza, è che in questo caso, per la prima volta, i condoni servono per trovare dal male il bene: servono per ridurre le tasse e per far pagare meno tasse a coloro che ne hanno bisogno.

ACCIARINI *(DS-U)*. Avete tolto soldi all'università e alla ricerca!

NANIA *(AN)*. Ed è la prima volta che applicando il principio *ex malo bonum* si consente da un lato a coloro che in questo Paese guadagnano pochi soldi di pagare meno tasse e, dall'altro, di rispettare il Patto per l'Italia, quel patto che le organizzazioni sindacali hanno sottoscritto. *(Commenti dai banchi dell'opposizione)*. Potete anche non condividerlo, ma che c'entra il merito? Può anche non starvi bene, ma – ripeto – che c'entra il merito?

Sta di fatto che con forza il segretario confederale della UIL – che fino a ieri era un'organizzazione gradita perché manteneva l'unità sindacale – ha affermato che piuttosto che tagliare il *welfare* ed aumentare le tasse (come avete fatto nelle vostre finanziarie, dove ai condoni si aggiungeva l'aumento della pressione fiscale) è meglio finalizzare la finanziaria.

Abbiamo finalizzato questa manovra finanziaria: *ex malo bonum*, dai condoni meno soldi da pagare per i dipendenti. Una volta quelli bisognosi si mettevano le mani in tasca per pagare più tasse, oggi si mettono le mani in tasca e trovano più soldi. *(Commenti dai banchi dell'opposizione)*.

GIARETTA *(Mar-DL-U)*. Ma che stai dicendo!

PILONI *(DS-U)*. Non fare comizi, vai in piazza!

NANIA *(AN)*. Per questo, senza drammatizzare, senza gridare al lupo al lupo, tra qualche ora ci troveremo insieme senza o con pochissimi emendamenti e ci confronteremo; vedremo che ancora una volta l'interruzione non è servita a creare problemi, ma a risolverli. *(Applausi dai Gruppi AN e FI)*.

GARRAFFA *(DS-U)*. Oggi le comiche!

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1876) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 novembre 2002, n. 251, recante misure urgenti in materia di amministrazione della giustizia*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1876, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta pomeridiana del 12 dicembre ha avuto inizio la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che ora riprendiamo.

Metto ai voti l'emendamento 1.1000, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori, identico agli emendamenti 1.2000, presentato dal senatore Cavallaro e da altri senatori, e 1.3000, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

CALVI *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI *(DS-U)*. Signor Presidente, la mia parte politica ha espresso con forza la contrarietà a questo decreto-legge, motivandola anche con ragioni di ordine costituzionale.

Auspico che i colleghi prestino attenzione a tale problematica, che è di carattere generale: costituzionale e istituzionale, non solo ordinamentale o di modifica legislativa. Noi siamo di fronte ad un decreto-legge che taglia una parte del nostro ordinamento; siamo di fronte ad un'operazione istituzionale di gravità straordinaria. Il Governo ormai da un anno e mezzo sta procedendo soltanto con decreti legati a problemi circoscritti e specifici, senza mai affrontare problemi di ordine generale. Il Governo è privo di un suo disegno riformatore complessivo.

Il Ministro quotidianamente dice che il sistema non funziona e appena ieri, al Consiglio superiore della magistratura, ha dichiarato che non concederà finanziamenti ad un sistema che non funziona, creando così ulteriore disfunzione perché evidentemente l'obiettivo è quello di rendere non funzionante nel complesso il sistema giudiziario. E che cosa fanno il Governo, a questo punto? Taglia pezzi di ordinamento attraverso lo strumento del decreto-legge.

Colleghi, sul tema al nostro esame noi siamo totalmente disponibili al dialogo. Nessuno di noi difende il Tribunale superiore delle acque pubbliche oltre ogni limite; se ci trovassimo davanti ad un provvedimento di legge ordinaria, credo che potremmo tranquillamente discuterne, valutare, cercare di trovare una sistemazione diversa a questa istituzione. Il problema vero non è tanto la difesa del Tribunale delle acque pubbliche, ma lo strumento istituzionale utilizzato, cioè il decreto-legge.

Io mi domando: vogliamo cancellare con decreto-legge il tribunale di Milano? Vogliamo cancellare con decreto-legge pezzi del nostro sistema ordinamentale? Questo è l'obiettivo verso cui stiamo andando, perché se

per decreto-legge voi siete in grado di cancellare il Tribunale delle acque pubbliche, significa che con decreto-legge potete fare qualsiasi cosa all'interno del nostro ordinamento. *(Commenti dai banchi della maggioranza. Richiami del Presidente).* Io credo di essere in un'Aula parlamentare e non in una piazza! Vi prego, potete non ascoltarmi, potete rispondere, ma non accetto né gesti né urla da stadio!

PRESIDENTE. Ha perfettamente ragione il senatore Calvi, quindi questi «ululati» sono meglio riservati ad altra sede e ad altra opportunità. Prego, senatore Calvi.

CALVI *(DS-U)*. Le ragioni per cui il Governo è stato indotto ad emanare questo decreto nascono da due sentenze della Corte costituzionale, ma queste due sentenze attengono a problemi assolutamente marginali. Sottosegretario Vietti, non potrà certamente negare la verità, perché lei sa leggere, come leggo anch'io, le sentenze della Corte costituzionale e certamente converrà che si tratta di due piccole questioni.

In realtà, gli articoli dichiarati incostituzionali non prevedevano la nomina di uno o più supplenti nell'ipotesi di astensione, ricusazione o legittimo impedimento di uno dei componenti titolari; e la seconda sentenza ha dichiarato la illegittimità costituzionale della composizione dei tribunali regionali relativamente alla partecipazione al collegio giudicante di uno dei tre tecnici già funzionari del Genio civile.

Benissimo: interveniamo anche con decreto-legge, se volete, per sanare questi due punti che la Corte costituzionale ha sollevato. Risolviamo questo problema, meglio con una legge ordinaria, cioè attraverso il procedimento ordinario di legiferazione e non attraverso il decreto; tuttavia, se volete intervenire con decreto, fatelo, stante l'urgenza derivante dalla sentenza della Corte costituzionale, ma interveniamo sul punto.

Invece, l'urgenza determinata dalle due sentenze della Corte costituzionale che si adduce per cancellare l'intero Tribunale superiore delle acque pubbliche credo ponga un problema metodologico gravissimo, un problema che vulnera il nostro sistema ordinamentale e costituzionale. Infatti, noi non interveniamo con decreto-legge sulla base dell'urgenza (che non c'è, e su questo credo non vi siano dubbi), ma su un problema dell'ordinamento giudiziario, malgrado la sentenza – che anch'io conosco – che l'onorevole Vietti giustamente ha voluto ricordare.

È una sentenza che in qualche modo lascia aperta una porta e consente tutto ciò, quindi l'intervento attraverso lo strumento del decreto-legge per riforme dell'ordinamento giudiziario, in quanto equipara le fonti. Tuttavia noi abbiamo fatto osservare che c'è un problema di equilibrio, di distinzione tra lo statuto del magistrato in quanto tale e l'istituzione giudiziaria in quanto luogo ove il magistrato esercita il controllo di giurisdizione.

Ma, detto questo, rimane un problema di sensibilità, di opportunità politica, di intelligenza politica: non si può intervenire con decreto su un tema di questa delicatezza! Occorre che il Governo e la maggioranza

si confrontino in Parlamento con lo strumento normale e ordinario del disegno di legge; occorre che ci si confronti, non che si intervenga attraverso decreto. Debbo dire che questo è un atto di prevaricazione nei confronti del Parlamento e, soprattutto, è il segno dell'incapacità di questa maggioranza e di questo Governo di prefigurare un disegno complessivo di riforma della giustizia.

Il Governo continua ad intervenire – ed è la seconda volta – con decreti falsamente urgenti su motivi assolutamente specifici. Mi domando allora, e domando a tutti voi, perché vogliamo cancellare il Tribunale delle acque pubbliche. Dovete rispondere a questa domanda: perché vi è questa urgenza? Qualche ipotesi maliziosa potrei anche formularla; qualche ipotesi maliziosa per quest'urgenza si potrebbe elaborare, anche con riferimento a concorsi già banditi dal Consiglio superiore della magistratura, in relazione ad ulteriori posti cui si darebbe vita attraverso l'eliminazione del posto di Presidente della Corte di cassazione del Tribunale delle acque pubbliche. Ma non voglio entrare in questo tipo di interpretazioni maliziose.

Rimane un vuoto di lettura che nasconde, in realtà, una carenza politica complessiva in tema di giustizia, aspetto che stiamo denunciando dall'inizio di questa legislatura. Realizziamo le riforme! Noi vogliamo realizzarle. Prima di tutto, noi vogliamo continuare il progetto di riforma di efficienza e di garanzia che lanciammo nella scorsa legislatura.

Dall'inizio di questa legislatura, dall'aprile 2001, siamo bloccati da un disegno complessivo politico che ci sta portando alla paralisi totale della giustizia. Voi dovete dirci se questo è il vostro obiettivo, se volete che la giustizia sia paralizzata: avete bloccato i concorsi, avete tolto i finanziamenti, state intervenendo soltanto con decreti! Presentateci un vostro progetto! Il vostro disegno sull'ordinamento è straordinariamente opinabile, debole, grave in taluni suoi aspetti, e certamente non risponde al problema più generale e complessivo.

Questa è la richiesta che vi formuliamo. Il motivo fondamentale per cui esprimiamo voto contrario su questo emendamento, come su tutti gli altri, non è tanto il motivo specifico per cui, per le ragioni complessive generali che ho esposto, non vogliamo l'approvazione né dell'articolo 1, né dell'articolo 2, che attengono al Tribunale delle acque, ma è legato ad una ragione più generale che attiene al problema complessivo dell'incapacità di questo Governo e della maggioranza che lo sostiene di prefigurare una riforma della giustizia per dare ai cittadini ciò che essi chiedono, cioè una giustizia più efficiente e più garantita.

Questo è quello che noi chiediamo ed è quello che voi non volete e non sapete dare ai cittadini italiani. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Misto-Com e Mar-DL-U).*

ZANCAN *(Verdi-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Signor Presidente, signori senatori, l'inversione dell'ordine del giorno che la maggioranza ha voluto chiama a discutere quest'Aula di una materia molto tecnica. Credo che la miglior dimostrazione del rispetto da parte della minoranza della decisione della maggioranza sia quella di non rinunziare a una parola o a un argomento relativamente a questa discussione tecnica.

Affrontando quindi l'esame dell'emendamento 1.1, che è soppressivo dell'articolo 1 del disegno di legge in discussione, desidero precisare quanto segue. La soppressione dell'articolo 1 certamente si inserisce all'interno della critica già sviluppata dal senatore Calvi, ovverosia della critica di fondo che non si può procedere in materia ordinamentale di giustizia a colpi di decreto-legge perché ciò è vietato non solo da un preciso precetto costituzionale, ma anche dal buon senso di governo. Certamente non è buon senso di governo dare colpi di scure che, come tutti i colpi di scure, producono degli effetti benefici rispetto a ciò che si è abbattuto, ma anche dei vuoti rispetto al lavoro in corso.

Per cercare di sviluppare l'argomento tecnico che chiama questa Assemblea a decidere, poiché è stato presentato un emendamento specifico di soppressione dell'articolo 1, vorrei ricordare ai signori colleghi (mi rendo conto impegnati in prospettive di lavoro per la seduta pomeridiana, ma che certamente, visto che l'hanno voluto loro, non possono trascurare i dettati tecnici che la norma in esame comporta) che proprio a partire dall'articolo 1 si instaura una ben strana e sospettabile cronologia dell'entrata in vigore del decreto-legge.

Infatti è l'articolo 1 che fissa al decorso di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione il momento della soppressione del Tribunale delle acque. Attraverso una cronologia che non si raccomanda certamente per coerenza, viene fissata al momento stesso dell'entrata in vigore della legge di conversione l'instaurazione della competenza davanti al tribunale ordinario, mentre l'articolo 3, che dovremmo discutere in seguito ma che certamente in materia di cronologia non possiamo trascurare, fissa all'entrata in vigore del decreto, ovverosia all'11 novembre 2002, il momento dell'instaurazione di un posto di presidente aggiunto della Corte di cassazione.

Se esaminiamo la cronologia con un briciolo di spirito critico, senza nessuna malizia, ma solo traendo le argomentazioni dal dato cronologico, che ha una sua evidenza che non consente replica, verifichiamo che l'articolo 1 fissa il momento della soppressione del Tribunale delle acque sessanta giorni dopo la legge di conversione e l'entrata in vigore della nuova competenza al momento dell'entrata in vigore della legge (quindi sessanta giorni prima); infine, nel momento dell'emanazione del decreto, e quindi sessanta giorni prima dell'entrata in vigore della legge di conversione, è creato il posto di presidente aggiunto di Cassazione.

Ebbene, attraverso questa scansione cronologica abbiamo la dimostrazione certa che prima si è voluto creare il posto e poi si è voluto sopprimere il Tribunale delle acque. Da questa scansione cronologica abbiamo la certezza che nel momento in cui si vuole, attraverso la procedura d'ur-

genza, un decreto-legge, si vuole altresì con procedura d'urgenza assegnare un posto che entra in vigore nel nostro sistema istituzionale centoventi giorni prima della soppressione del Tribunale delle acque. Il posto è creato e assegnato a una persona che sarà designata attraverso un concorso che nasce centoventi giorni prima della soppressione del posto di presidente del Tribunale delle acque.

Ce n'è a sufficienza per dire – e sto concludendo il mio intervento – che le ragioni di urgenza non stanno in quelle sentenze della Corte costituzionale che prevedevano dei laterali, marginali correttivi che comunque non incidevano sulla permanenza in vita del Tribunale delle acque, ma sono dettate dall'indicazione fotografica – finalmente scoperta attraverso l'esame del dato cronologico – della persona che si intende assegnare a un posto che si è precostituito centoventi giorni prima di sopprimere il posto di presidente del Tribunale delle acque.

È per queste ragioni, signor Presidente e onorevoli colleghi, che noi, attraverso questo emendamento soppressivo, non soltanto vogliamo rispondere ad un andazzo (non riesco a definirlo altrimenti) di legiferare assolutamente inaccettabile, ovverosia a colpi di decreto-legge, ma ben più sostanzialmente vogliamo rispondere a questo altrettanto andazzo di legiferare in materia di giustizia avendo presenti degli interessi personali e personalissimi, fotografati e fotocopiati sugli interessi di una specifica, determinata e determinabile persona. *(Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U, e Mar-DL-U).*

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, data l'ora, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

BRUTTI Massimo *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Massimo *(DS-U)*. Signor Presidente, vorrei chiedere alla Presidenza che la ripresa dei lavori dell'Aula possa essere posticipata alle ore 16,30 poiché alle ore 15 è prevista un'impegnativa seduta della Commissione giustizia. All'ordine del giorno di questa Commissione vi è l'esame della normativa varata dalla Camera dei deputati, relativa all'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario.

Avverto la necessità in questo momento di una presa di posizione unitaria della Commissione giustizia che può svolgere i suoi lavori in sede deliberante ma, proprio per questo motivo, chiedo alla Presidenza di concedere la possibilità alla Commissione stessa di sviluppare appieno il dibattito, di dare modo a tutte le opinioni di manifestarsi, per poter concludere oggi l'esame del disegno di legge facendo sì che quelle norme diventino legge.

PRESIDENTE. In considerazione della richiesta avanzata dal senatore Brutti, autorizzo la Commissione giustizia a convocarsi con trenta minuti di anticipo rispetto all'orario previsto.

SODANO Tommaso *(Misto-RC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Tommaso *(Misto-RC)*. Signor Presidente, se è stata concessa la sede deliberante sul disegno di legge inerente l'articolo 41-*bis* alla Commissione giustizia, per quale motivo noi, in quanto componente di un Gruppo misto, non siamo stati interpellati?

BRUTTI Massimo *(DS-U)*. La mia era soltanto una proposta...

SODANO Tommaso *(Misto-RC)*. Stando così le cose, preannuncio la nostra contrarietà alla concessione della sede deliberante alla Commissione giustizia per l'esame di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Senatore Sodano, questo è un potere che spetta al Presidente.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interpellanze e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta *(ore 13,31)*.

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 20,30

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (1826)

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

CAPO I

PRIMO MODULO DELLA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE STATALE

Art. 2.

Approvato con emendamenti

(Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, relativo alla base imponibile, nel comma 1, dopo le parole: «al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10» sono aggiunte le seguenti: «, nonchè della deduzione spettante ai sensi dell'articolo 10-*bis*»;

b) dopo l'articolo 10, relativo agli oneri deducibili, è inserito il seguente:

«Art. 10-*bis*. *(Deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione) – 1.* Dal reddito complessivo, aumentato del credito d'imposta di cui all'articolo 14 e al netto degli oneri deducibili di cui all'articolo 10, si deduce l'importo di 3.000 euro.

2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 46, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera *a)*, e 47, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *c-bis)*, *d)*, *h-bis)* e *l)*, la de-

duzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 4.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 3 e 4, rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui all'articolo 46, comma 2, lettera *a)*, la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 4.000 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 4, rapportato al periodo di pensione nell'anno.

4. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o di impresa di cui all'articolo 79, la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 1.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 3.

5. La deduzione di cui ai commi precedenti spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 26.000 euro, aumentato delle deduzioni indicate nei commi da 1 a 4 e degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 e diminuito del reddito complessivo e del credito d'imposta di cui all'articolo 14, e l'importo di 26.000 euro. Se il predetto rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso è zero o minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali»;

c) all'articolo 11, relativo alla determinazione dell'imposta:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione di cui all'articolo 10-*bis*, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 29.000 euro, 29 per cento;
c) oltre 29.000 euro e fino a 32.600 euro, 31 per cento;
d) oltre 32.600 euro e fino a 70.000 euro, 39 per cento;
e) oltre 70.000 euro, 45 per cento»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1*-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e quello dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze l'imposta non è dovuta. Se, alle medesime condizioni previste nel periodo precedente, i redditi di pensione sono superiori a 7.500 euro ma non a 7.800 euro, non è dovuta la parte d'imposta netta eventualmente eccedente la differenza tra il reddito complessivo e 7.500 euro»;

d) l'articolo 13, relativo alle altre detrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. *(Altre detrazioni) – 1.* Se alla formazione del reddito concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 46, con esclusione di quelli

indicati nel comma 2, lettera *a)*, e 47, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *c-bis)*, *d)*, *h-bis)* e *l)*, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a:

a) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 27.000 euro ma non a 29.500 euro;

b) 235 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.500 euro ma non a 36.500 euro;

c) 180 euro se il reddito complessivo è superiore a 36.500 euro ma non a 41.500 euro;

d) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 41.500 euro ma non a 46.700 euro;

e) 25 euro se il reddito complessivo è superiore a 46.700 euro ma non a 52.000 euro.

2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui all'articolo 46, comma 2, lettera *a)*, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a:

a) 70 euro se il reddito complessivo è superiore a 24.500 euro ma non a 27.000 euro;

b) 170 euro se il reddito complessivo è superiore a 27.000 euro ma non a 29.000 euro;

c) 290 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 31.000 euro;

d) 230 euro se il reddito complessivo è superiore a 31.000 euro ma non a 36.500 euro;

e) 180 euro se il reddito complessivo è superiore a 36.500 euro ma non a 41.500 euro;

f) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 41.500 euro ma non a 46.700 euro;

g) 25 euro se il reddito complessivo è superiore a 46.700 euro ma non a 52.000 euro.

3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o di impresa di cui all'articolo 79, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a:

a) 80 euro se il reddito complessivo è superiore a 25.500 euro ma non a 29.400 euro;

b) 126 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.400 euro ma non a 31.000 euro;

c) 80 euro se il reddito complessivo è superiore a 31.000 euro ma non a 32.000 euro.

4. Le detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 non sono cumulabili tra loro».

2. All'articolo 23, comma 2, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: «i corrispondenti scaglioni annui di reddito» sono inserite le seguenti: «, al netto della deduzione di cui all'articolo 10-*bis* del medesimo testo unico,».

3. Ai fini della determinazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche dovuta sul reddito complessivo per l'anno 2003, i contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in vigore al 31 dicembre 2002, se più favorevoli.

4. La deduzione di cui all'articolo 10-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, non rileva ai fini della determinazione della base imponibile delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche, fermo restando, comunque, quanto previsto dall'articolo 50, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dall'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

5. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi di bonifica dall'amianto, compete, per le spese sostenute fino al 30 settembre 2003, per un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati fino al 30 settembre 2003 consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni. Resta fermo, in caso di trasferimento per atto tra vivi dell'unità immobiliare oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, che spettano all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare esclusivamente le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal venditore. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. Per i soggetti, proprietari o titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio, di età non inferiore a 75 e a 80 anni, la detrazione può essere ripartita, rispettivamente, in cinque e tre quote annuali costanti di pari importo.

6. All'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «31 dicembre 2002» e: «30 giugno 2003», ovunque ricorrano, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «31 dicembre 2003» e: «30 giugno 2004»; al comma 3 del medesimo articolo 9, le parole: «31 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2003».

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinati i criteri per l'attribuzione alle persone fisiche di un contributo, finalizzato alla riduzione degli oneri effettivamente rimasti a carico per l'attività educativa di altri componenti del medesimo nucleo familiare presso scuole paritarie, nel limite complessivo massimo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

8. Al comma 4 dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «4-*bis*. Nella determinazione dei redditi di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato, fatto salvo l'esercizio di diritti costituzionalmente riconosciuti».

9. Sono indeducibili ai sensi dell'articolo 75 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, i costi sostenuti per l'acquisto di beni o servizi destinati, anche indirettamente, a medici, veterinari o farmacisti, allo scopo di agevolare, in qualsiasi modo, la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto ad uso farmaceutico.

10. Ai fini della corretta interpretazione dell'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell'8 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 6 settembre 2001, è riconosciuto, per la rideterminazione del concorso al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, l'importo aggiuntivo di 165 milioni di euro a compensazione della minore somma definita a titolo di entrate proprie.

11. Alle imprese farmaceutiche titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali, è consentito organizzare o contribuire a realizzare mediante finanziamenti anche indiretti in Italia o all'estero per gli anni 2004, 2005 e 2006 congressi, convegni o riunioni ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, e successive modificazioni, nella misura massima del 50 per cento di quelli notificati al Ministro della salute nell'anno 2003 o autorizzati ai sensi del comma 7 del citato articolo. Non concorrono al raggiungimento della percentuale di cui al periodo precedente gli eventi espressamente autorizzati dalla Commissione nazionale per la formazione continua di cui all'articolo 16-*ter* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

12. A decorrere dal 1° gennaio 2004 l'indennità speciale istituita dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, a favore dei cittadini riconosciuti ciechi con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, è aumentata dell'importo di 41 euro mensili.

EMENDAMENTO 2.2000/3 E SEGUENTI

2.2000/3

CADDEO, RIPAMONTI, MORANDO, GIARETTA, MARINO, MARINI, MICHELINI, TONINI, CARELLA, BAIO DOSSI, TURCI, GAGLIONE

Respinto

All'emendamento 2.2000, all'articolo 2 richiamato, lettera a), *sostituire le parole:* Per il solo anno 2002» *con le seguenti:* «Per ciascuno degli anni 2002 e 2003».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo n. 8 (v. emend. 2.195).

2.2000/4

NANIA, TOFANI

Ritirato e trasformato nell'odg G2.104

All'emendamento 2.2000, all'articolo 2 richiamato, lettera a), *dopo le parole:* «50 milioni di euro» *aggiungere le seguenti:* «per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

2.2000/5

VANZO, TAROLLI

Respinto

All'emendamento 2.2000, al capoverso articolo 2, lettera a) *dopo le parole:* «Bambin Gesù di Roma» *inserire le seguenti:* «e dell'ospedale pediatrico Gaslini di Genova».

2.2000/500 (già 5.0.1)

BETTAMIO, BOSCETTO, TOMASSINI, BIANCONI, MANFREDI, MAFFIOLI, FERRARA, VANZO, STIFFONI, PERUZZOTTI, PEDRAZZINI, MONTI, CORRADO, MENARDI, MAGNALBÒ, BALBONI, CICCANTI, ZANOLETTI, SCARABOSIO, PETERLINI, MALAN, KOFLER, PELLICINI, TAROLLI, FALCIER

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 2.2000/501, 2.2000/502, 2.2000/503 e 2.000/504 nell'odg G2.103

*All'emendamento 2.2000, sostituire il capoverso 12-*ter *con il seguente:*

«Per l'anno 2003, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato sono esclusi dalla base imponibile; i percettori dei suddetti redditi non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararli all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente variazione:*

2003: – 50.000.

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

2.2000/501 (già 5.0.2)

BETTAMIO, BOSCETTO, TOMASSINI, BIANCONI, MANFREDI, MAFFIOLI, FERRARA, VANZO, STIFFONI, PERUZZOTTI, PEDRAZZINI, MONTI, CORRADO, MENARDI, MAGNALBÒ, BALBONI, CICCANTI, ZANOLETTI, SCARABOSIO, PETERLINI, MALAN, KOFLER, PELLICINI, TAROLLI, FALCIER

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 2.2000/500, 2.2000/502, 2.2000/503, 2.000/504 nell'odg G2.103

*All'emendamento 2.2000, sostituire il capoverso 12-*ter *con il seguente:*

«Per l'anno 2003, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato sono esclusi dalla base imponibile; i percettori dei suddetti redditi non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione,

sono comunque tenuti a dichiararli all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

2.2000/502 (già 5.0.3)
BALBONI, KAPPLER, BARELLI
Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 2.2000/500, 2.2000/501, 2.2000/503, 2.000/504 nell'odg G2.103

All'emendamento 2.2000, sostituire il capoverso 12-ter *con il seguente:*

«Per l'anno 2003, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato sono esclusi dalla base imponibile; i percettori dei suddetti redditi non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararli all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica».

Conseguentemente, all'articolo 45, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8. – Agenzia delle entrate capp. 3890, 3891; 6.2.3.4. – Agenzia delle entrate - capp. 7775), *apportare la seguente variazione:*

2003: – 50.000.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

2.2000/503 (già 5.0.4)
ZAVOLI, MARINI, MARINO
Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 2.2000/500, 2.2000/501, 2.2000/502 e 2.000/504 nell'odg G2.103

All'emendamento 2.2000, sostituire il capoverso 12-ter *con il seguente:*

«Per l'anno 2003, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato sono esclusi dalla base imponibile; i percettori dei suddetti red-

diti non possono in alcun modo essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararli all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica».

Conseguentemente, all'articolo 67, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - articolo 70 comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 – Agenzia delle entrate - cap. 7775), *apportare la seguente variazione:*

2003: – 50.000.

2.2000/504 (già 5.0.5)

ZAVOLI, MARINI, MARINO

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 2.2000/500, 2.2000/501, 2.2000/502, 2.2000/503, nell'odg G2.103

*All'emendamento 2.2000, sostituire il capoverso 12-*ter *con il seguente:*

«Per l'anno 2003, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato sono esclusi dalla base imponibile; i percettori dei suddetti redditi non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararli all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica».

Conseguentemente, all'articolo 12, al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «4 per cento» con le seguenti: «5 per cento». All'articolo 67, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 50.000.

2.2000/506 (già 5.0.7)
LONGHI, PIZZINATO, MALABARBA, BONAVITA
V testo 2

All'emendamento 2.2000, sostituire il capoverso 12-ter *con il seguente:*

«Per l'anno 2003, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato sono esclusi dalla base imponibile; i percettori dei suddetti redditi non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararli all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica».

Conseguentemente, alla tabella C – Ministero dell'economia e delle finanze - decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 – Agenzia delle entrate - cap. 7775), *apportare la seguente variazione:*

2003: – 50.000.

2.2000/506 (già 5.0.7) (testo 2)
LONGHI, PIZZINATO, MALABARBA, BONAVITA
Respinto

All'emendamento 2.2000, sostituire il capoverso 12-ter *con il seguente:*

«Per l'anno 2003, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato sono esclusi dalla base imponibile; i percettori dei suddetti redditi non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararli all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica».

Conseguentemente, alla tabella C – Ministero dell'economia e delle finanze - decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891;

6.2.3.4 – Agenzia delle entrate - cap. 7775), *apportare la seguente variazione:*

2004: – 50.000.

2.2000/505 (già 5.0.6)
GIARETTA
Precluso

*All'emendamento 2.2000, sostituire il capoverso 12-*ter *con il seguente:*

«Per l'anno 2003, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato sono esclusi dalla base imponibile; i percettori dei suddetti redditi non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararli all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica».

Conseguentemente, all'articolo 45, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 – Agenzia delle entrate - cap. 7775), *apportare la seguente variazione:*

2003: – 50.000.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

2.2000/507 (già 5.0.9)
BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN
Precluso

*All'emendamento 2.2000, sostituire il capoverso 12-*ter *con il seguente:*

«Per l'anno 2003, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato sono esclusi dalla base imponibile; i percettori dei suddetti redditi non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione,

sono comunque tenuti a dichiararli all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

2.2000/6
ZAVOLI
Inammissibile

All'emendamento 2.2000, all'articolo 2 richiamato, lettera b), *capoverso 12*-ter, *sostituire le parole da:* «concorrono a formare» *fino al termine della lettera, con le seguenti:* «sono esclusi dalla base imponbile; i percettori dei suddetti redditi non possono essere in alcun caso considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararli all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica».

Conseguentemente, all'articolo 12, al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «4 per cento» *con le seguenti:* «5 per cento».

All'articolo 67, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 30.000.

2.2000/7
ZAVOLI
Inammissibile

All'emendamento 2.2000, all'articolo 2 richiamato, lettera b), *capoverso 12*-ter, *sostituire la cifra:* «8.000» *con la seguente:* «25.000».

Conseguentemente, all'articolo 12, al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «4 per cento» *con le seguenti:* «5 per cento».

All'articolo 67, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 30.000.

2.2000/8

ZAVOLI

Inammissibile

All'emendamento 2.2000, all'articolo 2 richiamato, lettera b), *capoverso 12*-ter, *sostituire la cifra:* «8.000» *con la seguente:* «20.000».

Conseguentemente, all'articolo 12, al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «4 per cento» *con le seguenti:* «5 per cento».

All'articolo 67, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 25.000.

2.2000/9

VANZO, TIRELLI

Inammissibile

All'emendamento 2.2000, all'articolo 2 richiamato, lettera b), *capoverso 12*-ter, *sostituire le parole:* «8.000 euro» *con le seguenti:* «20.000 euro».

2.2000/10

PIZZINATO, GIARETTA

Respinto

All'emendamento 2.2000, all'articolo 2 richiamato, lettera b), *capoverso 12*-ter, *sostituire le parole:* «8.000 euro» *con le seguenti:* «12.000 euro».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

2.2000/11 (testo 2)

BETTAMIO, BOSCETTO

Inammissibile

All'emendamento 2.2000, al capoverso 12-ter, *sostituire le parole:* «8.000 euro» *con le seguenti:* «12.000 euro».

Conseguentemente sempre all'emendamento 2.2000, all'articolo 12-bis, *lettera* c), *n. 2, sostituire le parole:* «13.500» *e:* «4.200» *con le seguenti:* «15.500» *e:* «6.200».

2.2000/509 (già 5.0.12)

BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, IOVENE

Le parole da: «*All'emendamento*» a: «produttive» respinte; seconda parte preclusa

All'emendamento 2.2000, dopo il capoverso 12-ter *inserire il seguente:*

«Le indennità percepite dai volontari impiegati all'estero dalle organizzazioni non governative non sono soggette all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'imposta regionale sulle attività produttive».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

2.2000/508 (già 5.0.10)

TOIA, DANIELI Franco, BAIO DOSSI, CAMBURSANO, CAVALLARO, GIARETTA

Precluso

All'emendamento 2.2000, dopo il capoverso 12-ter *inserire il seguente:*

«Le indennità percepite dai volontari impiegati all'estero dalle organizzazioni non governative non sono soggette all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'imposta regionale sulle attività produttive».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

2.2000/12

SCALERA

Inammissibile

All'emendamento 2.2000, all'articolo 2 richiamato, al comma 12-quinquies, *aggiungere il seguente periodo:* «Al comma 4, dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente individuazioni di attività esenti che» *dopo le parole:* «importati senza il diritto alla detrazione totale della relativa imposta ai sensi degli articoli 19, 19-*bis*1,19-*bis*2." *aggiungere, in fine:* "le attività disciplinate dall'articolo 4 dell'articolo 4 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n.29 con effetto dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2002"».

2.2000/13

VANZO, TIRELLI

V. testo 2

All'emendamento 2.2000, alla lettera b), *dopo il capoverso 12*-quinquies, *aggiungere i seguenti:*

«12-*sexies.* A decorrere dal 1º gennaio 2003 è stanziato l'importo di 50 milioni di euro annui, per la concessione di un regime tributario più favorevole per i premi di assicurazione stipulati a favore di figli a carico portatori di *handicap* grave ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonchè per le rendite dagli stessi percepite a fronte dei medesimi contratti di assicurazione.

12-*septies.* La misura del regime tributario prà favorevole è determinata con decreto del presidente del Consiglio dei ministri. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti di cui al comma precedente».

Conseguentemente, all'emendamento 2.2000, all'articolo 12-bis, *lettera* c), *punto 2), sostituire le parole:* «13.500» *e le parole:* «4.200», *con le seguenti:* «27.000» *e le parole:* «8.400».

Compensazione del Gruppo Lega Padana (v. emend. 1.0.3).

2.2000/13 (testo 2)
VANZO, TIRELLI
Respinto

All'emendamento 2.2000, alla lettera b), *dopo il capoverso 12*-quinquies, *aggiungere i seguenti:*

«12-*sexies.* A decorrere dal 1º gennaio 2003 è stanziato l'importo di 50 milioni di euro annui, per la concessione di un regime tributario più favorevole per i premi di assicurazione stipulati a favore di figli a carico portatori di *handicap* grave ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonchè per le rendite dagli stessi percepite a fronte dei medesimi contratti di assicurazione.

12-*septies.* La misura del regime tributario prà favorevole è determinata con decreto del presidente del Consiglio dei ministri. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti di cui al comma precedente».

Compensazione del Gruppo Lega Padana (v. emend. 1.0.3).

2.2000/14
VANZO, FRANCO Paolo
Inammissibile

All'emendamento 2.2000, alla lettera b), *dopo il capoverso 12*-quinquies, *aggiungere i seguenti:*

«12-*sexies.* A decorrere dal 1º gennaio 2003 è stanziato l'importo di 50 milioni di euro annui, per la concessione di un regime tributario più favorevole per i premi di assicurazione stipulati a favore di figli a carico portatori di *handicap* grave ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono detraibili nella misura del 41 per cento per un importo complessivamente non superiore a 3.600 euro.

12-*septies.* A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, le rendite di cui alla lettera *h)* del comma 1 dell'articolo 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, se percepite da soggetto portatore di *handicap* grave ai sensi dell'articolo 3 della legge n.104 del 1992, successivamente al decesso del familiare che lo aveva a carico, concorrono alla determinazione del reddito complessivo, ai fini delle imposte sui redditi, nella misura del 50 per cento».

Conseguentemente, all'emendamento 2.2000, all'articolo 12-bis*, lettera* c), *punto 2), sostituire le parole:* «13.500» *e le parole:* «4.200», *con le seguenti:* «27.000» *e le parole:* «8.400».

2.2000/15
BATTAGLIA Antonio, LAURO
Inammissibile

All'emendamento 2.2000, all'articolo 2 richiamato, lettera b), *dopo il capoverso 12*-quinquies, *inserire il seguente:*

«12-*sexies.* Al comma 2, lettera *a)* dell'articolo 48 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, le parole da "per un importo" e "e successive modificazioni" sono soppresse».

2.2000/16
SALERNO, EUFEMI
Respinto

All'emendamento 2.2000, all'articolo 12-bis *richiamato, lettera* b), *dopo il punto 1, inserire il seguente:*

«1-*bis.* Al comma 3, capoverso 6, sostituire la parola: "venti", *con la seguente:* "quaranta"».

2.2000/17
EUFEMI, IERVOLINO
Sost. id. em. 2.2000/16

All'emendamento 2.2000, all'articolo 12-bis *richiamato, lettera* b), *dopo il punto 1, inserire il seguente:*

«1-*bis.* Al comma 3, capoverso 6, sostituire la parola: "venti", *con la seguente:* "quaranta"».

Compensazione del senatore Eufemi (v. emend. 2.139).

2.2000/18
FERRARA
Respinto

All'emendamento 2.2000, al capoverso: «articolo 12-bis*, lettera* b), *n. 2), sostituire la parola:* «gennaio» *con la seguente:* «aprile».

2.2000/19
SCALERA
Inammissibile

All'emendamento 2.2000, all'articolo 12-bis, *richiamato, alla lettera* c)*, punto 1), aggiungere in fine il seguente periodo:* «Al comma 48, dell'articolo 52, della lege 28 dicembre 2001, n. 448, sostituire le parole "al giorno, da computare fino alla data della successiva richiesta di collaudo" con le parole "al mese, calcolando le relative frazioni, da computare fino alla data della successiva richiesta di collaudo "L'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato provvederà con apposito decreto dirigenziale a disciplinare la compensazione delle maggiori somme versate con i prelievo di cui al comma 3, dell'articolo 4, del decreto ministeriale 16 novembre 2000"».

2.2000/20
SCALERA
Inammissibile

All'emendamento 2.2000, all'articolo 12-bis *richiamato alla lettera* c)*, punto 1), aggiungere in fine il seguente periodo:* «Al comma 5-*bis,* dell'articolo 1, della legge 8 agosto 2002, n. 178, nel terzo periodo sostituire la parola "mensili" con "annuali" L'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato provvederà con apposito decreto dirigenziale a disciplinare la compensazione delle maggiori somme versate con ilprelievo di cui al comma 3, dell'articolo 4, del decreto ministeriale 16 novembre 2000"».

2.2000/21
PEDRINI
Inammissibile

All'emendamento 2.2000, all'articolo 12-bis *richiamato, lettera* c), *sopprimere il punto 2).*

2.2000/22
EUFEMI, IERVOLINO
Respinto

All'articolo 12-bis) *richiamato lettera* c), *sopprimere il punto 2).*

Compensazione del senatore Eufemi (v. emend. 2.139).

2.2000/23
GIRFATTI
Inammissibile

All'emendamento 2.2000 all'articolo 12-bis *richiamato, alla lettera* c)*, sopprimere il punto 2.*

2.2000/1/100
CURTO
Inammissibile

All'emendamento 2.2000/1 all'articolo 12-bis *richiamato, lettera* c)*, sostituire il punto 2) con il seguente:* «nei commi 2 e 3, le parole "13.500", e "4.200" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "6.700" e 2.000"».

2.2000/1/101
BOBBIO Luigi
Inammissibile

All'emendamento 2.2000/1, all'articolo 12-bis *richiamato, lettera* c)*, sostituire il punto 2) con il seguente:* «nei commi 2 e 3, le parole "13.500", e "4.200" *sono sostituite rispettivamente dalle seguenti:* "6.700" e "2.000"».

2.2000/1/200
CANTONI
Inammissibile

All'emendamento 2.200/1, lettera c) *n. 2) sostituire le parole:* «13.500» *e:* «4.200»*rispettivamente con le seguenti:* «13.600» *e:* «4.300».

Conseguentemente, all'emendamento 59.2002 aggiungere in fine il seguente comma:

«45-*quater.* All'articolo 18 della legge 23 marzo 1981, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le società previste dalla presente legge possono iscrivere in apposito conto nel proprio bilancio tra le componenti attive quali oneri pluriennali da ammortizzare, con il consenso del collegio sindacale, l'ammontare delle svalutazioni dei diritti pluriennali delle prestazioni degli sportivi professionisti, determinato sulla base di un'apposita perizia giurata. Le società che si avvalgono della facoltà di cui al periodo precedente debbono procedere all'ammortamento della sva-

lutazione iscritta entro dieci esercizi in quote costanti a partire dall'esercizio in corso dall'esercizio 2002-2003"».

2.2000/1/300
CANTONI
Inammissibile

All'emendamento 2.2000/1 capoverso 12-bis*, lettera* c)*, n. 2) sostituire le parole:* «13.500» *e:* «4.200» *rispettivamente con le seguenti:* «13.600» *e:* «4.300».

Conseguentemente all'emendamento 59.2002 aggiungere in fine il seguente comma:

«45-*quater.* A decorrere dall'anno 2003 le polizze di cui all'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 91, costituiscono forme esonerative dell'obbligo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, a condizione che garantiscano le prestazioni dell'assicurazioneobbligatoria gestita dall'INAIL, offrendone livelli di copertura non inferiore».

2.2000/1/1
VANZO, TIRELLI
Respinto

Al sub-emendamento 2.200/1 sopprimere il capoverso 1 (Tabella D).

2.2000/1/4
SODANO Tommaso, MALABARBA
Respinto

All'emendamento 2.2000/1 al numero 1, Tabella D, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, legge 396 del 1990 sostituire 2003: «+ 10.000» *con 2003:* «+ 55.000».

Conseguentemente alla Tabella B, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre di pari importo.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

2.2000/1/2

DE PETRIS, FALOMI, BATTISTI

Respinto

Al subemendamento 2.2000/1, al numero 1), (Tabella D), sostituire le parole: «2003:+10.000» *con le seguenti:*

«2003: + 20.000;
2004: + 50.000;
2005: + 50.000».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo n. 8 (v. emend. 2.195).

2.2000/1/3

BATTISTI, DE PETRIS, FALOMI

Respinto

Al subemendamento 2.2000/1, al numero 1), (Tabella D), voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – *Legge n. 396 del 1990. Interventi per Roma Capitale della Repubblica (settore n. 25) (3.2.3.20 – Fondo per Roma Capitale – cap. 76579 apportare le seguenti variazioni incrementali agli importi già previsti:*

«2003: + 10.000;
2004: + 20.000;
2005: + 20.000».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

2.2000/1/6 (già 19.432)

DE PETRIS, BATTISTI, FALOMI, BRUTTI Massimo, DE ZULUETA, LABELLARTE, RIGHETTI, SALVI

Respinto

All'emendamento 2.2000/1, sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) all'articolo 59, comma 45, sostituire le parole: "20 milioni per l'anno 2003" con le seguenti: "60 milioni a decorrere dall'anno 2003"».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo n. 8 (v. emend. 2.195).

2.2000/1/5
FALOMI, BATTISTI, DE PETRIS
Respinto

Al subemendamento 2.2000/1, numero 2), (Tabella D), al numero 2), sostituire le parole: «e di 20 milioni di euro» *con le seguenti:* «e di 46,7 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo n. 8 (v. emend. 2.195).

2.2000/1 (testo 2 corretto)
IL RELATORE
Approvato

All'emendamento 2.2000, all'articolo 12-bis, *comma 4, capoverso articolo 12*-bis, *lettera* c), *n. 2, sostituire le parole:* «9.900» *e* «4.000» *rispettivamente con le seguenti:* «10.000» *e* «4.100».

Conseguentemente al capoverso tabella D apportare le seguenti modificazioni:

1) *Alla tabella D, voce:* Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma, Capitale della Repubblica (settore n. 25) (3.2.3.20 - Fondo per Roma Capitale - cap. 7657) *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 10.000;

2) all'articolo 59, comma 45 aggiungere alla fine le seguenti parole: «e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005»;

Conseguentemente:

a) al capoverso articolo 59, dopo il n. 2), inserire il seguente: 2-bis) dopo il comma 40, inserire il seguente:

«40-*bis*. Con decreto del Ministro degli affari esteri, da emanare entro il 28 febbraio 2003, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla variazione in aumento della tariffa di cui all'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, e successive modificazioni ed in particolare al riallineamento degli importi da percepire per il rilascio dei visti nazionale di lunga durata alle somme riscosse, per le analoghe finalità dagli altri Stati che aderiscono alla Convenzione di applicazione dell'accordo di Shengen.

40-*ter*. Il 10 per cento delle maggiori entrate, determinate prendendo a base la differenza tra la somma accertata e quella rilevata nell'anno immediatamente precedente, provenienti dalla riscossione dei diritti consolari in relazione all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 40-*bis*, certificate con decreto del Ministro degli affari esteri, è prioritariamente

destinato, attraverso gli strumenti della contrattazione integrativa, all'incentivazione della produttività del personale non dirigente in servizio presso il predetto Ministero, in ragione dei maggiori impegni derivanti dallo svolgimento del semestre di Presidenza dell'unione europea e dalle attività di contrasto all'immigrazione clandestina alle quali sono chiamate le rappresentanze diplomatiche e consolari. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

b) agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto previsto al numero 2) per gli anni 2004 e 2005 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 12-*bis*.

2.2000/26

EUFEMI, IERVOLINO

V. testo 2

All'emendamento 2.2000, all'articolo 12-bis *richiamato, lettera* e), *sopprimere il punto 1).*

Compensazione del senatore Eufemi (v. emend. 2.139).

2.2000/26 (testo 2)

EUFEMI, IERVOLINO

Respinto

All'emendamento 2.2000, all'articolo 12-bis *richiamato, lettera* e), *sopprimere il punto 1).*

2.2000/27

PEDRINI

Id. em. 2.2000/26

All'emendamento 2.2000, all'articolo 12-bis *richiamato, lettera* e), *sopprimere il punto 1).*

2.2000/28
GIRFATTI
Id. em. 2.2000/26

All'emendamento 2.2000, all'articolo 12-bis *modificazioni alla lettera* e), *sopprimere il punto 1).*

2.2000/29
SCALERA
Respinto

All'emendamento 2.2000, all'articolo 12-bis *richiamato, dopo la lettera* f) *inserire la seguente:*

«*f*-bis) dopo il comma 16, inserire il seguente:

"16-*bis.* Nell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 241 del 1997, aggiungere la seguente lettera:

'*h*-quater) con il prelievo di cui al comma 3, dell'articolo 4, del decreto ministeriale 16 novembre 2000'"».

2.2000/30
SCALERA
Respinto

All'emendamento 2.2000, all'articolo 12-bis *richiamato, dopo la lettera* f) *inserire la seguente:*

«*f*-bis) dopo il comma 16, inserire il seguente:

"16-*bis.* Il prelievo di cui al comma 3 dell'articolo 4, del decreto ministeriale 16 novembre 2000 potrà essere versato ai sensi del comma 4, articolo 47 del decreto legislativo n. 213 del 1998"».

2.2000/31
FERRARA, ZORZOLI
V. testo 2

All'emendamento 2.200, lettera g), *sostituire da 7*-bis *a 7*-undecies *con i seguenti:*

«7-*bis.* L'esercizio delle concessioni per l'accettazione delle scommesse sulle corse dei cavalli e per l'accettazione di scommesse su competizioni sportive organizzate dal CONI, rispettivamente attribuite ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, numero 169,

e del Decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, numero 174 e successive modificazioni e regolato dalle disposizioni seguenti.

7-*ter*. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 8, del Decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1998, numero 169 e all'articolo 2, comma 6, del Decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, numero 174, non si applicano alle società le cui azioni sono quotate in borsa o in altro mercato regolamentato comunitario o sono detenute da soggetti concessionari della raccolta di scommesse. Qualora, durante l'esercizio della concessione, il concessionario, direttamente, oppure attraverso soggetti controllati o collegati, acquisti la titolarità di un numero di concessioni superiore al 15% nell'ambito nazionale, l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole e forestali e con il CONI procede alla revoca delle concessioni eccedenti la percentuale massima consentita.

7-*quater*. Le concessioni per la raccolta delle scommesse sono attribuite per la prima volta mediante gara di evidenza pubblica, ancorché il servizio relativo non sia compreso tra quelli elencati nell'Allegato 1 al decreto legislativo 17 marzo 1995, numero 157. Le concessioni in tal modo attribuite, comprese quelle di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, numero 169, e al Decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, numero 174, possono essere rinnovate alla scadenza per nove anni. Il provvedimento di rinnovo è subordinato alla verifica del rispetto, da parte del concessionario, delle leggi di pubblica sicurezza e delle disposizioni normative dirette ad evitare rischi di criminalità e di frode, all'accertamento del regolare adempimento delle obbligazioni assunte dal concessionario medesimo e alla valutazione positiva dell'andamento economico della gestione della concessione. L'articolo 8, comma 3, del decreto legge 28 dicembre 2001, numero 452, convertito in legge 27 febbraio 2002, numero 16, è abrogato».

7-*quinques*. Le scommesse possono essere effettuate al totalizzatore nazionale e a quota fissa; è vietato l'utilizzo del sistema a riferimento, ad eccezione delle multiple libere con più di due eventi. Nei glomi di svolgimento delle corse dei cavalli le scommesse ippiche a totalizzatore possono essere accettate presso gli sportelli degli ippodromi anche sulle corse in svolgimento su altri ippodromi. Per l'esercizio del servizio di accettazione delle scommesse a totalizzatore è dovuto al concessionario un corrispettivo pari al 50 per cento del prelievo sull'introito lordo annuo delle scommesse; per le scommesse a quota fissa è rispettivamente destinato al CONI e all'UNIRE il 33 per cento del detto prelievo. I prelievi debbo essere versati entro il giorno 10 di ogni mese relativamente alle scommesse accettate nel mese precedente. L'ammontare della cauzione dovuta dal concessionario e rideterminato come segue, con riferimento al movimento annuale delle scommesse accettate: fino ad 0 2.500.000,00, cauzione di 1 25.000,00; da L. 2.500.001 ad 1 5.000.000,00, cauzione di 50.000,00; oltre ad 5.000.000,00, cauzione di 5 100.000,00. A partire dall'anno 2002, il canone dovuto dai concessionari

ippici ai sensi dell'articolo 4 del Decreto interministeriale 16 dicembre 1999 è compreso nella quota di prelievo destinata all'UNIRE.

7-*sexies.* L'aliquota di imposta unica prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera *b)* punto 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1998, numero 504, è stabilita nella misura del 10 per cento.

7-*septies.* A decorrere dal 1º gennaio 2002, e per ciascun anno di durata della concessione, a fronte dell'incremento del volume delle scommesse raccolte, il concessionario è tenuto al pagamento di un corrispettivo minimo garantito pari al prelievi dovuti all'autorità concedente sulle scommesse effettivamente accettate nell'anno precedente, incrementato annualmente dell'aumento percentuale medio realizzatosi su base provinciale.

7-*octies.* Al fine della razionalizzazione della distribuzione territoriale delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse, l'esercizio della concessione, previa comunicazione alla Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato da effettuare almeno trenta giorni prima della data prevista, può essere trasferito in altri locali nell'ambito o di altro comune della stessa provincia ove non sia attività altro concessionario dello stesso tipo di scommesse,. ovvero dello stesso comune con il consenso espresso dei concessionari ivi presenti. Il trasferimento non è consentito ove i nuovi locali si trovino ad una distanza pedonale inferiore a 5.000 metri da altra Agenzia concessionaria di scommesse ippiche e/o sportive. Limitatamente all'anno 2003, i locali di esercizio della concessione possono essere trasferiti anche in altro comune della stessa regione alle condizioni stabilite nel periodo precedente.

7-*nonies.* Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale,* la convenzione-tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a quota fissa, approvata con decreto ministeriale 20 aprile 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 aprile 1999, n. 93, e la convenzione-tipo che accede alle concessioni per l'esercizio delle scommesse sportive, approvata con decreto direttoriale 7 aprile 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 aprile 1999, n. 86, sono unificate e ridefinite al fine di:

a) recepire le disposizioni della presente legge;

b) assicurare l'equo contemperamento degli interessi delle parti, eliminando le clausole che aggravano senza ragione la posizione dei concessionari;

c) consentire nei locali di esercizio della concessione, in presenza delle licenze e autorizzazioni previste, l'accettazione di giochi e concorsi pronostici e l erogazione di servizi connessi all'esercizio delle scommesse e servizi di ristoro riservati agli scommettitori;

d) prevedere la possibilità che, su autorizzazione dell'autorità concedente, le scommesse ippiche e sportive possano essere accettate negli stessi locali da parte di concessionari diversi, purché rappresentati da un unico soggetto agli effetti di quanto disposto dall'articolo 93, comma 2,

del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, numero 773;

e) istituire un Comitato permanente di consultazione, composto da rappresentanti dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, del CONI dell'UNIRE e delle Associazioni di categoria dei concessionari maggiormente rappresentative, al fine di seguire costantemente I evoluzione del mercato delle scommesse e la congruità e l'efficienza della rete di accettazione;

f) prevedere, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 25 maggio 1999, numero 185, la possibilità, da parte dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse ippiche e sportive, di istituire punti remoti di accettazione delle scommesse nel territorio della provincia di esercizio della concessione, fino ad un massimo di due, collegati in via telematica e in tempo reale con l'agenzia concessionaria, disciplinandone l'attività.

7-*decies.* Entro sessanta giomi successivi dalla ridefinizione delle convenzionitipo, l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato provvede, nel rispetto delle garanzie procedimentali di cui agli articoli da 7 a 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, alla verifica della posizione dei singoli concessionari; l'atto conclusivo di tale verifica verrà allegato, come parte integrante e sostanziale, alla nuova convenzione che il concessionario, all'uopo convocato, dovrà sottoscrivere in segno di piena e completa accettazione. All'atto della sottoscrizione della nuova convenzione, il concessionario deve fornire la prova dell'avvenuto versamento di tutte le somme dovute per quote di prelievo fino al 31 dicembre 2002 e per integrazione a titolo di minimo garantito per gli anni 2000 e 2001. Il mancato integrale versamento di dette somme costituisce causa di decadenza dalla concessione.

7-*undicies.* A fronte della verifica di cui al comma precedente, al concessionario è riconosciuta la facoltà di recedere dalla concessione, da esercitare, a pena di decadenza, entro la data stabilita per la sottoscrizione della nuova convenzione. Dalla data della dichiarazione di recesso si intende revocato l'atto di concessione alla raccolta di scommesse. Contestualmente alla dichiarazione di recesso, il concessionario dovrà fomire la prova dell'avvenuto versamento delle quote di prelievo maturate e di una somma pari al 15 per cento dell'integrazione per minimo garantito dovuta per gli anni 2000 e 2001. Tale ultima somma, a fronte di presentazione di idonea garanzia, che preveda l'espressa clausola del pagamento a prima richiesta, ogni eccezione esclusa, potrà essere corrisposta in tre rate annuali di pari importo, scadenti rispettivamente il 31 dicembre 2003, il 31 dicembre 2004, il 31 dicembre 2005. Le dichiarazioni di adesione o di recesso rilasciate dai concessionari in base alle disposizioni contenute nel decreto interdirigenziale 6 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 giugno 2002, n. 139, e successive modificazioni,

producono gli effetti giuridici previsti dalle disposizioni stesse, ove siano confermate con atto esplicito ricevuto dall'amministrazione».

2.2000/31 (testo 2)
FERRARA, ZORZOLI
Respinto

All'emendamento 2.200, lettera g), *sostituire da 7*-bis *a 7*-undecies *con i seguenti:*

«7-*bis.* L'esercizio delle concessioni per l'accettazione delle scommesse sulle corse dei cavalli e per l'accettazione di scommesse su competizioni sportive organizzate dal CONI, rispettivamente attribuite ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, numero 169, e del Decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, numero 174 e successive modificazioni e regolato dalle disposizioni seguenti.

7-*ter.* Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 8, del Decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1998, numero 169 e all'articolo 2, comma 6, del Decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, numero 174, non si applicano alle società le cui azioni sono quotate in borsa o in altro mercato regolamentato comunitario o sono detenute da soggetti concessionari della raccolta di scommesse. Qualora, durante l'esercizio della concessione, il concessionario, direttamente, oppure attraverso soggetti controllati o collegati, acquisti la titolarità di un numero di concessioni superiore al 15% nell'ambito nazionale, l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole e forestali e con il CONI procede alla revoca delle concessioni eccedenti la percentuale massima consentita.

7-*quater.* Le concessioni per la raccolta delle scommesse sono attribuite per la prima volta mediante gara di evidenza pubblica, ancorché il servizio relativo non sia compreso tra quelli elencati nell'Allegato 1 al decreto legislativo 17 marzo 1995, numero 157. Le concessioni in tal modo attribuite, comprese quelle di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, numero 169, e al Decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, numero 174, possono essere rinnovate alla scadenza per nove anni. Il provvedimento di rinnovo è subordinato alla verifica del rispetto, da parte del concessionario, delle leggi di pubblica sicurezza e delle disposizioni normative dirette ad evitare rischi di criminalità e di frode, all'accertamento del regolare adempimento delle obbligazioni assunte dal concessionario medesimo e alla valutazione positiva dell'andamento economico della gestione della concessione. L'articolo 8, comma 3, del decreto legge 28 dicembre 2001, numero 452, convertito in legge 27 febbraio 2002, numero 16, è abrogato».

7-*quinques.* Le scommesse possono essere effettuate al totalizzatore nazionale e a quota fissa; è vietato l'utilizzo del sistema a riferimento, ad eccezione delle multiple libere con più di due eventi. Per l'esercizio

del servizio di accettazione delle scommesse a totalizzatore è dovuto al concessionario un corrispettivo pari al 50 per cento del prelievo sull'introito lordo annuo delle scommesse; per le scommesse a quota fissa è rispettivamente destinato al CONI e all'UNIRE il 33 per cento del detto prelievo. I prelievi debbo essere versati entro il giorno 10 di ogni mese relativamente alle scommesse accettate nel mese precedente. L'ammontare della cauzione dovuta dal concessionario e rideterminato come segue, con riferimento al movimento annuale delle scommesse accettate: fino ad 0 2.500.000,00, cauzione di 1 25.000,00; da L. 2.500.001 ad 1 5.000.000,00, cauzione di 50.000,00; oltre ad 5.000.000,00, cauzione di 5 100.000,00. A partire dall'anno 2002, il canone dovuto dai concessionari ippici ai sensi dell'articolo 4 del Decreto interministeriale 16 dicembre 1999 è compreso nella quota di prelievo destinata all'UNIRE.

7-*sexies.* A decorrere dal 1º gennaio 2002, e per ciascun anno di durata della concessione, a fronte dell'incremento del volume delle scommesse raccolte, il concessionario è tenuto al pagamento di un corrispettivo minimo garantito pari al prelievi dovuti all'autorità concedente sulle scommesse effettivamente accettate nell'anno precedente, incrementato annualmente dell'aumento percentuale medio realizzatosi su base provinciale.

7-*septiess.* Al fine della razionalizzazione della distribuzione territoriale delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse, l'esercizio della concessione, previa comunicazione alla Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato da effettuare almeno trenta giorni prima della data prevista, può essere trasferito in altri locali nell'ambito o di altro comune della stessa provincia ove non sia attività altro concessionario dello stesso tipo di scommesse,. ovvero dello stesso comune con il consenso espresso dei concessionari ivi presenti. Il trasferimento non è consentito ove i nuovi locali si trovino ad una distanza pedonale inferiore a 5.000 metri da altra Agenzia concessionaria di scommesse ippiche e/o sportive. Limitatamente all'anno 2003, i locali di esercizio della concessione possono essere trasferiti anche in altro comune della stessa regione alle condizioni stabilite nel periodo precedente.

7-*octies.* Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale,* la convenzione-tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a quota fissa, approvata con decreto ministeriale 20 aprile 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 aprile 1999, n. 93, e la convenzione-tipo che accede alle concessioni per l'esercizio delle scommesse sportive, approvata con decreto direttoriale 7 aprile 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 aprile 1999, n. 86, sono unificate e ridefinite al fine di:

a) recepire le disposizioni della presente legge;

b) assicurare l'equo contemperamento degli interessi delle parti, eliminando le clausole che aggravano senza ragione la posizione dei concessionari;

c) consentire nei locali di esercizio della concessione, in presenza delle licenze e autorizzazioni previste, l'accettazione di giochi e concorsi pronostici e l erogazione di servizi connessi all'esercizio delle scommesse e servizi di ristoro riservati agli scommettitori;

d) prevedere la possibilità che, su autorizzazione dell'autorità concedente, le scommesse ippiche e sportive possano essere accettate negli stessi locali da parte di concessionari diversi, purché rappresentati da un unico soggetto agli effetti di quanto disposto dall'articolo 93, comma 2, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, numero 773;

e) istituire un Comitato permanente di consultazione, composto da rappresentanti dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, del CONI dell'UNIRE e delle Associazioni di categoria dei concessionari maggiormente rappresentative, al fine di seguire costantemente I evoluzione del mercato delle scommesse e la congruità e l'efficienza della rete di accettazione;

f) prevedere, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 25 maggio 1999, numero 185, la possibilità, da parte dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse ippiche e sportive, di istituire punti remoti di accettazione delle scommesse nel territorio della provincia di esercizio della concessione, fino ad un massimo di due, collegati in via telematica e in tempo reale con l'agenzia concessionaria, disciplinandone l'attività.

7-*nonies.* Entro sessanta giorni successivi dalla ridefinizione delle convenzioni tipo, l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato provvede, nel rispetto delle garanzie procedimentali di cui agli articoli da 7 a 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, alla verifica della posizione dei singoli concessionari; l'atto conclusivo di tale verifica verrà allegato, come parte integrante e sostanziale, alla nuova convenzione che il concessionario, all'uopo convocato, dovrà sottoscrivere in segno di piena e completa accettazione. All'atto della sottoscrizione della nuova convenzione, il concessionario deve fornire la prova dell'avvenuto versamento di tutte le somme dovute per quote di prelievo fino al 31 dicembre 2002 e per integrazione a titolo di minimo garantito per gli anni 2000 e 2001. Il mancato integrale versamento di dette somme costituisce causa di decadenza dalla concessione.

7-*decies.* A fronte della verifica di cui al comma precedente, al concessionario è riconosciuta la facoltà di recedere dalla concessione, da esercitare, a pena di decadenza, entro la data stabilita per la sottoscrizione della nuova convenzione. Dalla data della dichiarazione di recesso si intende revocato l'atto di concessione alla raccolta di scommesse. Contestualmente alla dichiarazione di recesso, il concessionario dovrà fornire la prova dell'avvenuto versamento delle quote di prelievo maturate e di una somma pari al 15 per cento dell'integrazione per minimo garantito dovuta per gli anni 2000 e 2001. Tale ultima somma, a fronte di presentazione di idonea garanzia, che preveda l'espressa clausola del pagamento

a prima richiesta, ogni eccezione esclusa, potrà essere corrisposta in tre rate annuali di pari importo, scadenti rispettivamente il 31 dicembre 2003, il 31 dicembre 2004, il 31 dicembre 2005. Le dichiarazioni di adesione o di recesso rilasciate dai concessionari in base alle disposizioni contenute nel decreto interdirigenziale 6 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 giugno 2002, n. 139, e successive modificazioni, producono gli effetti giuridici previsti dalle disposizioni stesse, ove siano confermate con atto esplicito ricevuto dall'amministrazione».

2.2000/32
FERRARA, ZORZOLI
V. testo 2

All'emendamento 2.200, lettera g), *al comma 7*-bis, *sostituire le parole:* «delle concessioni relative all'esercizio della» *con:* «dei locali di esercizio delle concessioni di» *e sopprimere le parole da:* «del Ministero dell'economia» *fino:* «a politiche agricole» *e sostituirle con:* «delle Amministrazioni concedenti», *e infine sopprimere le parole da:* «tenuto conto» *fino a:* «della zona».

Al comma 7-*quater* sopprimere le parole: *«nel rispetto delle discipline derivanti da ogni fonte di pianificazione e locale vigente»* e sostituire con le parole: *«dalle autorità competenti».*

Aggiungere alla fine al comma 7-*quinquies,* le seguenti parole: *«Le concessioni per la raccolta delle scommesse sono attribuite per la prima volta mediante gara di evidenza pubblica, ancorché il servizio relativo non sia compreso tra quelli elencati nell'Allegato 1 al decreto legislativo 17 marzo 1995, numero 157. Le concessioni in tal modo attribuite, comprese quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, numero 169, e al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, numero 174, possono essere rinnovate alla scadenza per nove anni. Il provvedimento di rinnovo è subordinato alla verifica del rispetto, da parte del concessionario, delle leggi di pubblica sicurezza e delle disposizioni normative dirette ad evitare rischi di criminalità e di frode, all'accertamento del regolare adempimento delle obbligazioni assunte dal concessionario medesimo e alla valutazione positiva dell'andamento economico della gestione della concessione».*

Sostituire il comma 7-decies con il seguente:

«Per l'esercizio del servizio di accettazione delle scommesse è dovuto al concessionario un corrispettivo pari al 50 per cento del prelievo sull'introito lordo annuo delle scommesse; per le scommesse a quota fissa è rispettivamente destinato al CONI e all'UNIRE il 33 per cento del detto prelievo. A decorrere dal 1º gennaio 2002, e per ciascun anno di durata della concessione, a fronte dell'incremento del volume delle scommesse raccolte, il concessionario è tenuto al pagamento di un corrispettivo mi-

nimo garantito pari al prelievi dovuti all'autorità concedente sulle scommesse effettivamente accettate nell'anno precedente, incrementato annualmente dell'aumento percentuale medio realizzatosi su base provinciale. L'aliquota di imposta unica prevista dall'articolo 4, comma 1 lettera *b),* numero 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1998, numero 504, è stabilita nella misura del 10 per cento».

2.2000/32 (testo 2)
FERRARA, ZORZOLI
Respinto

All'emendamento 2.200, lettera g), *al comma 7*-bis, *sostituire le parole:* «delle concessioni relative all'esercizio della» *con:* «dei locali di esercizio delle concessioni di» *e sopprimere le parole da:* «del Ministero dell'economia» *fino:* «a politiche agricole» *e sostituirle con:* «delle Amministrazioni concedenti», *e infine sopprimere le parole da:* «tenuto conto» *fino a:* «della zona».

Al comma 7-*quater* sopprimere le parole: *«nel rispetto delle discipline derivanti da ogni fonte di pianificazione e locale vigente»* e sostituire con le parole: *«dalle autorità competenti».*

Aggiungere alla fine al comma 7-*quinquies,* le seguenti parole: *«Le concessioni per la raccolta delle scommesse sono attribuite per la prima volta mediante gara di evidenza pubblica, ancorché il servizio relativo non sia compreso tra quelli elencati nell'Allegato 1 al decreto legislativo 17 marzo 1995, numero 157. Le concessioni in tal modo attribuite, comprese quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, numero 169, e al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, numero 174, possono essere rinnovate alla scadenza per nove anni. Il provvedimento di rinnovo è subordinato alla verifica del rispetto, da parte del concessionario, delle leggi di pubblica sicurezza e delle disposizioni normative dirette ad evitare rischi di criminalità e di frode, all'accertamento del regolare adempimento delle obbligazioni assunte dal concessionario medesimo e alla valutazione positiva dell'andamento economico della gestione della concessione».*

2.2000/33
SCALERA
Approvato

All'emendamento 2.2000, lettera g), *capoverso 7*-quinquies, *dopo le parole:* «possono partecipare anche» *inserire le seguenti:* «le società di capitali e».

2.2000/34
GIRFATTI
Approvato

All'emendamento 2.2000, lettera g), *al comma 7*-quinquies, *sostituire le parole:* «con azioni quotate in borsa o in altri mercati regolamentati» *con le seguenti:* «di capitale».

2.2000 (testo 2)
IL RELATORE
Approvato con subemendamenti

All'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 10 con il seguente:*

«10. Per il solo anno 2002 è posto a carico dello Stato, in via aggiuntiva rispetto a quanto stabilito dall'Accordo tra Governo, Regioni, e Province Autonome di Trento e Bolzano dell'8 agosto 2001, l'importo di 165 milioni di euro a compensazione della minore somma definita a titolo di entrate proprie e l'importo di 50 milioni di euro per il finanziamento dell'ospedale "Bambino Gesù" di Roma»;

b) aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«12-*bis*. La revisione delle aliquote e degli scaglioni di reddito prevista nel comma 1, lettera *c),* del presente articolo, ha effetto per i periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 2004 per gli emolumenti arretrati di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *b),* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

12-*ter*. Per l'anno 2003 i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 8.000 euro.

12-*quater*. Il primo periodo del comma 6 dell'articolo 25-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente: "Per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta ed è commisurata all'ammontare delle provvigioni percepite ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese di produzione del reddito.

12-*quinquies*. Al comma 4 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente l'indetraibilità dell'IVA afferente le operazioni aventi ad oggetto ciclomotori, motocicli, autovetture ed autoveicoli di cui alla lettera *c)* del comma 1, dell'articolo 19-*bis*1 del decreto del Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: 31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003".».

Agli oneri del presente emendamento si provvede come segue: all'articolo 12-bis, *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, capoverso articolo 38:*

1) al comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 1» inserire le seguenti: «prodotti o importati dopo il 1º gennaio 2003» e sopprimere le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge»;

2) al comma 5, dopo le parole: «di cui al comma 3», inserire le seguenti: «prodotti o importati dopo il 1º gennaio 2003»;

b) *al comma 3, capoverso articolo 110:*

1) al comma 3, sostituire le parole: «86 e 88», con le seguenti: «86 o 88»;

2) al comma 7, lettera *b),* dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Dal 1º gennaio 2003, gli apparecchi di cui alla presente lettera possono essere impiegati solo se denunciati ai sensi dell'articolo 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e se per essi sono state assolte le relative imposte».

c) *al comma 4, capoverso 14-bis:*

1) nel comma 1, sostituire le parole: «16 di aprile» e «1º aprile», rispettivamente con le seguenti: «16 di marzo» e «1º marzo», inoltre, sostituire il secondo e terzo periodo, con i seguenti: «entro il 15 febbraio 2003 gli apparecchi e congegni automatici semiautomatici ed elettronici per il gioco lecito, come definiti ai sensi dell'articolo 110 comma 7 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, installati prima del 1º gennaio 2003, devono essere denunciati, con apposito modello approvato con decreto dirigenziale, al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che rilascia apposito nulla osta, per ciascun apparecchio, a condizione del contestuale pagamento delle imposte dovute previa dimostrazione, nelle forme di cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, della sussistenza dei requisiti tecnici previsti dal citato articolo 110. In tale caso, nell'ipotesi di pagamento entro la predetta data del 15 febbraio 2003 degli importi dovuti per l'anno 2003, nulla è dovuto per gli anni precedenti e non si fa luogo al rimborso di eventuali somme già pagate a tale titolo. In caso di inadempimento delle prescrizioni di cui al secondo e terzo periodo, gli apparecchi ivi indicati sono confiscati e, nel caso in cui i proprietari e gestori sono soggetti concessionari dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ovvero titolari di autorizzazione di polizia ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, si provvede al ritiro del relativo titolo.»;

2) nei commi 2 e 3, le parole: «6.600», e «1.735» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «9.900» e «4.000»;

d) *al comma 5, sostituire le parole:* «28 febbraio» *con le seguenti:* «31 gennaio» *e dopo le parole:* «apparecchi meccanici», *inserire le seguenti:* «o elettromeccanici»;

e) *al comma 6;*

1) *dopo le parole:* «o punti di raccolta di altri giochi autorizzati» *inserire le seguenti:* «, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29,»;

2) dopo le parole: «che possono essere installati», inserire le seguenti: «con riferimento alle diverse tipologie di apparecchi di cui al citato articolo 110, commi 6 e 7»;

f) *dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«7. Una quota pari a 10 milioni di euro delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo sono assegnate all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per essere destinate alla copertura delle spese connesse all'espletamento dei compiti ad essa affidati in materia di apparecchi da intrattenimento e divertimento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

g) aggiungere in fine i seguenti commi:

«7-*bis.* Il trasferimento delle concessioni relative all'esercizio della raccolta delle scommesse ippiche e sportive, previste dai regolamenti emanati sulla base degli articoli 3, commi 77 e 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e 3, commi 229, 230 e 231, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è consentito previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il Ministero delle politiche agricole. L'assenso è subordinato, anche in caso di trasferimento in altro comune della stessa provincia, al riscontro, in particolare, della disponibilità da parte del richiedente di locali, idonei all'uso, in funzione anche dell'avvenuto rilascio di ogni altro atto di assenso, comunque denominato, da parte delle diverse amministrazioni competenti, posti a distanza adeguata da quelli nei quali, al momento della richiesta, sono già in atto altre concessioni, tenuto conto della possibile capacità di raccolta delle scommesse in rapporto all'intensità e alla composizione demografica della zona.

7-*ter.* Relativamente alle concessioni di cui al comma 1 è consentita, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il cui il rilascio è comunque subordinato alla valutazione del non decremento della complessiva capacità di raccolta, definita in funzione di quella già riferibile a ciascuno dei concessionari interessati, l'accettazione di scommesse ippiche e sportive negli stessi locali da parte di non più di due concessionari esercenti la raccolta di scommesse diverse, purchè rappresentati da un unico soggetto fornito di autorizzazione di pubblica sicurezza.

7-*quater.* Ai concessionari per la raccolta delle scommesse di cui al comma 1 è consentito gestire nei locali destinati alla raccolta delle scommesse, nel rispetto delle discipline derivanti da ogni fonte di pianificazione regionale e locale vigente e previa acquisizione di ogni occorrente atto di assenso, comunque denominato, rilasciato da ogni amministrazione competente, anche statale, attività diverse dalla raccolta ma ad essa comunque strettamente connesse, in ogni caso finalizzate al migliore agio della pratica della scommessa, non escluse quelle di cessione di alimenti, di bevande e di oggettistica avente attinenza con le pratiche oggetto di scommessa, nonchè di audio-video diffusione di programmi inerenti le medesime pratiche, stabilite con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

7-*quinquies.* Alle procedure concorrenziali di affidamento delle concessioni di cui al comma 1, nonchè di quelle di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, possono partecipare anche le società con azioni quotate in borsa o in altri mercati regolamentati.

7-*sexies.* Il divieto di utilizzazione del sistema del riferimento alle quote del totalizzatore, previsto dal regolamento emanato sulla base degli articoli 3, commi 77 e 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non si applica alle scommesse multiple libere con più di due eventi.

7-*septies.* L'effettuazione delle scommesse al totalizzatore presso gli sportelli all'interno degli ippodromi è consentita, esclusivamente nei giorni di svolgimento delle gare, anche per le corse che si svolgono su altri campi.

7-*octies.* Lo scommettitore decade dal diritto al rimborso se non chiede per iscritto, al soggetto che ha accettato la scommessa, la restituzione della somma scommessa entro sessanta giorni decorrenti dalla data di effettuazione della corsa oggetto della scommessa. Lo scommettitore decade, altresì, dal diritto alla vincita se non ne chiede il pagamento entro il termine indicato al periodo precedente.

7-*nonies.* Le percentuali di allibramento per le scommesse di cui al regolamento emanato sulla base dell'articolo 3, commi 229, 230 e 231, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, su avvenimenti che prevedono fino a tre possibili eventi, per quelle su avvenimenti che prevedono da quattro a otto possibili esiti e per quelle su avvenimenti che prevedono oltre otto possibili esiti, sono elevate, rispettivamente, a 116, 136 e 152, ferma nel resto la disciplina vigente.

7-*decies.* Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e forestali, di attribuzione dei proventi, adottato in applicazione dei regolamenti di cui al comma 1 può essere altresì ridefinito il rapporto tra la determinazione del corrispettivo spettante al concessionario della raccolta delle scommesse ippiche e sportive e la misura della quota di prelievo residualmente destinata all'UNIRE e al CONI. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere disposta la riduzione dell'aliquota dell'imposta unica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b),* del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, sulla quota di prelievo stabilita per ciascuna

scommessa, per le scommesse di cui al numero 2), in misura non superiore ad un punto percentuale.

7-*undecies.* Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo della legge 13 maggio 1999 n. 133».

2.810

SCALERA, BAIO DOSSI, GAGLIONE, LIGUORI

Precluso

Al comma 10, sostituire le parole: «165 milioni di euro» *con le seguenti:* «200 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

ORDINI DEL GIORNO

G2.104 (già em. 2.2000/4)

NANIA, TOFANI, PEDRIZZI, SCHIFANI, PACE, D'ONOFRIO, BONATESTA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria 2003,

premesso che per l'anno 2002 è stato definito l'importo di 50 milioni di euro per il finanziamento dell'ospedale "Bambino Gesù" di Roma,

impegna il Governo, stante le riconosciute esigenze dello stesso ospedale, a provvedere, d'intesa con le Regioni, ad un analogo finanziamento (50 milioni di euro) per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

(*) Accolto dal Governo.

G2.103 (già emm. 2.2000/500, 2.2000/501, 2.2000/502, 2.2000/503 e 2.2000/504)

BETTAMIO, ZAVOLI, BALBONI, BOSCETTO, TOMASSINI, BIANCONI, MANFREDI, MAFFIOLI, FERRARA, VANZO, STIFFONI, PERUZZOTTI, PEDRAZZINI, MONTI, CORRADO, MENARDI, MAGNALBÒ, CICCANTI, ZANOLETTI, SCARABOSIO, PETERLINI, MALAN, KOFLER, PELLICINI, TAROLLI, FALCIER, KAPPLER, BARELLI, MARINI, MARINO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1826,

impegna il Governo a risolvere le problematiche di cui agli emendamenti 2.2000/500, 2.2000/501, 2.2000/502, 2.2000/503 e 2.2000/504.

(*) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2

2.0.1

BONAVITA, GIARETTA, RIPAMONTI, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO, MORANDO, BATTAFARANO, VIVIANI, PIZZINATO, BATTAGLIA Giovanni, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO, MICHELINI, MARINO, MARINI, IOVENE, GASBARRI, MONTINO, MONTAGNINO, DATO, TOIA

Le parole da: «*Dopo l'articolo 2*» a: «4.751,40 milioni di euro» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Interventi a favore dei soggetti disagiati)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2003 i trattamenti pensionistici di importo mensile inferiore a 516,46 euro sono maggiorati almeno fino a quell'importo, secondo le modalità di cui al comma 2.

2. A decorrere dal 1º gennaio 2003 per le detrazioni previste dagli articoli 13, 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, eccedenti l'imposta lorda, si applicano le disposizioni dell'articolo 11, comma 3, secondo periodo, del medesimo testo unico.

3. A decorrere dal 1º gennaio 2003 le detrazioni di cui all'articolo 13, comma 1, spettano anche ai titolari delle pensioni sociali di cui all'articolo

26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonchè degli assegni sociali di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 si applicano solo ai soggetti per i quali sussistono le condizioni di cui all'articolo 13, commi 1, 2, 2-*ter,* 2-*quater* e 3 del citato testo unico.

5. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge individua:

a) le categorie delle pensioni per le quali si applica l'integrazione indicata al comma 1 e le modalità di applicazione di detta applicazione;

b) i soggetti aventi diritto all'integrazione, tenendo anche conto della presenza di altri redditi, della composizione del nucleo familiare e ferma restando la distinzione fra la natura contributiva e quella assistenziale dei trattamenti pensionistici.

6. Il decreto di cui al comma 5 è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere delle competenti Commissioni.

7. L'onere annuale derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non può essere superiore a 4.751,40 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

2.0.4

MONTAGNINO, DATO, GIARETTA

Precluso

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis.*

(Interventi a favore dei soggetti disagiati)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2003 i trattamenti pensionistici di importo mensile inferiore a 516,46 euro sono maggiorati almeno fino a quell'importo, secondo le modalità di cui al comma 2.

2. A decorrere dal 1º gennaio 2003 per le detrazioni previste dagli articoli 13, 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, eccedenti l'imposta lorda, si applicano le disposizioni dell'articolo 11, comma 3, secondo periodo, del medesimo testo unico.

3. A decorrere dal 1º gennaio 2003 le detrazioni di cui all'articolo 13, comma 1, spettano anche ai titolari delle pensioni sociali di cui all'articolo

26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonchè degli assegni sociali di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 si applicano solo ai soggetti per i quali sussistono le condizioni di cui all'articolo 13, commi 1, 2, 2-*ter,* 1-*quater* e 3 del citato testo unico.

5. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge individua:

a) le categorie delle pensioni per le quali si applica l'integrazione indicata al comma 1 e le modalità di applicazione di detta applicazione;

b) i soggetti aventi diritto all'integrazione, tenendo anche conto della presenza di altri redditi, della composizione del nucleo familiare e ferma restando la distinzione fra la natura contributiva e quella assistenziale dei trattamenti pensionistici.

6. Il decreto di cui al comma 5 è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni.

7. L'onere annuale derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non può essere superiore a 4.751,40 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

2.0.10
MARINO, MUZIO, PAGLIARULO
Respinto

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis.*

1. A decorrere dall'anno 2003, quale rimborso forfetario delle detrazioni fiscali non fruite di cui all'articolo 13-*bis*, all'articolo 13-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nonché all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è corrisposto dall'INPS, in sede di erogazione della tredicesima mensilità ovvero dell'ultima mensilità corrisposta nell'anno, un importo pari a euro 150,00 a favore dei soggetti che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e successive modificazioni, concernente la trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e di assistenza, il cui importo complessivo annuo, al netto degli assegni al nucleo familiare, non superi il il trattamento al minimo annuo del fondo pensioni la-

voratori dipendenti. Tale importo aggiuntivo è corrisposto dall'INPS in sede di erogazione della tredicesima mensilità ovvero dell'ultima mensilità corrisposta nell'anno e spetta a condizione che il soggetto non possieda un reddito complessivo individuale assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) relativo all'anno stesso superiore una volta e mezza il predetto trattamento minimo.

2. L'importo corrisposto ai sensi del comma precedente non costituisce reddito ne ai fini fiscali ne ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, stimato in euro 200 milioni, si provvede conseguentemente: all'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 2 è soppresso. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto il comma:

"1-*bis*. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge, l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 5,4 per cento"».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

2.0.7

TOIA, GIARETTA

Le parole da: «*Dopo l'articolo 2*» a: «legge finanziaria» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Agevolazioni per le lavoratrici madri)

1. Con riferimento ai figli nati successivamente al 31 dicembre 2002, alle madri cittadine italiane residenti che, entro un anno dal parto, rientrino al lavoro o che intraprendano una nuova attività lavorativa, anche in forma autonoma, è attribuito il credito d'imposta di cui al comma 2.

2. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, alle madri di cui al comma 1 è attribuita una detrazione dall'imposta lorda rimborsabile nel caso d'incapienza, pari al valore annuale del reddito minimo d'inserimento di cui al decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e politiche sociali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità per la corretta attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. L'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 non può essere superiore, per l'anno 2003, a 250 milioni di euro. Per gli anni successivi tale importo è determinato dalla legge finanziaria.

5. A valere sulle risorse di cui al comma 4, una somma pari a 10 milioni di euro è ripartita, annualmente, tra le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro del lavoro e politiche sociali per la realizzazione di progetti di formazione per l'inserimento al lavoro e l'aggiornamento professionale delle madri cittadine italiane residenti che entro un anno dal parto rientrino al lavoro o che intraprendano una nuova attività lavorativa, anche in forma autonoma».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

2.0.8

PAGANO, TOIA, STANISCI, DATO, DE PETRIS, BAIO DOSSI, BETTONI BRANDANI, ACCIARINI, DE ZULUETA, SOLIANI, PILONI, BONFIETTI, IOVENE, GASBARRI, MONTINO, BATTAGLIA Giovanni, CADDEO, GIARETTA, RIPAMONTI, FRANCO Vittoria

Precluso

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Agevolazioni per le lavoratrici madri)

1. Con riferimento ai figli nati successivamente al 31 dicembre 2001, alle madri cittadine italiane residenti che, entro un anno dal parto, rientrano al lavoro o che intraprendano una nuova attività lavorativa, anche in forma autonoma, è attribuito il credito d'imposta di cui al comma 2.

2. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, alle madri di cui al comma 1 è attribuita una detrazione dall'imposta lorda rimborsabile nel caso d'incapienza, pari al valore annuale del reddito minimo d'inserimento di cui al decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e politiche sociali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità per la corretta attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. L'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 non può essere superiore, per l'anno 2003, a 250 milioni di

euro. Per gli anni successivi tale importo è determinato dalla legge finanziaria».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

2.0.11
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN
Respinto

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis.*

1. Ai collaboratori iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, che risultano privi di partita IVA e assimilati ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 34 della legge n. 342 del 2000, vengono estese le norme fiscali previste per la formazione e l'aggiornamento professionale dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi.

2. Ai titolari di rapporti instaurati in forma di collaborazione coordinata e continuativa, collaborazione occasionale, associazione in partecipazione, cessione di diritti d'autore, si applica una deduzione fiscale delle spese sostenute per l'acquisto di strumenti informatici legati allo svolgimento della propria attività, previa documentazione e con un limite di quota spese di 3.000 euro».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

2.0.15
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN
Respinto

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis.*

1. Ai collaboratori coordinati e continuativi e i lavoratori temporanei, avviati al lavoro in base alla legge 24 giugno 1997 n. 196, che per lo svolgimento della loro attività subiscono il trasferimento presso sedi diverse dalla residenza abituale, verrà riconosciuta la detrazione fiscale per il con-

tratto di affitto stipulato presso il domicilio lavorativo, come previsto all'articolo 13-*ter* paragrafo 1-*bis*, della legge n. 917 del 1986».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

2.0.12
BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO
Respinto

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis.*

1. In caso di incapienza, le detrazioni e deduzioni per carichi familiari, spese sanitarie o per assistenza medica, costituiscono credito d'imposta per il periodo d'imposta successivo a quello in cui viene maturato il diritto o, in alternativa, danno diritto ad un trasferimento in denaro di importo pari al beneficio goduto. A tal fine, il contribuente esercita esplicita opzione in sede di denuncia dei redditi o attraverso il sostituto d'imposta».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

2.0.13
TAROLLI
Respinto

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis.*

1. Il regime fiscale previsto dall'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si intende applicabile nei confronti dei trasferimenti di beni immobili, compresi in piani urbanistici che richiedono piani particolareggiati, comunque denominati, non ancora approvati ai sensi della normativa statale o regionale, a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'are avvenga entro cinque anni dal trasferimento, anche nel caso in cui l'acquirente non disponesse in precedenza di altro immobile compreso nello stesso piano urbanistico».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

2.0.14
COLETTI, DATO, GIARETTA
Respinto

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis.*

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si applica una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 50 per cento delle spese sostenute, fino ad un importo massimo di 3.098,74 euro, per il riscaldamento, con metano, gasolio, legna e derivati della legna, delle abitazioni civili, delle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute, ubicate nei comuni facenti parte delle Comunità montane così come individuate dalle legge regionali.

2. La detrazione pervista al comma 1 si applica, nelle stesse modalità, anche per l'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano per l'anno 2003 e per i tre anni successivi.

4. L'onere del presente articolo è valutato in 8.000 migliaia di euro per ogni anno».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

2.0.16
MARINO, MUZIO, PAGLIARULO
Respinto

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis.*

1. Ove imprevisti ed eccezionali eventi dovessero causare eventuali incrementi degli importi delle tariffe dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua, delle telecomunicazioni e dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, eccedenti il valore dell'inflazione programmata, il maggior ricavo dell'IVA gravante sulle tariffe medesime, dovuto all'aumento della base imponibile, confluisce in un apposito fondo che alimenterà opportuni interventi da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze volti a

ristorare, con misure di defiscalizzazione o di altra natura, le famiglie a basso reddito».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

2.0.18
PILONI, DE PETRIS, BATTAFARANO, TOIA, BAIO DOSSI, DATO, RIPAMONTI, DI SIENA, GRUOSSO, VIVIANI, FRANCO Vittoria, CORTIANA, PAGANO, DE ZULUETA, ACCIARINI, BETTONI BRANDANI, STANISCI, BONFIETTI, GUERZONI, CADDEO
Respinto

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis.*

(Detrazioni fiscali per le spese di compartecipazione alla gestione dei nidi)

1. Per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, le spese di partecipazione, sostenute dai genitori, alla gestione dei micro nidi e degli asili nido nei luoghi di lavoro nonchè degli asili nido territoriali, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore ai 2.000 euro per ogni figlio ospitato nei medesimi».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

2.0.19
BRIGNONE, STIFFONI, VANZO, MORO
Respinto

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis.*

(Riduzione IVA per acquisto di veicoli da parte dei soggetti portatori di handicap*)*

1. Le disposizioni di cui alla Tabella A, parte II, punto 31 "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento" del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, modificato ed integrato con l'articolo 8 comma 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con l'articolo 50 della legge 21 novembre 2000, n. 432, e con l'articolo 30, comma 7, della

legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano anche ai veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera *m)* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Ai veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera *m),* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono estesi i benefici di cui all'articolo 8, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

Compensazione del Gruppo Lega Padana (v. emend. 2.4).

2.0.20
STIFFONI, VANZO, MORO
Ritirato

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis.*

1. Le spese e gli altri componenti negativi ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili per gli autoveicoli destinati ad essere utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio nella misura dell'80 per cento fino ad un limite massimo di 30.000 euro».

Compensazione del Gruppo Lega Padana nn. 1-7 (v. emend. 2.4).

2.0.21
MONTI, VANZO, MORO
Ritirato

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis.*

1. All'articolo 19-*bis*-1, comma 1, lettera *h),* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, le parole: "lire cinquantamila" sono sostituite dalle seguenti: *"euro cento".*

2. All'articolo 74, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, le parole: "lire cinquantamila" sono sostituite dalle seguenti: "euro cento"».

Compensazione del Gruppo Lega Padana nn. 1-7 (v. emend. 2.4).

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato con emendamenti

(Sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche)

1. In funzione dell'attuazione del titolo V della parte seconda della Costituzione e in attesa della legge quadro sul federalismo fiscale:

a) gli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche per i comuni e le regioni, nonchè la maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, deliberati successivamente al 29 settembre 2002 e che non siano confermativi delle aliquote in vigore per l'anno 2002, sono sospesi fino a quando non si raggiunga un accordo ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata tra Stato, regioni ed enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale;

b) fermo restando quanto stabilito dall'accordo interistituzionale tra il Governo, le regioni, i comuni, le province e le comunità montane stipulato il 20 giugno 2002, è istituita l'Alta Commissione di studio per indicare al Governo, sulla base dell'accordo di cui alla lettera *a)*, i princìpi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione. Per consentire l'applicazione del principio della compartecipazione al gettito dei tributi erariali riferibili al territorio di comuni, province, città metropolitane e regioni, previsto dall'articolo 119 della Costituzione, l'Alta Commissione di cui al precedente periodo propone anche i parametri da utilizzare per la regionalizzazione del reddito delle imprese che hanno la sede legale e tutta o parte dell'attività produttiva in regioni diverse. In particolare, ai fini dell'applicazione del disposto dell'articolo 37 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, l'Alta Commissione propone le modalità mediante le quali, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, che esercitano imprese industriali e commerciali con sede legale fuori dal territorio della Regione siciliana, ma che in essa dispongono di stabilimenti o impianti, assolvono la relativa obbligazione tributaria nei confronti della regione stessa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, è definita la composizione dell'Alta Commissione, della

quale fanno parte anche rappresentanti delle regioni e degli enti locali, designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le disposizioni occorrenti per il suo funzionamento ed è stabilita la data di inizio delle sue attività. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente periodo è emanato entro il 31 gennaio 2003. L'Alta Commissione di studio presenta al Governo la sua relazione entro il 31 marzo 2003. Il Governo presenta al Parlamento entro il 30 aprile 2003 una relazione nella quale viene dato conto degli interventi, anche di carattere legislativo, necessari per dare attuazione all'articolo 119 della Costituzione. Per l'espletamento della sua attività l'Alta Commissione si avvale della struttura di supporto della Commissione tecnica per la spesa pubblica, la quale è soppressa con decorrenza dalla data del 30 aprile 2003.

2. All'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

«Per l'espletamento dei suoi compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro. Può altresì avvalersi delle collaborazioni esterne che ritenga necessarie».

EMENDAMENTI

3.3
LABELLARTE
Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

3.4
MUZIO, MARINO, PAGLIARULO
Id. em. 3.3

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

3.6
FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI
Id. em. 3.3

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

3.7

CREMA, MASCIONI, VICINI, BONFIETTI, BARATELLA, DE PETRIS, VERALDI, PIZZINATO, BRUNALE, MARINO, PIATTI, FABRIS, BASSO, FILIPPELLI, GASBARRI, BEDIN, IOVENE, CAVALLARO, LONGHI, MARINI, LABELLARTE, MANIERI, CASILLO, DEL TURCO, BASSANINI, MORANDO, VILLONE, VITALI, CADDEO

Sost. id. em. 3.3

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

3.8

GUBERT, CICCANTI

Id. em. 3.3

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

3.12

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera a)*, sopprimere le parole:* «, nonchè la maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 446.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

3.13

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO

Respinto

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole da:* «sospesi fino alla fine della lettera» *con le seguenti:* «soppressi con conseguente trasferimento dello Stato delle somme equivalenti».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

3.16

CARRARA, NOCCO

Respinto

Al comma 1, lettera a) *dopo le parole:* «federalismo fiscale» *aggiungere le seguenti:* «i Comuni che non hanno istituito l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche possono, per l'anno 2003, istituire l'addizionale stessa con la percentuale minima dello 0,2% annuo».

3.14

FORCIERI, CADDEO

Respinto

Al comma 1, lettera a)*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «la disposizione di cui alla seguente lettera non si applica ai comuni che sino al 2002 hanno rinunciato all'addizionale Irpef».

3.18

SCALERA, VITALI, BATTISTI, DETTORI, CAVALLARO, CAMBURSANO, BAIO DOSSI, BEDIN, BRUNALE

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «dello 0,2» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera a)*, aggiungere le parole:* «in deroga a quanto previsto dalla presente disposizione, i comuni che non hanno mai applicato l'addizionale all'Irpef, possono applicarla entro il limite dello 0,2».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

3.19

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Precluso

Al comma 1, lettera a)*, aggiungere il seguente periodo:* «In deroga a quanto previsto dalla presente disposizione, i comuni che non hanno mai applicato l'addizionale all'Irpef, possono applicarla entro il limite dello 0,2».

3.20

LABELLARTE, GIARETTA

Precluso

Al comma 1, lettera a)*, aggiungere le parole:* «In deroga a quanto previsto dalla presente disposizione, i comuni che non hanno mai applicato l'addizionale all'Irpef, possono applicarla entro il limite dello 0,2».

3.21

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, GIARETTA, CREMA

Precluso

Al comma 1, lettera a)*, aggiungere le parole:* «in deroga a quanto previsto dalla presente disposizione, i comuni che non hanno mai applicato l'addizionale all'Irpef, possono applicarla entro il limite dello 0,2».

3.22

GUBERT, CICCANTI

Precluso

Al comma 1, lettera a)*, aggiungere le parole:* «in deroga a quanto previsto dalla presente disposizione, i comuni che non hanno mai applicato l'addizionale all'Irpef, possono applicarla entro il limite dello 0,2».

3.23

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto

Al comma 1, alla fine della lettera a) *aggiungere il seguente periodo:* «In deroga a quanto sopra disposto, solo ai fini del rispetto dell'obiettivo di disavanzo finanziario, come determinato dall'articolo 19, e del criterio del pareggio di bilancio, i comuni possono elevare l'aliquota dell'addizionale Irpef per gli scaglioni di reddito compresi tra i 29.000 euro e i 70.000 euro nel limite massimo dello 0,05 per cento e per lo scaglione oltre i 70.000 euro, nel limite massimo dello 0,1 per cento».

3.24

FLAMMIA, DETTORI, BATTAGLIA Giovanni, VITALI, BATTISTI, BRUNALE, BARATELLA, DE PETRIS, LONGHI, CADDEO, IOVENE, BEDIN, CAVALLARO, BAIO DOSSI, SCALERA, CAMBURSANO

Id. em. 3.23

Al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* «federalismo fiscale» *aggiungere:* «In deroga a quanto sopra disposto, solo ai fini del rispetto dell'obiettivo di disavanzo finanziario, come determinato dall'articolo 19, e del criterio del pareggio di bilancio, i comuni possono elevare l'aliquota dell'addizionale Irpef per gli scaglioni di reddito compresi tra i 29.000 euro e i 70.000 euro nel limite massimo dello 0,05 per cento e per lo scaglione oltre i 70.000 euro, nel limite massimo dello 0,1 per cento».

3.26

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Id. em. 3.23

Al comma 1, alla fine della lettera a) *aggiungere la seguente frase:* «In deroga a quanto sopra disposto, solo ai fini del rispetto dell'obiettivo di disavanzo finanziario, come determinato dall'articolo 19, e del criterio del pareggio di bilancio, i comuni possono elevare l'aliquota dell'addizionale Irpef per gli scaglioni di reddito compresi tra i 29.000 euro e i 70.000 euro nel limite massimo dello 0,05 per cento e per lo scaglione oltre i 70.000 euro, nel limite massimo dello 0,1 per cento».

3.27

LABELLARTE, GIARETTA

Id. em. 3.23

Alla fine della lettera a) *aggiungere la seguente frase:* «In deroga a quanto sopra disposto, solo ai fini del rispetto dell'obiettivo di disavanzo finanziario, come determinato dall'articolo 19, e del criterio del pareggio di bilancio, i comuni possono elevare l'aliquota dell'addizionale Irpef per gli scaglioni di reddito compresi tra i 29.000 euro e i 70.000 euro nel limite massimo dello 0,05 per cento e per lo scaglione oltre i 70.000 euro, nel limite massimo dello 0,1 per cento».

3.29

GUBERT, CICCANTI

Id. em. 3.23

Al comma 1, alla fine della lettera a)*, aggiungere la seguente frase:* «In deroga a quanto sopra disposto, solo ai fini del rispetto dell'obiettivo di disavanzo finanziario, come determinato dall'articolo 19, e del criterio del pareggio di bilancio, i comuni possono elevare l'aliquota dell'addizionale Irpef per gli scaglioni di reddito compresi tra i 29.000 euro e i 70.000 euro nel limite massimo dello 0,05 per cento e per lo scaglione oltre i 70.000 euro, nel limite massimo dello 0,1 per cento».

3.30

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera a)*, aggiungere, infine, il seguente periodo:* «Fino all'accordo precedentemente previsto il bilancio dello Stato integra in modo corrispondente le minori entrate derivanti dal blocco delle addizionali».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

3.33

MANCINO, SCALERA, BASTIANONI, CAMBURSANO, RIPAMONTI, DE PETRIS

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «delle finanze» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «Le minori entrate per le addizionali Irpef, dovute alla riduzione delle aliquote Irpef, sono compensate ai comuni e alle regioni con pari trasferimenti o compartecipazioni, secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

3.34

CREMA, MASCIONI, VICINI, BONFIETTI, BARATELLA, DE PETRIS, VERALDI, PIZZINATO, BRUNALE, MARINO, PIATTI, FABRIS, BASSO, FILIPPELLI, GASBARRI, BEDIN, IOVENE, CAVALLARO, LONGHI, MARINI, LABELLARTE, MANIERI, CASILLO, DEL TURCO

Precluso

Al comma 1, lettera a) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Le minori entrate per le addizionali Irpef, dovute alla riduzione delle aliquote Irpef, saranno compensate ai comuni e alle regioni con pari trasferimenti o compartecipazioni, secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

3.35

FRANCO Paolo, VANZO, MORO

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera a)*, è aggiunta la seguente:*

«*a*-bis) le somme spettanti alle regioni, ai comuni e alle province, relative alle addizionali e compartecipazioni al gettito erariale, comprese le accise, attualmente vigenti, devono essere versate direttamente agli enti locali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le necessarie modalità applicative della presente norma».

Compensazione del Gruppo Lega Padana da 1 a 7 (v. emend. 1.0.3).

3.36

BATTAGLIA Giovanni, GARRAFFA, MONTALBANO, ROTONDO

Respinto

All'articolo 3, sopprimere la lettera b).

3.37

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b)*, con la seguente:*

«*b)* è istituita l'Alta Commissione di studio per la definizione, sulla base dell'accordo di cui alla lettera *a)* dei princìpi genarali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, 118 e 119, secondo comma, della Costituzione. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del presidene del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, è definita la composizione dell'Alta Commissione. Con lo stesso decreto sono emanate le disposizioni occorrenti per il funzionamento della Commissione medesima e stabilita la data di inizio delle sue attività, che comunque dovranno concludersi entro il 30 giugno successivo. Per l'espletamento della sua attività l'Alta Commissione si avvale della struttura di supporto della Commissione per la spesa pubblica, la quale è soppressa con decorrenza della predetta data».

3.40

CADDEO, MORANDO

Respinto

Al comma 1, lettera b)*, primo periodo, dopo la parola:* «Costituzione» *aggiungere il seguente:* «, avvalendosi della collaborazione dell'Istituto di studi e analisi economica (ISAE)».

3.41

BATTAGLIA Giovanni, GARRAFFA, MONTALBANO, ROTONDO

Respinto

Al comma 1, lettera b)*, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.*

3.42

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO

Id. em. 3.41

Al comma 1, lettera b)*, sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

3.44

FRANCO Paolo, VANZO

Ritirato

Al comma 1, alla lettera b)*, sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Per consentire già dall'anno finanziaro 2004 la realizzazione dell'autonomia finanziaria di entrata e di spesa dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni, così come prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo 119 della Costituzione, l'Alta Commissione individua tutti i criteri e parametri necessari per realizzare e coordinare l'autonomia impositiva degli enti citati con la fiscalità residuale statale, mediante: l'abolizione dei vigenti trasferimenti erariali, vigenti, fissazione delle compartecipazioni in misura tale da assicurare comunque risorse agli enti non inferiori a quelle attualmente trasferite e adeguate allo svolgimento delle funzioni e compiti agli stessi attributi, determinazione dei parametri da utilizzare per la regionalizzazione del reddito delle imprese che hanno la sede legale tutta o parte dell'attività produttiva in regioni diverse».

Conseguentemente sopprimere il terzo periodo.

3.45

FEDERICI, MANUNZA, DELOGU, MULAS, TUNIS

Respinto

Al comma 1, lettera b)*, sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Per consentire l'applicazione del principio della compartecipazione al gettito dei tributi erariali riferibili al territorio di comuni, province, città metropolitane e regioni, previsto dall'articolo 119 della Costituzione, l'Alta Commissione di cui al precedente periodo individua anche i parametri di utilizzare per la regionalizzazione del reddito delle imprese che hanno la sede legale e tutta o parte dell'attività produttiva in regioni diverse. In particolare, ai fini dell'applicazione del disposto dell'articolo 37 dello statuto della regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, nonchè dell'articolo 8 dello statuto della regione Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, l'Alta Commissione individua le modalità mediante le quali, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 4, comma 2, de decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche che esercitano imprese industriali e commerciali con sede legale fuori dal territorio della regione Sicilia o della regione Sardegna, ma che in esse

dispongono di stabilimenti o impianti, assolvono la relativa obbligazione tributaria nei confronti delle regioni stesse».

Conseguentemente all'articolo 67, comma 2, nella tabella C ridurre proporzionalmente gli importi di parte corrente iscritti per ciascuna legge del 10 per cento.

3.46
SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO
Respinto

All'articolo 3, comma 1, lettera b)*, secondo periodo, sopprimere la parola:* «anche».

3.47
SALINI
Respinto

Al comma 1, lettera b) *secondo periodo, dopo le parole:* «produttiva in regioni diverse» *aggiungere le seguenti:* «Ai fini di quanto previsto dal precedente periodo, l'Alta Commissione, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, individua specifici parametri da utilizzare per la ragionalizzazione del reddito delle imprese industriali e commerciali con sede legale fuori dal territorio della regione Abruzzo, ma che in essa dispongono di stabilimenti o impianti».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

3.49
BATTAGLIA Giovanni, GARRAFFA, MONTALBANO, ROTONDO
Respinto

All'articolo 3, lettera b)*, il terzo periodo è sostituo dai seguenti:* «In particolare ai fini dell'applicazione del disposto dell'articolo 37 dello Statuto della Regione Siciliana, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 446; l'articolo del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, è sostituito dal seguente:

«1. I soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, che esercitano imprese industriali e commerciali con sede legale fuori dal territorio della Regione siciliana, ma che in essa hanno stabilimenti e impianti, provvedono, in

adempimento a quanto prescritto dall'articolo 37 dello Statuto della regione siciliana, all'assolvimento della relativa obbligazione tributaria, ripartendo l'ammontare dei versamenti dovuti secondo le risultanze dell'applicazione all'imponibile esposto dal parametro forfettario, individuato dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Analogamente e con le modalità del comma primo, provvedono le imprese che hanno sede legale nel territorio della Regione siciliana e stabilimenti e impianti situati fuori dal territorio sede legale nel territorio della Regione siciliana e stabilimenti e impianti situati fuori dal territorio dell'isola.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge alla definizione delle modalità applicative.

3. Il direttore dell'Agenzia delle entrate, entro il medesimo termine previsto dal precedente comma, provvede, all'assegnazione dei relativi codici tributari, da utilizzare per i relativi versamenti».

3.801
FERRARA
Respinto

All'articolo 3, comma 1, lettera b)*, terzo periodo, dopo le parole:* «L'Alta Commissione propone» *inserire le seguenti:* «entro e non oltre il 31 marzo 2003».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

3.51
MICHELINI, BETTA
Respinto

Al comma 1, lettera b)*, terzo periodo, dopo le parole:* «le modalità» *inserire le seguenti:* «da proporre alla Commissione paritetica di cui all'articolo 43 dello Statuto della Regione Siciliana ai fini dell'adozione delle relative norme di attuazione,».

3.53
FERRARA
Respinto

All'articolo 3, comma 1, lettera b)*, terzo periodo, dopo le parole:* «obbligazione tributaria nei confronti della Regione stessa» *inserire le seguenti:* «, in ogni caso la mancata individuazione delle modalità non as-

solve dal credito la Regione siciliana, che riceverà l'equivalente delle obbligazioni tributarie entro ciascun esercizio finanziario con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

3.55

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO

Respinto

All'articolo 3, comma 1, lettera b)*, quarto periodo, sopprimere le parole:* e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione».

3.58

BATTISTI, VITALI, RIPAMONTI, CAMBURSANO, CAVALLARO, SCALERA, BAIO DOSSI, BEDIN, DETTORI, BRUNALE, BARATELLA, LONGHI, IOVENE

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «Autonomie locali» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera b)*, quarto periodo, dopo le parole:* «e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione» *aggiungere le parole:* «di intesa con la Conferenza Unificata, Stato, Regioni ed Autonomie locali».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

3.59

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Precluso

Al comma 1, lettera b), quarto periodo, dopo le parole: «e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione» *aggiungere le parole:* «di intesa con la Conferenza Unificata, Stato, Regioni ed Autonomie locali».

3.60

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Precluso

Al comma 1, lettera b)*, dopo le parole:* «e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione,» *aggiungere le seguenti:* «di intesa con la Conferenza Unificata, Stato, Regioni ed Autonomie locali».

3.61

LABELLARTE

Precluso

Dopo le parole: «e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione» *aggiungere le parole:* «di intesa con la Conferenza Unificata, Stato, Regioni ed Autonomie locali».

3.63

GUBERT, CICCANTI

Precluso

Al comma 1, lettera b)*, dopo le parole:* «e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione» *aggiungere le parole:* «di intesa con la Conferenza Unificata, Stato, Regioni ed Autonomie locali».

3.64

CAVALLARO

Respinto

Al comma 1, lettera b), *ultimo periodo, dopo le parole:* si avvale della struttura di supporto della Commissione Tecnica» *aggiungere le seguenti:* «allargata ad esperti designati dalle Regioni, dall'ANCI, dall'UPI, dell'UNCE e Legautonomie».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

3.66
BASSANINI, MORANDO, VILLONE, VITALI
Respinto

Al comma 1, alla fine della lettera b), *sopprimere le parole:* «, la quale è soppressa con decorrenza dalla data del 30 aprile 2003».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

3.67
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN
Respinto

Al comma 1, lettera b), *ultimo periodo, sostituire le parole:* «la quale è soppressa con decorrenza dalla data del 30 aprile 2003» *con le seguenti:* «La Commissione tecnica per la spesa pubblica al fine di monitorare anche l'andamento della finanza regionale e locale, è trasformata, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in Osservatorio tecnico per la finanza pubblica, statale, regionale e locale. L'Osservatorio tecnico, integrato da esperti indicati da Regioni, ANCI, e UPI, è competente ad avanzare proposte per l'attuazione e gestione del patto di stabilità interno per gli enti territoriali di cui all'articolo 16».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

3.2000
IL RELATORE
Approvato

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, lettera b)*, ultimo periodo, le parole:* «dalla data del 30 aprile 2003» *sono sostituite dalle seguenti:* «dalla data di costituzione dell'Alta Commissione», *e aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce i mezzi necessari per il funzionamento dell'Alta Commissione. A tal fine, le risorse, anche finanziarie, previste per il funzionamento della soppressa Commissione tecnica per la spesa pubblica sono destinate al funzionamento dell'Alta Commissione, ivi compresi gli oneri relativi agli emolumenti da corrispondere ai

componenti, fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».

3.1500 (testo corretto)

IL RELATORE

Approvato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«All'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

"Per l'espletamento dei suoi compiti la Commissione fruisce di personale, ivi comprese eventuali collaborazioni esterne, locali e strumenti operativi, messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa fra loro.

3.68

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI

Le parole da: «*Al comma 1*» a: «finanza pubblica» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera b)*, aggiungere le parole:* «ed è organizzata in funzione di Osservatorio tecnico per la finanza pubblica. A questo fine è integrata con tecnici designati dalla Consulta dei Presidenti delle Regioni, dall'Anci e dall'Upi. L'Osservatorio ha il compito di monitorare anche l'andamento della finanza decentrata, compreso il patto di stabilità, e di avanzare alla Conferenza Unificata proposte per la definizione e gestione del patto di stabilità interno. La documentazione indirizzata ai Ministeri relativa alle informazioni, a qualsiasi titolo, riferire alla finanza decentrata e proveniente, in particolare, dal sistema delle autonomie locali, deve tempestivamente essere assegnata all'Osservatorio il quale a sua volta deve trasmetterla alle Regioni, all'Anci e all'Upi. La trasformazione della Commissione per la spesa pubblica in Osservatorio per la Finanza Pubblica è attuata secondo criteri definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno e d'intesa con la Conferenza Unificata, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La trasformazione della Commissione Tecnica deve avvenire senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e della Finanza pubblica».

3.69
GUBERT, CICCANTI
Precluso

Al comma 1 lettera b)*, alla fine del comma aggiungere le parole:* «ed è riorganizzata in funzione di Osservatorio tecnico per la finanza pubblica. A questo fine è integrata con tecnici designati dalla Consulta dei Presidenti delle Regioni, dall'Anci, dall'UNCEM e dall'Upi.

L'Osservatorio ha il compito di monitorare anche l'andamento della finanza decentrata, compreso il patto di stabilità, e di avanzare alla Conferenza Unificata proposte per la definizione e gestione del patto di stabilità interno.

La documentazione indirizzata ai Ministeri relativa alle nformazioni, a qualsiasi titolo, riferite alla finanza decentrata e proveniente, in particolare, dal sistema delleautonomie locali, deve tempestivamente essere assegnata all'Osservatorio il quale a sua volta deve trasmetterla alle Regioni, all'Anci e all'Upi.

La trasformazione della Commissione per la spesa pubblica in Osservatorio per la Finanza Pubblica è attuata secondo criteri definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto conil Ministro dell'Interno e d'intesa con la Conferenza Unificata, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La trasformazione della Commissione Tecnica deve avvenire senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e della Finanza pubblica».

3.71
MUZIO, MARINO, PAGLIARULO
Precluso

Al comma 1, aggiungere alla lettera b) *il seguente periodo:* «ed è riorganizzata in funzione di Osservatorio tecnico per la finanza pubblica.

A questo fine è integrata con tecnici designati dalla Consulta dei Presidenti delle Regioni, dall'Anci e dall'Upi.

L'Osservatorio ha il compito di monitorare anche l'andamento della finanza decentrata, compreso il patto di stabilità, e di avanzare alla Conferenza Unificataproposte per la definizione e gestione del patto di stabilità interno.

La documentazione indirizzata ai Ministeri relativa alle informazioni, a qualsiasi titolo, riferite alla finanza decentrata e proveniente, in particolare, dal sistema delleautonomie locali, deve temepstivamente essere assegnata all'Osservatorio il quale a sua volta deve trasmetterla alle Regioni, all'Anci e all'Upi.

La trasformazione della Commissione per la spesa pubblica in Ossevatorio per la Finanza Pubblica è attuata secondo criteri definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Mi-

nistro dell'Interno e d'intesa con la Conferenza Unificata, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La trasformazione della Commissione Tecnica deve avvenire senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e della Finanza pubblica».

3.74

LABELLARTE

Precluso

Al comma 1, lettera b)*, alla fine del comma aggiungere le parole:* «ed è riorganizzata in funzione di Osservatorio tecnico per la finanza pubblica.

A questo fine è integrata con tecnici designati dalla Consulta dei Presidenti delle Regioni, dall'Anci e dall'Upi.

L'Osservatorio ha il compito di monitorare anche l'andamento della finanza decentrata, compreso il patto di stabilità, e di avanzare alla Conferenza Unificata proposte per la definizione e gestione del patto di stabilità interno.

La documentazione indirizzata ai Ministeri relativa alle informazioni, a qualsiasi titolo, riferite alla finanza decentrata e proveniente, in particolare, dal sistema delle autonomie locali, deve tempestivamente essere assegnata all'Osservatorio il quale a sua volta deve trasmetterla alle Regioni, all'Anci e all'Upi.

La trasformazione della Commissione per la spesa pubblica in Osservatorio per la Finanza Pubblica è attuata secondo criteri da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno e d'intesa con la Conferenza Unificata, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La trasformazione della Commissione Tecnica deve avvenire senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e della Finanza pubblica».

3.72

VITALI, BATTISTI, BRUNALE, BARATELLA, DETTORI, CAVALLARO, BAIO DOSSI, SCALERA, LONGHI, CADDEO, IOVENE, BEDIN, CAMBURSANO

Precluso

Al comma 1, lettera b) *alla fine del comma aggiungere le parole:* «ed è riorganizzata in funzione di Osservatorio tecnico per la finanza pubblica.

A questo fine è integrata con tecnici designati dalla Consulta dei Presidenti delle Regioni, dall'Anci e dall'Upi.

L'Osservatorio ha il compito di monitorare anche l'andamento della finanza decentrata, compreso il patto di stabilità, e di avanzare alla Conferenza Unificata propositeper la definizione e gestione del patto di stabilità interno.

La documentazione indirizzata ai Ministeri relativa alle informazioni, a qualsiasi titolo, riferite alla finanza decentrata e proveniente, in particolare, dal sistema delle autonomie locali, deve tempestivamente essere assegnata all'Osservatorio il quale a sua volta deve trasmetterla alle Regioni, all'Anci e all'Upi.

La trasformazione della Commissione per la spesa pubblica in Osservatorio per la Finanza Pubblica è attuata secondi criteri da un Decreto del Ministro dell'Economiae delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno e d'intesa con la Conferenza Unificata, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La trasformazione della Commissione Tecnica deve avvenire senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e della Finanza pubblica».

3.78

BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni

Respinto

Aggiungere, in fine il seguente comma:

«1-*bis*. Le minori entrate per le addizionali IRPEF, dovute alla riduzione delle aliquote IRPEF, sono compensate ai comuni e alle regioni con pari trasferimenti o compartecipazioni, secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

3.79

LABELLARTE

Respinto

Aggiungere il seguente comma:

«1-*bis*. Il gettito dell'addizionale locale sull'Irpef è versato direttamente all'ente locale.

Entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno e d'intesa con la Conferenza Stato Città, determina modalità e criteri per la riscossione diretta».

3.80

GUBERT, CICCANTI

Id. em. 3.79

Aggiungere il seguente comma:

«1-*bis.* Il gettito dell'addizionale locale sull'Irpef è versato direttamente all'ente locale.

Entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno e d'intesa con la Conferenza Stato Città, determina modalità e criteri per la riscossione diretta».

3.81

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Id. em. 3.79

Aggiungere il seguente comma:

«1-*bis.* Il gettito dell'addizionale locale sull'Irpef è servato direttamente all'ente locale. Entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno e d'intesa con la Conferenza Stato Città, determina modalità e criteri per la riscossione diretta».

3.82

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Id. em. 3.79

Aggiungere il seguente comma:

«1-*bis.* Il gettito dell'addizionale locale sull'Irpef è versato direttamente all'ente locale.

Entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno e d'intesa con la Conferenza Stato Città, determina modalità e criteri per la riscossione diretta».

3.83

LABELLARTE

Id. em. 3.79

Aggiungere il seguente comma:

«1-*bis*. Il gettito dell'addizionale locale sull'Irpef è versato direttamente all'ente locale.

Entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno e d'intesa con la Conferenza Stato Città, determina modalità e criteri per la riscossione diretta».

3.84

BATTISTI, CAVALLARO, SCALERA, BAIO DOSSI, BEDIN, CAMBURSANO, DETTORI

Id. em. 3.79

Aggiungere il seguente comma:

«1-*bis*. Il gettito dell'addizionale locale sull'Irpef è versato direttamente all'ente locale.

Entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno e d'intesa con la Conferenza Stato Città, determina modalità e criteri per la riscossione diretta».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

3.86

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le somme derivanti dal gettito dell'addizionale locale sull'IRPEF è versato direttamente all'ente locale. Entro trenta giorni dall'approvazione dellapresente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-Città, determina modalità e criteri per la riscossione diretta».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

3.87

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Le parole da: «*Aggiungere*» a: «per anno» respinte; seconda parte preclusa

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-*bis.* A partire dall'anno 2003, presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo per la compensazione delle perdite di gettito dell'addizionale IRPEF locale in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2. Ad ogni ente locale, devono essere garantite per l'anno 2003, le stesse entrate da addizionale almeno nella misura di quanto riscosso nell'anno 2002. Ogni tre mesi la Conferenza Stato-Città verifica l'andamento del gettito IRPEF e le sue ricadute sul gettito delle addizionali locali. Entro il 30 novembre 2003, il Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e di concerto con la Conferenza Stato-Città, adotta un decreto di assegnazione del Fondo volto a garantire ad ogni ente locale quanto riscosso nel 2002. In caso di eccedenza di risorse, le risorse in eccesso vengono assegnate in proporzione. Il Fondo è costituito da 50 milioni di euro per anno».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

3.88

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-*bis*. Presso il Ministero dell'Interno è istituito, a partire dall'anno 2003, un fondo per la compensazione delle perdite di gettito dell'addizionale Irpef locale in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2. Ad ogni ente locale, devono essere garantite per l'anno 2003, le stesse entrate di addizionale almeno nella misura di quanto riscosso nell'anno 2002. Ogni tre mesi la Conferenza Stato-Città verifica l'andamento del gettito Irpef e le sue ricadute sul gettito delle addizionali locali. Entro il 30 novembre 2003, il Ministro dell'Interno, sentito il Ministro dell'Economia e delle Finanze e di concerto con la Conferenza Stato-Città, adotta un decreto di assegnazione del Fondo volto a garantire ad ogni ente locale quanto riscosso nel 2002. In caso di eccedenza di risorse, le risorse in eccesso vengono assegnate in proporzione. Il Fondo è costituito da 50 milioni di euro per anno».

Conseguentemente sono ridotti, a decorrere dall'anno 2003, di 50 milioni di euro per anno gli stanziamenti previsti in Tabella A alla rubrica: «Ministero dell'Interno».

3.89
GUBERT, CICCANTI
Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Presso il Ministero dell'Interno è istituito, a partire dall'anno 2003, un fondo per la compensazione delle perdite di gettito dell'addizionale Irpef locale in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2. Ad ogni ente locale, devono essere garantite per l'anno 2003, le stesse entrate da addizionale almeno nella misura di quanto riscosso nell'anno 2002. Ogni tre mesi la Conferenza Stato-Città verifica l'andamento del gettito Irpef e le sue ricadute sul gettito delle addizionali locali.

Entro il 30 novembre 2003, il Ministro dell'Interno, sentito il Ministro dell'Economia e delle Finanze e di concerto con la Conferenza Stato-Città, adotta un decreto di assegnazione del Fondo volto a garantire ad ogni entelocale quanto riscosso nel 2002. In caso di eccedenza di risorse, le risorse in eccesso vengono assegnate inproporzione.

Il Fondo è costituito da 50 milioni di euro per anno».

Conseguentemente sono ridotti, a decorrere dall'anno 2003, di 50 milioni di euro per anno gli stanziamenti previsti in Tabella A alla rubrica: «Ministero dell'Interno».

3.91
BAIO DOSSI, BATTISTI, DETTORI, CAVALLARO, CAMBURSANO, BEDIN, SCALERA
Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Presso il Ministero dell'Interno è istituito, a partire dall'anno 2003, un fondo per la compensazione delle perdite di gettito dell'addizionale Irpeflocale in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2. Ad ogni ente locale, devono essere garantire per l'anno 2003, le stesse entrate da addizionale almeno nella misura di quanto riscosso nell'anno 2002. Ogni tre mesi la Conferenza Stato-Città verifica l'andamento del gettito Irpef e le sue ricadute sul gettito delle addizionali locali.

Entro il 30 novembre 2003, il Ministro dell'Interno, sentito il Ministro dell'Economia e delle Finanze e di concerto con la Conferenza

Stato-Città, adotta un decreto di assegnazione del Fondo volto a garantire ad ogni ente locale quanto riscosso nel 2002. In caso di eccedenza di risorse, le risorse in eccesso vengono assegnate in proporzione.

Il Fondo è costituito da 50 milioni di euro per anno».

Conseguentemente sono ridotti, a decorrere dall'anno 2003, di 50 milioni di euro per anno gli stanziamenti previsti in Tabella A alla rubrica: «Ministero dell'Interno».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

3.92
MUZIO, MARINO, PAGLIARULO
Precluso

Aggiungere all'articolo 3 il seguente comma:

«1-*bis* Presso il Ministero dell'Interno è istituito, a partire dall'anno 2003, un fondo perla compensazione delle perdite di gettito dell'addizionale Irpef locale in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2. Ad ogni ente locale, devono essere garantite per l'anno 2003, le stesse entrate da addizionale almeno nella misura di quanto riscosso nell'anno 2002. Ogni tre mesi la Conferenza Stato-Città verifica l'andamento del gettito Irpef e le sue ricadute sul gettito delle addizionali locali.

Entro il 30 novembre 2003, il Ministro dell'Interno, sentito il Ministro dell'Economia e delle Finanze e di concerto con la Conferenza Stato Città, adotta un decreto di assegnazione del Fondo volto a garantire ad ogni ente locale quanto riscosso nel 2002. In caso di eccedenza di risorse, le risorse in eccesso vengono assegnate in proporzione.

Il Fondo è costituito da 50 milioni di euro per anno. *Conseguentemente sono ridotti, a decorrere dall'anno 2003, di 50 milioni di euro per anno gli stanziamenti previsti in Tabella A alla rubrica:* «Ministero dell'Interno».

3.93
GIARETTA, TOIA, BAIO DOSSI, GAGLIONE, LIGUORI
Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-*bis*. Resta salva la facoltà per le regioni a statuto ordinario di istituire fondi per il sostegno delle persone gravemente non autosufficiente, con le caratteristiche delle obbligatorietà del prelievo sui redditi, finaliz-

zati a garantire prestazioni socio-sanitarie specifiche per persone non autosufficienti di ogni età».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

3.95

VIZZINI, FERRARA

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*) Alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, apporre le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 52, secondo comma sostituire le parole: "due vice presidenti e due segretari" con le altre: "quattro Vice presidenti e quattro segretari";

b) all'articolo 52 aggiungere il seguente comma:

Per l'espletamento dei suoi compiti la commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai presidenti delle Camere, d'intesa tra loro. Può altresì avvalersi delle collaborazioni esterne che ritenga necessarie».

3.850

FRANCO Paolo, VANZO

Precluso dall'approvazione dell'em. 3.1500

Al comma 2, capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3

3.0.1
IOANNUCCI, LAURO
Respinto

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis.*

1. L'imposta sostitutiva del 15 per cento prevista dall'articolo 14, comma 4 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, si applica nella misura del 5 per cento alle persone fisiche che esercitano attività in comuni con popolazione inferiore a 600 abitanti ed altitudine superiore a 500 m s.m.

2. Al comma 7 dello stesso articolo 14, al secondo periodo, le parole: "devono munirsi di un'apparecchiatura informatica" sono sostituite dalle parole: "possono munirsi di un'apparecchiatura informatica".

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge emana, con proprio decreto, le modalità di applicazione».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

3.0.3
GUERZONI, CADDEO, MONTINO, GASBARRI, IOVENE
Respinto

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis.*

(Agevolazioni in materia di imposta di bollo per gli assegnatari di immobili ad uso abitazione di edilizia residenziale pubblica)

1. Alla tariffa, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto il seguente articolo:

"32-*bis)* in deroga a quanto previsto nella tariffa parte prima allegata al presente decreto, per i contratti di locazione di immobili di edilizia residenziale pubblica assegnati a titolari di redditi di lavoro dipendente e di pensione non superiori al limite previsto per la prima fascia dalla delibera Cipe 13 marzo 1995 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 27 maggio 1995, n. 122, concernente "Edilizia residenziale pubblica: criteri generali

per l'assegnazione di alloggi e per la determinazione e integrazioni: per ogni foglio e 10,33"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

3.0.5

SCALERA, BATTISTI, DETTORI, CAVALLARO, BEDIN, BAIO DOSSI, CAMBURSANO

Le parole da: «*Dopo l'articolo 3*» a: «misure compensative» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis.*

1. È garantito agli enti locali territoriali l'invarianza del gettito tributario ai fini della compartecipazione all'IRPEF e dell'addizionale comunale all'IRPEF, in conseguenza dell'attuazione dell'articolo 2.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze con decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, di concerto con la Conferenza Stato-Città e sentite le competenti Commissioni parlamentari, adotta le misure compensative».

Conseguentemente, alla tabella C, a partire dal 1º gennaio 2003, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze*, alla voce* Fondo di riserva*, gli stanziamenti sono ridotti per anno di 75 milioni di euro.*

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

3.0.6

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Precluso

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis.*

1. È garantita agli enti locali territoriali l'invarianza del gettito tributario ai fini della compartecipazione all'IRPEF e dell'addizionale comunale all'IRPEF, in conseguenza dell'attuazione dell'articolo 2.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze con decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, di con-

certo con la Conferenza Stato-Città e sentite le competenti Commissioni parlamentari, adotta le misure compensative».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

3.0.7
VILLONE, VITALI, BRUNALE, BARATELLA, LONGHI, CADDEO, IOVENE, FLAMMIA, BATTAGLIA Giovanni, SCALERA, RIPAMONTI, BATTISTI, DETTORI, CAVALLARO, BEDIN, BAIO DOSSI, CAMBURSANO
Precluso

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis.*

1. È garantito agli enti locali territoriali l'invarianza del gettito tributario ai fini della compartecipazione all'IRPEF e dell'addizionale comunale all'IRPEF, in conseguenza dell'attuazione dell'articolo 2.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze con decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, di concerto con la Conferenza Stato-Città e sentite le competenti Commissioni parlamentari, adotta le misure compensative».

Conseguentemente, alla tabella C, a partire dal 1º gennaio 2003, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze*, alla voce* Fondo di riserva*, gli stanziamenti sono ridotti per anno di 75 milioni di euro.*

3.0.9
MUZIO, MARINO, PAGLIARULO
Precluso

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis.*

1. È garantito agli enti locali territoriali l'invarianza del gettito tributario ai fini della compartecipazione all'IRPEF e dell'addizionale comunale all'IRPEF, in conseguenza dell'attuazione dell'articolo 2.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze con decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, di concerto con la Conferenza Stato-Città e sentite le competenti Commissioni parlamentari, adotta le misure compensative».

Conseguentemente, alla tabella C, a partire dal 1º gennaio 2003, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze*, alla voce* Fondo di riserva*, gli stanziamenti sono ridotti per anno di 75 milioni di euro.*

3.0.11
LABELLARTE
Precluso

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis.*

1. È garantito agli enti locali territoriali l'invarianza del gettito tributario ai fini della compartecipazione all'IRPEF e dell'addizionale comunale all'IRPEF, in conseguenza dell'attuazione dell'articolo 2.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze con decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, di concerto con la Conferenza Stato-Città e sentite le competenti Commissioni parlamentari, adotta le misure compensative».

Conseguentemente, alla tabella C, a partire dal 1º gennaio 2003, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze*, alla voce* Fondo di riserva*, gli stanziamenti sono ridotti per anno di 75 milioni di euro.*

3.0.12
GUBERT, CICCANTI
Precluso

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis.*

1. È garantito agli enti locali territoriali l'invarianza del gettito tributario ai fini della compartecipazione all'IRPEF e dell'addizionale comunale all'IRPEF, in conseguenza dell'attuazione dell'articolo 2.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze con decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, di concerto con la Conferenza Stato-Città e sentite le competenti Commissioni parlamentari, adotta le misure compensative».

Conseguentemente, alla tabella C, a partire dal 1º gennaio 2003, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze*, alla voce* Fondo di riserva*, gli stanziamenti sono ridotti per anno di 75 milioni di euro.*

3.0.13
FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA
Precluso

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis.*

1. È garantito agli enti locali territoriali l'invarianza del gettito tributario ai fini della compartecipazione all'IRPEF e dell'addizionale comunale all'IRPEF, in conseguenza dell'attuazione dell'articolo 2.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze con decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, di concerto con la Conferenza Stato-Città e sentite le competenti Commissioni parlamentari, adotta le misure compensative».

Conseguentemente, alla tabella C, a partire dal 1º gennaio 2003, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze*, alla voce* Fondo di riserva*, gli stanziamenti sono ridotti per anno di 75 milioni di euro.*

3.0.900
MONTAGNINO, LAURIA
Respinto

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis.*

(Interventi per la regione Sicilia)

1. I soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, che esercitano imprese industriali e commerciali con sede legale fuori dal territorio della regione siciliana, ma che in essa hanno stabilimenti e impianti, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 37 dello Statuto della regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, provvedono all'assolvimento della relativa obbligazione tributaria ripartendo l'ammontare dei versamenti dovuti secondo le risultanze dell'applicazione all'imponibile

esposto del parametro forfettizzato individuato dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e successive modificazioni.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla definizione delle modalità di attuazione di quanto previsto al comma 1.

3. Il direttore dell'Agenzia delle entrate, entro il termine di cui al comma 2, provvede all'assegnazione dei relativi codici tributo da utilizzare per i conseguenti versamenti.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, lettera b)*, eliminare il terzo periodo dalle parole: «In particolare, ai fini dell'applicazione» alle parole: «nei confronti della regione stessa».*

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 5 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 5.

Approvato con un emendamento

(Riduzioni dell'imposta regionale sulle attività produttive)

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, le parole: «attribuiti fino al 31 dicembre 1999» sono soppresse;

b) all'articolo 10-*bis*, comma 1, secondo periodo, le parole: «attribuite fino al 31 dicembre 1999» sono soppresse.

2. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* sono ammessi in deduzione i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti di formazione lavoro»;

2) alla lettera *b)*, il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) i compensi per attività commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, di cui all'articolo 81, comma 1, lettere *i)* e *l)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*1*-bis. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, sono ammesse in deduzione le indennità di trasferta previste contrattualmente, per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»;

c) al comma 2, primo periodo, le parole: «alla generalità dei dipendenti e dei collaboratori» sono sostituite dalle seguenti: «alla generalità o a categorie dei dipendenti e dei collaboratori»;

d) il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

«*4*-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da *a)* ad *e)*, sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

a) euro 7.500 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;

b) euro 5.625 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.834,91;

c) euro 3.750 se la base imponibile supera euro 180.834,91 ma non euro 180.909,91;

d) euro 1.875 se la base imponibile supera euro 180.909,91 ma non euro 180.984,91.»;

e) dopo il comma 4-*bis* sono inseriti i seguenti:

«*4*-bis. 1. Ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da *a)* ad *e)*, con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta a euro 400.000, spetta una deduzione dalla base imponibile pari a euro 2.000 per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta fino a un massimo di cinque; la deduzione è ragguagliata ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta e nel caso di contratti di lavoro a tempo parziale è ridotta in misura proporzionale. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e)*, la deduzione spetta solo in relazione ai dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali e, in caso di dipendenti impiegati anche nelle attività istituzionali, l'importo di cui al primo periodo è ridotto in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2. Ai fini del computo del numero di lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione di cui al presente comma non si tiene conto degli apprendisti e del personale assunto con contratti di formazione lavoro.

4-bis. 2. In caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di inizio e cessazione dell'attività in corso d'anno, gli importi delle deduzioni e della base imponibile di cui al comma 4-*bis* e

dei componenti positivi di cui al comma 4-*bis*.1 sono ragguagliati all'anno solare.»;

f) al comma 4-*ter*, le parole: «di cui al comma 4-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 4-*bis* e 4-*bis*.1».

EMENDAMENTI

5.500

SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art 5. – 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche: *a)* all'articolo 16, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45,» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»; *b)* all'articolo 45, il comma 2 è soppresso».

5.4

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, lettera a), numero 1), sostituire il capoverso con il seguente: a) sono ammessi in deduzione fino a concorrenza delle risorse disponibili i contributi previdenziali e per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro per ogni tipo di contratto di lavoro stipulato con l'impresa; dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Le riduzioni del gettito dell'IRAP previste nei commi precedenti verso le regioni sono interamente sostituite dai trasferimenti dello Stato, secondo modalità definite dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la conferenza perrnanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

5.9

SODANO Tommaso, MALABARBA

Ritirato e trasformato nell'odg G5.100

Al comma 2, lettera a) *aggiungere, in fine le seguenti parole:* «nonché il 50 per cento di tutte le spese per investimenti a favore di circuiti chiusi di utilizzo dell'acqua, oppure il 25 per cento di tutte le spese per investimenti a favore dell'utilizzo di acque depurate e affinate, per le produzioni industriali ad alto consumo d'acqua potabile, così come definiti da apposito decreto da emanare a cura del Ministro dell'Ambiente entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

5.7

VALDITARA, BARELLI, COMPAGNA, TAROLLI

Ritirato

Al comma 2, lettera a), *numero 1), capoverso, aggiungere, in fine, le parole:* «sono ammessi altresì in deduzione i costi relativi alle retribuzioni, ai compensi, ai contributi e agli oneri accessori per prestazioni giornalistiche e redazioni effettuate nell'ambito dei rapporti di lavoro dipendente e di collaborazione da giornalisti professionisti e pubblicisti e da redattori di case editrici, assoggettate a contribuzione previdenziale;».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

5.12

NOCCO, GENTILE

Le parole da: «*Al comma 2*» a: «giornalistiche» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, lettera a), *numero 1), capoverso, aggiungere, in fine, le parole:* «sono ammessi altresi in deduzione i costi relativi alle retribuzioni, ai compensi, ai contributi e agli oneri accessori per prestazioni giornalistiche, effettuate nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente e di collaborazione presso televisioni e radio locali e quotidiani locali, da giorna-

listi professionisti e pubblicisti, assoggettate a contribuzione previdenziale».

Conseguentemente, all'articolo 67

alla tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 15.000;
2004: – 15.000;
2005: – 15.000.

5.13
PASSIGLI, FALOMI, GIARETTA
Precluso

Al comma 2, lettera a), *numero 1), capoverso, aggiungere, in fine, le parole:* «sono ammessi altresì in deduzione i costi relativi alle retribuzioni, ai compensi, ai contributi e agli oneri accessori per prestazioni giornalistiche e redazionali effettuate nell'ambito dei rapporti di lavoro dipendente e di collaborazione da giornalisti professionisti e pubblicisti e da redattori di case editrici, assoggettate a contribuzione previdenziale».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

5.14
COMPAGNA, TAROLLI
Precluso

Al comma 2, lettera a), *numero 1), capoverso, aggiungere, in fine, le parole:* «sono ammessi altresì in deduzione i costi relativi alle retribuzioni, ai compensi, ai contributi e agli oneri accessori per prestazioni giornalistiche e redazionali effettuate nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente e di collaborazione da giornalisti professionisti e pubblicisti e da redattori di case editrici, assoggettate a contribuzione previdenziale».

5.17
BONATESTA, COZZOLINO, SERVELLO, BARELLI
Precluso

Al comma 2, lettera a), *numero 1), capoverso, aggiungere, in fine, le parole:* «sono ammessi altresì in deduzione i costi relativi alle retribuzioni, ai compensi, ai contributi e agli oneri accessori per prestazioni gior-

nalistiche effettuate nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente e di collaborazione da giornalisti professionisti e pubblicisti, assoggettate a contribuzione previdenziale».

Conseguentemente, all'articolo 50: alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *apportate le seguenti variazioni:*

2003: – 60.000;
2004: – 60.000;
2005: – 60.000;

alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, Articolo 9-Ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2. – Altri fondi di riserva – Cap 3003), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 40.000;
2004: – 40.000;
2005: – 40.000.

5.16

CAVALLARO, GIARETTA

Precluso

Al comma 2, capoverso a) *numero 1, lettera* a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «sono ammessi altresì in deduzione i costi relativi alle retribuzioni, ai compensi ai contributi e aglì oneri accessori per prestazioni giornalistiche effettuate nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente e di collaborazione da giornalisti professionisti e pubblicisti assoggettate a contribuzione previdenziale».

5.19

FABRIS, COMPAGNA, DENTAMARO, FILIPPELLI, CASTELLANI

Respinto

Al comma 2, lettera a), *numero 1), capoverso, aggiungere, in fine, le parole:* «sono ammessi in deduzione in deduzione i costi sostenuti dalle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici e dalle agenzie di stampa relativi alle retribuzioni, ai compensi, ai contributi e agli oneri accessori per prestazioni giornalistiche effettuate nell'ambito di rapporti di lavoro

dipendente e di collaborazione da giornalisti professionisti e pubblicisti, assoggettante a contribuzione previdenziale.

Conseguentemente, all'articolo 50:

alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, Articolo 9-*ter:* Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - CAP. 3003), *apportate le seguenti variazioni:*

2003: – 30.000;
2004: – 30.000;
2005: – 30.000;

5.20

RIPAMONTI, BONAVITA, BRUNALE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, CADDEO, DE PETRIS, PASQUINI, MORANDO, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, IOVENE, GASBARRI, MONTINO, BATTAGLIA Giovanni

Respinto

Al comma 2, lettera a), *numero 1), dopo il capoverso* a) *aggiungere, il seguente:*

«*b)* sono ammesse in deduzione il 50 per cento di tutte le spese per investimentì a favore di circuiti chiusi di utilizzo dell'acqua, oppure il 25 per cento di tutte le spese per investimenti a favore dell'utilizzo di acque depurate e affinate, per le produzioni industriali ad alto consumo d'acqua potabile, così come definiti da apposito decreto da emanare a cura del Ministro dell'arnbiente e della tutela del territorio entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

5.21

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, IOVENE

Respinto

Al comma 2, lettera a), *numero 2), capoverso, dopo le parole:* «non esercitate abitualmente» *aggiungere le seguenti:* «e per prestazioni erogate ai collaboratori coordinati e continuativi.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

5.22

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

5.23

D'IPPOLITO, GIRFATTI, VIZZINI

Le parole da: «*Al comma 2*» a: «euro 180.984,91» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, la lettera d) *è sostituita dalla seguente:*

«*d)* il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

"4-*bis.* Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da *a)* ad *e),* sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

a) euro 10.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;

b) euro 7.500 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.834,91;

c) euro 5.000 se la base imponibile supera euro 180.834,91 ma non euro 180.909,91;

d) euro 2.500 se la base imponibile supera euro 180.909,91 ma non euro 180.984,91"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

5.24

BASTIANONI, SCALERA, BEDIN, CAMBURSANO, RIGHETTI, DATO, BARATELLA, BASSO, GIARETTA

Precluso

Al comma 2, la lettera d) *è sostituita dalla seguente:*

«*d)* il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

"4-*bis.* Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da *a)* ad *e),* sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

a) euro 10.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;

b) euro 7.500 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.834,91;

c) euro 5.000 se la base imponibile supera euro 180.834,91 ma non euro 180.909,91;

d) euro 2.500 se la base imponibile supera euro 180.909,91 ma non euro 180.984,91"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

5.2001/1

GIARETTA, MORANDO, RIPAMONTI, MARINO, SCALERA

Respinto

All'emendamento 5.2001, sopprimere la lettera b).

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo n. 8 (v. emend. 2.195).

5.2001

IL RELATORE

Approvato

All'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera *e),* capoverso 4-*bis. 1,* ultimo periodo, dopo le parole: «degli apprendisti», inserire le seguenti: «, dei disabili»;

b) aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-*bis.* Il comma 2-*quinquies* dell'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, è sostituito dal seguente:

"2-*quinquies*. La disposizione contenuta nell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo la quale i contributi erogati a norma di legge concorrono alla determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, fatta eccezione per quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione, deve interpretarsi nel senso che tale concorso si verifica anche in relazione a contributi per i quali sia prevista l'esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi, sempre che l'esclusione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive non sia prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi ovvero da altre disposizioni di carattere speciale."».

5.506 (testo 2)

EUFEMI, IERVOLINO

Le parole da: «*Al comma 2*» a: «corrispettivi» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, lettera e) *dopo le parole:* «con componenti positivi», *inserire le seguenti:* «ovvero con corrispettivi».

Compensazione del senatore Eufemi (v. emend. 2.139).

5.28

BONATESTA, BEVILACQUA, PACE, PEDRIZZI, SALERNO, BARELLI

Precluso

Al comma 2, lettera e), *dopo le parole:* «con componenti positivi» *inserire le seguenti:* «ovvero con corrispettivi».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

5.29

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Precluso

Al comma 2, lettera e), *dopo le parole:* «con componenti positivi» *inserire le seguenti:* «ovvero con corrispettivi».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

5.30

D'IPPOLITO, GIRFATTI, VIZZINI

Le parole da: «*Al comma 2*» a: «3000» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, lettera e), *le parole:* «euro 2.000» *sono sostituite dalle seguenti:* «euro 3.000».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

5.36

BASTIANONI, GIARETTA, SCALERA, D'AMICO, DATO, RIGHETTI, BEDIN, CAMBURSANO, RIPAMONTI, BONAVITA

Precluso

Al comma 2, lettera e), *le parole:* «euro 2.000» *sono sostituite dalle seguenti:* «euro 3.000».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

5.37

SCALERA, BASTIANONI, BEDIN, CAMBURSANO, GIARETTA

Precluso

Al comma 2, lettera e), *le parole:* «euro 2.000» *sono sostituite dalle seguenti:* «euro 3.000».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

5.38

BONATESTA, BEVILACQUA, PACE, PEDRIZZI, SALERNO, BARELLI

Le parole da: «*Al comma 2*» a: «2005: – 12.150» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, lettera e), *secondo periodo, inserire, in fine, le seguenti parole:* «; per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d),* la deduzione spetta anche in relazione ai collaboratori familiari, iscritti alle relative gestioni previdenziali, fino ad un massimo di due».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, *modificare gli importi come segue:*

2003: – 12.150;
2004: – 12.150;
2005: – 12.150.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

5.39

TOIA, DATO, BAIO DOSSI, SOLIANI, GIARETTA

Precluso

Al comma 2, lettera e), *capoverso 4*-bis.-*1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* «; per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,

lettera *d),* la deduzione spetta anche in relazione ai collaboratori familiari, iscritti alle relative gestioni previdenziali, fino ad un massimo di due».

Conseguentemente, all'articolo 50, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 12.150;
2004: – 12.150;
2005: – 12.150.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

5.40

CREMA, MASCIONI, VICINI, BONFIETTI, BARATELLA, DE PETRIS, VERALDI, PIZZINATO, BRUNALE, MARINO, PIATTI, FABRIS, BASSO, FILIPPELLI, GASBARRI, BEDIN, IOVENE, CAVALLARO, LONGHI, MARINI, LABELLARTE, MANIERI, CASILLO, DEL TURCO, BONAVITA, MORANDO, CADDEO, PASQUINI

Le parole da: «*Aggiungere*» a: «delle finanze» respinte; seconda parte preclusa

Aggiungere, in fine, al comma 2:

«La progressiva riduzione dell'IRAP sarà compensata, d'intesa con le Regioni, da trasferimenti o da compensazioni per le finanze regionali, secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».

Compensazioni dei Gruppi dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

5.42

BASTIANONI, SCALERA, CAMBURSANO, MANCINO, RIPAMONTI, GIARETTA, DE PETRIS

Precluso

Aggiungere, in fine, al comma 2:

«La progressiva riduzione dell'IRAP sarà compensata, d'intesa con le Regioni, da trasferimenti o da compensazioni per le finanze regionali, secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

5.43
BONAVITA, CADDEO
Respinto

Dopo la lettera f), *aggiungere la seguente:*

«*f*-bis) all'articolo 11 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, viene aggiunto il seguente comma:

"4-*bis.* Nella determinazione della base imponibile sono ammessi in deduzione i costi relativi al personale assunto con contratto di lavoro a tempo intederminato per i soggetti passivi che occupano fino a quindici prestatori di lavoro. Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale, per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

5.44
CHERCHI, OGNIBENE, RONCONI, CICCANTI, TAROLLI, VIZZINI
Respinto

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis.* All'articolo 9, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d)* e per gli esercenti attività di allevamento di animali di cui all'articolo 78 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'impresa.".

2-*ter.* All'articolo 9, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nella determinazione della base imponibile è ammessa in deduzione l'imposta comunale degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'impresa".

2-*quater.* All'articolo 20, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-*bis.* L'ammontare degli acquisti di beni e servizi di cui all'articolo 9, comma 1, non soggetti all'imposta sul valore aggiunto, devono essere annotati nel registro di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1972, n. 633, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale"».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: – 40.000.000;
2004: – 20.000.000;
2005: – 10.000.000.

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

5.46

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, SOLIANI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis.* All'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: "n. 381" sono aggiunte le seguenti: "e per gli enti pubblici di ricerca e per gli enti non commerciali di ricerca scientifica di rilevanza nazionale"».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

5.47

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER, FRAU, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO, RIPAMONTI

Le parole da: «*Dopo il comma 2*» a: «secondo periodo» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis.* Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, all'articolo 42, comma 7, primo periodo, le parole: "per gli anni dal 1998 al 2002" sono soppresse; al medesimo comma, è soppresso il secondo periodo».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti modificazioni:*

2003: – 40.000;
2004: – 40.000;
2005: – 40.000.

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 2, tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, articolo 9-*ter:* Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi perma-

nenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003) *apportare la seguente variazione:*

2003: – 40.000;
2004: – 40.000;
2005: – 40.000.

5.50

TAROLLI

Precluso

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-*bis.* All'articolo 42 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel primo periodo del comma 7, le parole: "per gli anni dal 1998 al 2002" sono soppresse; al medesimo comma, è soppresso il secondo periodo».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

5.51

BATTAGLIA Antonio, VIZZINI

Respinto

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-*bis.* All'articolo 17 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante agevolazioni di carattere territoriale e per categorie di soggetti, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "7. Per i soggetti che svolgono l'attività regolamentata dal titolo IV del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato dal titolo IV del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773, all'interno delle aree classificate come obiettivo 1 dall'unione europea, a partire dall'anno d'imposta 2003 è ammesso in deduzione il 50 per cento del costo del personale dipendente e dei relativi oneri sociali"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

5.54

CANTONI, NOCCO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:

«2-*bis*. Le disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpretano nel senso che non concorrono alla formazione della base imponibile le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da cessioni, in conseguenza della risoluzione anticipata, dei contratti di lavoro di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

ORDINE DEL GIORNO

G5.100 (già em. 5.9)

SODANO Tommaso, MALABARBA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1826,

impegna il Governo anche a considerare le spese per investimenti a favore di circuiti chiusi di utilizzo dell'acqua, nonché tutte le spese per investimenti a favore dell'utilizzo di acque depurate e affinate, per le produzioni industriali ad alto consumo d'acqua potabile, così come definiti da apposito decreto da emanare a cura del Ministro dell'ambiente entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge.

(*) Accolto dal Governo.

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 novembre 2002, n. 251, recante misure urgenti in materia di amministrazione della giustizia (1876)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. Il decreto-legge 11 novembre 2002, n. 251, recante misure urgenti in materia di amministrazione della giustizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 11 NOVEMBRE 2002, N. 251

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «il titolo quarto del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775» *sono sostituite dalle seguenti:* «il titolo IV del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775».

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: «all'articolo 140» *sono inserite le seguenti:* «, lettere *a), b), c), d), f),*» *e le parole:* «regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775» *sono sostituite dalle seguenti:* «testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775»;

al comma 2, le parole: «regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775» *sono sostituite dalle seguenti:* «testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775»;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«*2*-bis. Le controversie di cui all'articolo 144 del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono attribuite al tribunale ordinario e al tribunale amministrativo regionale secondo i rispettivi ambiti di giurisdizione».

All'articolo 3:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «legge 9 agosto 1993, n. 295» *sono sostituite dalle seguenti:* «legge 5 marzo 1991, n. 71».

All'articolo 4:

al comma 2, primo periodo, le parole: «centoventi giorni» *sono sostituite dalle seguenti:* «centottanta giorni»;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«*2*-bis. Alla declaratoria di estinzione dei procedimenti di cui al comma 2 provvedono il tribunale ordinario o il tribunale amministrativo regionale rispettivamente competenti per territorio; la corte d'appello provvede per i giudizi di propria competenza»;

al comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: «; le stesse disposizioni si applicano per i provvedimenti non ancora depositati e per quelli che siano adottati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

al comma 5, le parole: «di deposito della sentenza» *sono sostituite dalle seguenti:* «di comunicazione del deposito del provvedimento adottato»;

al comma 6, dopo le parole: «Per i giudizi» *sono inserite le seguenti:* «di rinvio dalla Corte di cassazione, per quelli».

Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

«Art. 4-*bis*. – *1*. Le controversie di cui all'articolo 2, comma 1, che riguardano la provincia di Bolzano sono instaurate dinanzi al tribunale ordinario che ha sede nel capoluogo del distretto della sezione distaccata di Bolzano della corte di appello di Trento; le controversie di competenza del giudice amministrativo sono instaurate dinanzi alla sezione autonoma per la provincia di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige».

All'articolo 5:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Al fine di assicurare il necessario supporto tecnico all'attività del Governo in occasione del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, il numero massimo dei magistrati che possono essere collocati fuori dal ruolo organico della magistratura per essere destinati al Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è elevato da 50 a 62 unità fino al 30 giugno 2004».

All'articolo 6:

al comma 1, capoverso 3-ter*, lettera* f)*, le parole:* «decreto di rinvio» *sono sostituite dalle seguenti:* «ordinanza di rinvio».

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. – *1.* Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6 del presente decreto, valutati in 103.433 euro per l'anno 2002 ed in 827.464 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente decreto, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, i decreti che, in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, dispongano l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 7 della medesima legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni. I decreti di cui al precedente periodo sono altresì elencati con separata evidenza nell'allegato di cui all'articolo 11, comma 6-*bis*, della citata legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni».

Nell'Allegato A, le parole: «Tabella B della legge 9 agosto 1993, n. 295» *sono sostituite dalle seguenti:* «Tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71».

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO I

Abolizione dei tribunali regionali e del tribunale superiore delle acque pubbliche

Articolo 1.

1. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono abrogati il titolo IV del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e l'articolo 64 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Dalla stessa data sono soppressi i tribunali regionali delle acque pubbliche ed il Tribunale superiore delle acque pubbliche.

EMENDAMENTI

1.1000
CALVI, FASSONE, AYALA, MARITATI, ZANCAN
Respinto

Sopprimere il Capo I.

1.2000
CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI
Id. em. 1.1000

Sopprimere il Capo I.

1.3000
ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI
Id. em. 1.1000

Sopprimere il Capo I.

1.1

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

1.100

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1 le parole: «sessanta giorni» *sono sostituite dalle parole:* «centoventi giorni».

Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di legge n. 1826. Em. 2.2000/506 (testo 2). Longhi e altri	211	210	002	077	131	106	RESP.
2	NOM.	DDL n. 1826. Em. 2.2000/10. Pizzinato e Giaretta	215	213	002	077	134	107	RESP.
3	NOM.	DDL n. 1826. Em. 2.2000/1/2. De Petris e altri	226	224	003	082	139	113	RESP.
4	NOM.	DDL n. 1826. Em. 2.2000/1/6. De Petris e altri	203	198	002	071	125	100	RESP.
5	NOM.	DDL n.1826. Emm. 2.2000/26 (testo 2). 2.2000/27 e 2.2000/28. Eufemi e Iervolino; Pedrini; Girfatti	239	238	004	119	115	120	RESP.
6	NOM.	DDL n. 1826. Em. 2.0.18. Piloni e altri	227	226	002	095	129	114	RESP.
7	NOM.	DDL n. 1826. Em. 3.36. Battaglia Giovanni e altri	204	203	000	081	122	102	RESP.
8	NOM.	DDL n. 1826. Emm. 3.41 e 3.42. Battaglia Giovanni e altri; Sodano Tommaso e altri	204	203	000	077	126	102	RESP.
9	NOM.	DDL n. 1826. Em. 3.49. Battaglia Giovanni e altri	204	202	000	075	127	102	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)
C = Voto contrario (in votazione palese)
V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = Astensione
M = Senatore in congedo o missione
P = Presidente di turno
R = Richiedente la votazione e non votante
- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0307 del 19-12-2002 Pagina 1

Totale votazioni 9

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 9									
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	
ACCIARINI MARIA CHIARA	F	F	F	F	C					
AGNELLI GIOVANNI	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
AGOGLIATI ANTONIO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	
AGONI SERGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB	C	C	C	C	F	C	C	C	C	
AMATO GIULIANO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
ANTONIONE ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
ARCHIUTTI GIACOMO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	
ASCIUTTI FRANCO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	
AYALA GIUSEPPE MARIA	F	F	F	F	C	F	F	F	F	
AZZOLLINI ANTONIO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	
BAIO DOSSI EMANUELA	F	F	F	F	C		F	F	F	
BALBONI ALBERTO	F	C	C	C	F	C	C	C	C	
BALDINI MASSIMO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
BARATELLA FABIO		F			C	F	F	F	F	
BARELLI PAOLO	C	C	A	A	F	C		C	C	
BASILE FILADELFIO GUIDO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	
BASSANINI FRANCO			F	F	C	F	F	F	F	
BASSO MARCELLO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	
BASTIANONI STEFANO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	F	F	F	F	C	F				
BATTAGLIA GIOVANNI	F	F			C	F	F	F	F	
BATTISTI ALESSANDRO					C	F				
BEDIN TINO			A	F	C	F	F	F		
BERGAMO UGO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
BETTA MAURO	F	F	F		C	F				
BETTAMIO GIAMPAOLO	A	A	C	C	F	C				
BETTONI BRANDANI MONICA	F	F	F	F	C	F	F	F	F	
BEVILACQUA FRANCESCO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	
BIANCONI LAURA	C	C	C	C	F	C	C	C	C	
BOBBIO LUIGI		C	C	C	F	C	C	C	C	
BOBBIO NORBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	

Seduta N. 0307 del 19-12-2002 Pagina 2

Totale votazioni 9

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 9								
	01	02	03	04	05	06	07	08	09
BOLDI ROSSANA LIDIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BONATESTA MICHELE	C	C	C	C	F	C	C	C	C
BONAVITA MASSIMO	F	F			C	F	F	F	F
BONFIETTI DARIA	F	F	F	F	C	F	F	F	F
BONGIORNO GIUSEPPE	C	C	C	C	F	C	C	C	C
BOREA LEONZIO	C	C	C	C	F	C	C	C	C
BOSCETTO GABRIELE	C	A	C		F	C	C	C	C
BOSI FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BRIGNONE GUIDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BRUNALE GIOVANNI	F	F	F	F	C		F	F	F
BRUTTI PAOLO	F	F	F	F	C	F	F	F	F
BUCCIERO ETTORE	C		C			C			
BUDIN MILOS		F	F			F	F	F	F
CADDEO ROSSANO		F	F	F	C	F	F	F	F
CALDEROLI ROBERTO	C	C	C		C				
CALLEGARO LUCIANO	C	C	C	C	F	C	C		C
CALVI GUIDO					C	F			
CAMBER GIULIO							C	C	C
CAMBURSANO RENATO	F	F	F	F	C	F	F	F	F
CANTONI GIAMPIERO CARLO	C	C	C	C	F	C	C	C	C
CARELLA FRANCESCO					C	F			
CARRARA VALERIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CARUSO ANTONINO		C		C	F				
CASILLO TOMMASO							F	F	F
CASTAGNETTI GUGLIELMO					F	C	C	C	C
CASTELLANI PIERLUIGI	F	F	F	F	C	F	F	F	
CASTELLI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CAVALLARO MARIO			F				F		
CHERCHI PIETRO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CHINCARINI UMBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CHIRILLI FRANCESCO	C	C	C	C	F	C	C	C	C
CHIUSOLI FRANCO	F	F	F	F		F	F	F	F

Seduta N. 0307 del 19-12-2002 Pagina 3

Totale votazioni 9

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 9								
	01	02	03	04	05	06	07	08	09
CICCANTI AMEDEO	C	C	C	C	F	C	C	C	C
CICOLANI ANGELO MARIA	C	C	C	C	F	C	C	C	C
CIRAMI MELCHIORRE	C	C	C	C	F	C	C	C	C
COLETTI TOMMASO	F	F			C	F	F	F	F
COMINCIOLI ROMANO	C	C	C	C	F	C	C	C	C
COMPAGNA LUIGI	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CONSOLO GIUSEPPE	C	C	C		F	C	C	C	C
CONTESTABILE DOMENICO	C	C	C	C	F	C			
CORRADO ANDREA	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CORTIANA FIORELLO	F	F	F	F	C	F	F	F	F
COSTA ROSARIO GIORGIO	C	C	C	C	F	C	C	C	C
COVIELLO ROMUALDO	F	F	F	F	C	F			
COZZOLINO CARMINE	C	C	C	C	F	C	C	C	C
CREMA GIOVANNI	F	F	F	F	C	F	F	F	F
CURSI CESARE		C	A	A	F	C			
CURTO EUPREPIO	C	C	C	C	F	C	C		
CUTRUFO MAURO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
D'ALI' ANTONIO	C	C	C	C	F				
DALLA CHIESA FERNANDO (NANDO)					C	F			
D'AMBROSIO ALFREDO	C	C	C	C	F	C	C	C	C
D'AMICO NATALE					C	F	F	F	F
DANIELI FRANCO	F	F	F	F	C	F	F	F	F
DANIELI PAOLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DANZI CORRADO	C	C	C	C	F				
DATO CINZIA					C	F	F		F
DEBENEDETTI FRANCO	F	F	F	F	A	F	F	F	F
DE CORATO RICCARDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DEGENNARO GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DELOGU MARIANO	C	C	C	C	F	C	C	C	C
DEL PENNINO ANTONIO								C	C
DEL TURCO OTTAVIANO						F			
DEMASI VINCENZO	C	C	C	C		C	C	C	C

Seduta N. 0307 del 19-12-2002 Pagina 4

Totale votazioni 9

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 9								
	01	02	03	04	05	06	07	08	09
DE PAOLI ELIDIO	F	F	C	C	C	A	F	F	F
DE PETRIS LOREDANA	F	F	F		C	F			
DE RIGO WALTER	C	C	C	C	F	C	C	C	C
DETTORI BRUNO	F	F	F	F	C	F	F	F	F
DE ZULUETA CAYETANA	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DI GIROLAMO LEOPOLDO	F	F	F	F	C				
DINI LAMBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
D'IPPOLITO VITALE IDA	C	C	C	C	F	C	C	C	C
DONATI ANNA	F	F	F	F	C	F	F	F	F
D'ONOFRIO FRANCESCO	C	C	C	C	F	C	C	C	C
EUFEMI MAURIZIO	C	C	C	C	F	C			
FABBRI LUIGI	C	C	C	C	F	C	C	C	C
FABRIS MAURO					C	F	F	F	F
FALCIER LUCIANO	C	C	C	C	F	C	C	C	C
FALOMI ANTONIO	F	F	F		C		F	F	F
FASOLINO GAETANO	C	C	C	C	F	C	C	C	C
FASSONE ELVIO	F	F	F	F	C	F	F	F	F
FAVARO GIAN PIETRO	C	C	C	C	F	C	C	C	C
FEDERICI PASQUALINO LORENZO	C	C	C	C	F	C	C	C	C
FERRARA MARIO FRANCESCO	C	C	C	C	F	C	C	C	C
FILIPPELLI NICODEMO FRANCESCO			F		C	F	F	F	F
FIRRARELLO GIUSEPPE			C	C	F		C	C	C
FLAMMIA ANGELO			F		C				
FLORINO MICHELE	C	C	C	C		C	C	C	
FORCIERI GIOVANNI LORENZO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FORLANI ALESSANDRO		C	C	C	F	C	C	C	C
FORMISANO ANIELLO			F	F	C	F			
FORTE MICHELE	C	C	C		F	C	C	C	C
FRANCO PAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FRANCO VITTORIA	F	F	F	F	C	F	F	F	F
GABURRO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GARRAFFA COSTANTINO					C	F			

Seduta N. 0307 del 19-12-2002 Pagina 5

Totale votazioni 9

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 9									
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	
GASBARRI MARIO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	
GENTILE ANTONIO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	
GIARETTA PAOLO	F	F	F	F	C		F	F	F	
GIOVANELLI FAUSTO	F	F	F	F	C	F				
GIRFATTI ANTONIO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	
GIULIANO PASQUALE	C	C	C	C	F	C	C	C	C	
GRECO MARIO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	
GRILLO LUIGI	C	C	C	C	F					
GRILLOTTI LAMBERTO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	
GRUOSSO VITO	F	F	F	F	C	F	F		F	
GUASTI VITTORIO			C	C	F	C	C	C	C	
GUBERT RENZO		C	C	C	C		C	C	C	
GUBETTI FURIO	C	C	C	C		C	C	C	C	
GUERZONI LUCIANO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	
GUZZANTI PAOLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
IERVOLINO ANTONIO	C	C	C	C	F	C				
IOANNUCCI MARIA CLAUDIA	C	C	C	C	F	C	C	C	C	
IOVENE ANTONIO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	
IZZO COSIMO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	
KAPPLER DOMENICO	C	C	C	C	F		C	C	C	
LABELLARTE GERARDO	F	F	F		C	F	F	F	F	
LA LOGGIA ENRICO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
LAURIA MICHELE					C	F	F	F	F	
LAURO SALVATORE	C	C	C	C	F	C	C	C	C	
LIGUORI ETTORE	F	F	F	F	C	F	F			
MACONI LORIS GIUSEPPE	F		F	F	C	F	F	F	F	
MAFFIOLI GRAZIANO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	
MAGISTRELLI MARINA	F	F	F	F	C	F	F	F	F	
MAGNALBO' LUCIANO	C	C	C	C	F	C		C	C	
MAGRI GIANLUIGI	C	C	C	C	F	C	C	C	C	
MAINARDI GUIDO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	
MALABARBA LUIGI	F	F	F	F	C	F	F	F	F	

Seduta N. 0307 del 19-12-2002 Pagina 6

Totale votazioni 9

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 9									
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	
MALAN LUCIO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	
MANCINO NICOLA	F	F	F		C	F	F	F	F	
MANFREDI LUIGI	C	C	C	C	F	C	C	C	C	
MANTICA ALFREDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
MANUNZA IGNAZIO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	
MANZELLA ANDREA	F	F	F	F	C	F	F	F		
MANZIONE ROBERTO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	
MARANO SALVATORE						C	C	C	C	
MARINO LUIGI					C	F	F	F	F	
MARITATI ALBERTO	F	F	F	F	C	F				
MASCIONI GIUSEPPE	F				C	F				
MASSUCCO ALBERTO FELICE S.	C	C	C		F	C	C	C	C	
MEDURI RENATO	C	C	C			C	C	C	C	
MELELEO SALVATORE					F	C	C	C	C	
MENARDI GIUSEPPE	C	C	C	C	F	C	C	C	C	
MINARDO RICCARDO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	
MODICA LUCIANO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	
MONCADA LO GIUDICE GINO	C	C	C	F	C	C	C	C	C	
MONTAGNINO ANTONIO MICHELE		F	F		C	F	F		F	
MONTALBANO ACCURSIO	F	F	F		C				F	
MONTI CESARINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
MONTICONE ALBERTO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	
MONTINO ESTERINO	F	F	F		C	F	F	F	F	
MORANDO ANTONIO ENRICO	F	F			C	F	F	F	F	
MORO FRANCESCO	C	C	C		C	C	C	C	C	
MORRA CARMELO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	
MUGNAI FRANCO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	
MULAS GIUSEPPE	C	C	C	C	F	C	C	C	C	
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	F	F	F	F	C	F				
MUZIO ANGELO			F	F	C					
NANIA DOMENICO	C	C	C	C	F	C				
NESSA PASQUALE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	

Seduta N. 0307 del 19-12-2002 Pagina 7

Totale votazioni 9

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 9									
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	
NIEDDU GIANNI	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
NOCCO GIUSEPPE ONORATO B.	C	C	C	C	F	C	C	C	C	
NOVI EMIDDIO		C	C	C	C		C	C	C	
OCCHETTO ACHILLE					C	F	F	F	F	
OGNIBENE LIBORIO	C	C	C		F	C	C	C	C	
PACE LODOVICO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	
PAGANO MARIA GRAZIA	F	F	F		A	F	F	F	F	
PALOMBO MARIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
PASCARELLA GAETANO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	
PASINATO ANTONIO DOMENICO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
PASQUINI GIANCARLO	F	F			C	F	F	F	F	
PASSIGLI STEFANO	F	F	F	F	C	F				
PASTORE ANDREA	C	C	C	C	F	C	C	C	C	
PEDRAZZINI CELESTINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
PEDRINI EGIDIO ENRICO	F		F	F	F	F				
PEDRIZZI RICCARDO	C	C	C	C	M	C	C	C	C	
PELLEGRINO GAETANO ANTONIO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	
PELLICINI PIERO	C	C	C	C	F		C	C	C	
PERA MARCELLO	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
PERUZZOTTI LUIGI	C	C	C		C		C	C	C	
PESSINA VITTORIO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	
PETERLINI OSKAR					A	F	F	F	F	
PETRINI PIERLUIGI	F	F	F	F	C	F	F	F		
PETRUCCIOLI CLAUDIO					C	F	F	F	F	
PIANETTA ENRICO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	
PIATTI GIANCARLO	F	F	F	F	C	F				
PICCIONI LORENZO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
PILONI ORNELLA	F	F	F	F		F				
PIROVANO ETTORE	C	C	C		C	C			C	
PIZZINATO ANTONIO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	
PONTONE FRANCESCO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	
PONZO EGIDIO LUIGI	C	C	C	C	F	C	C	C	C	

Seduta N. 0307 del 19-12-2002 Pagina 8

Totale votazioni 9

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 9									
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	
PROVERA FIORELLO	C									
RAGNO SALVATORE	C	C	C	C				C	C	
RIGONI ANDREA							F	F	F	
RIPAMONTI NATALE	F		F	F	C	F	F	F	F	
RIZZI ENRICO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	
ROLLANDIN AUGUSTO ARDUINO C.	A	F	F	C	F	A	F	F	F	
RONCONI MAURIZIO	C	C	C		F	C				
ROTONDO ANTONIO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	
RUVOLO GIUSEPPE	C	C	C	C	F					
SALERNO ROBERTO	C	C	C		F	C	C	C	C	
SALINI ROCCO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	
SALVI CESARE			F	F		F				
SALZANO FRANCESCO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	
SAMBIN STANISLAO ALESSANDRO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	
SANZARELLO SEBASTIANO			C	C	F	C		C	C	
SAPORITO LEARCO	C	M	C				C	C	C	
SCALERA GIUSEPPE	F	F	F	F	C	F	F	F	F	
SCARABOSIO ALDO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE	C	C	C	C	F	C	C	C	C	
SCOTTI LUIGI	C	C	C	C	F	C	C	C	C	
SEMERARO GIUSEPPE	C	C	C	C	F	C	C	C	C	
SERVELLO FRANCESCO	C	C	C	C	F					
SESTINI GRAZIA	M	M	M	M	F	C				
SILIQUINI MARIA GRAZIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
SODANO CALOGERO	C	C	C	C	F					
SODANO TOMMASO	F	F	F	F	C	F	F	F	F	
SOLIANI ALBERTINA			F	F	C	F	F	F	F	
SPECCHIA GIUSEPPE	C	C	C		F	C	C	C	C	
STANISCI ROSA	F	F	F	F			F	F	F	
STIFFONI PIERGIORGIO	C			C	C		C	C	C	
SUDANO DOMENICO				C	F	C	C	C	C	
TAROLLI IVO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	

Seduta N. 0307 del 19-12-2002 Pagina 9

Totale votazioni 9

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 9								
	01	02	03	04	05	06	07	08	09
TATO' FILOMENO BIAGIO	C	C	C	C	F	C	C	C	C
TESSITORE FULVIO	F	F	F	F	C	F			
THALER HELGA						F	F	F	F
TIRELLI FRANCESCO	C	C	C		C	C	C	C	C
TOFANI ORESTE		C	C	C	F	C			
TOIA PATRIZIA	F	F	F	F	C	F	F	F	F
TOMASSINI ANTONIO	C	C	C	C					
TONINI GIORGIO					C	F	F	F	
TRAVAGLIA SERGIO	C	C	C	C	F	C	C	C	C
TREDESE FLAVIO	C	C	C	C	F	C		C	C
TREMATERRA GINO	C	C	C		F	C			
TREU TIZIANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F
TUNIS GIANFRANCO	C	C	C	C	F	C	C	C	C
TURCI LANFRANCO	F	F	F	F	A	F			
ULIVI ROBERTO	C	C	C	C	F	C	C	C	C
VALDITARA GIUSEPPE	C	C	C	C	F	C	C	C	C
VALLONE GIUSEPPE	F	F	F	F	C	F	F	F	F
VANZO ANTONIO GIANFRANCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VEGAS GIUSEPPE	C	C	C	C	F	C	C	C	C
VENTUCCI COSIMO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
VERALDI DONATO TOMMASO			F	F	C	F	F	F	F
VICINI ANTONIO	F	F	F	F	C	F		F	F
VILLONE MASSIMO					C				
VISERTA COSTANTINI BRUNO	F	F	F	F	C	F	F	F	F
VITALI WALTER				F	C	F	F	F	F
VIVIANI LUIGI	F	F	F	F	C	F	F	F	
VIZZINI CARLO	C	C	C	C	F	C	C	C	C
ZANCAN GIAMPAOLO	F	F	F	F	C	F	F	F	F
ZANOLETTI TOMASO	C	C	C	C	F	C	C	C	C
ZAPPACOSTA LUCIO	C	C	C	C	F	C	C	C	C
ZAVOLI SERGIO WOLMAR	F	F	F	F	C	F			
ZORZOLI ALBERTO PIETRO MARIA	C	C	C	C	F	C	C	C	C

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. MAGNALBÒ Luciano
Disciplina delle professioni connesse alle attività motorie e sportive e istituzione degli albi profesionali regionali (1896)
(presentato in data **18/12/2002**)

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 12 al 18 dicembre 2002)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 55

BEVILACQUA: sulla chiusura dell'ufficio postale di Caria (Vibo Valentia) (4-03184) (risp. GASPARRI, *ministro delle comunicazioni*)

BOBBIO Luigi: sul personale di vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali (4-02284) (risp. MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

BOCO: sul decentramento amministrativo attinente la protezione civile (4-02841) (risp. BALOCCHI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

BONFIETTI ed altri: sul processo IMI-SIR (4-01333) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia*)

CAMBURSANO: sulla presenza delle forze dell'ordine nella zona di Porta Palazzo a Torino (4-03031) (risp. MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

COSTA: sulla strada statale n. 275 (4-02528) (risp. MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

sulla strada statale n. 275 (4-02945) (risp. MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

sulla strada statale n. 275 (4-03005) (risp. MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

sulla strada statale n. 275 (4-03110) (risp. MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

GENTILE: sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria (4-00142) (risp. MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

MALABARBA: sulla morte del giovane militare Mario Cossu (4-01939) (risp. MARTINO, *ministro della difesa*)

sulla dipendenza da causa di servizio dell'infermità contratta dal sergente Erasmo Santoro (4-02114) (risp. MARTINO, *ministro della difesa*)

MALENTACCHI: sulla Festa del mare e della Marina svoltasi all'Isola d'Elba (4-02453) (risp. MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

sulla denuncia di due giovani in occasione della Festa dell'uva di Capoliveri (4-03082) (risp. MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

MONTALBANO: sulla concessione di provvidenze ad invalidi civili (4-02003) (risp. LA LOGGIA, *ministro per gli affari regionali*)

ROLLANDIN: sulla società Verres spa (4-02357) (risp. ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*)

SALERNO: sulla trasmissione di un programma riguardante la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina (4-02920) (risp. GASPARRI, *ministro delle comunicazioni*)

SALINI: sulla controversia relativa ad un mutuo ipotecario fra la signora Anna Pina Cipulli e l'Istituto italiano di credito fondiario (4-02813) (risp. ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*)

SERVELLO: sulla situazione delle Poste in provincia di Milano (4-02277) (risp. GASPARRI, *ministro delle comunicazioni*)

sulla Banca popolare di Milano (4-02815) (risp. ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*)

SPECCHIA: sui danni al settore agricolo della Puglia causati dal maltempo (4-02876) (risp. ALEMANNO, *ministro delle politiche agricole e forestali*)

SPECCHIA ed altri: sulla riduzione dell'aiuto supplementare per il grano duro (4-03258) (risp. ALEMANNO, *ministro delle politiche agricole e forestali*)

STANISCI: sul commercio di derrate alimentari scadute (4-03239) (risp. ALEMANNO, *ministro delle politiche agricole e forestali*)

TURRONI: sulla morte in carcere del signor Umberto Tubelli (4-02896) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia*)

Interpellanze

NOVI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che presso il tribunale di S. Maria Capua Vetere presta servizio il dr. Luigi Piccolo con la funzione di cancelliere;

che il dr. Luigi Piccolo è stato in passato protagonista di procedimenti penali a suo carico;

che attualmente risulta a suo carico un procedimento penale presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere per concussione per fatti risalenti a quando amministrava l'ex USL n. 10 di Teano, in cui a quanto pare sarebbe reo confesso, con un processo che da innumerevoli anni non si celebra;

che lo stesso é stato oggetto di querela da parte di amministratori del comune di Sparanise con udienza da tenersi presso il tribunale di S. Maria Capua Vetere;

che per lo stesso pende richiesta di rinvio a giudizio, per reati commessi nell'esercizio delle proprie funzioni di cancelliere e previsti dagli

articoli 81, 110, 323, 476 e 479 del codice di procedura penale, presso il Tribunale di Salerno;

che, fatto inaudito, nell'ordinanza di rinvio a giudizio unitamente a magistrati si legge: «*omissis*... predisponendo un atto ideologicamente falso in quanto non redatto dal firmatario (giudice) bensì da terze persone e nella specie dal cancelliere Piccolo Luigi... *omissis*»;

che nello stesso procedimento è parte offesa lo stesso Ministero della giustizia,

si chiede di conoscere quali provvedimenti siano stati adottati nei confronti del dr. Luigi Piccolo, tenuto conto dei problemi giudiziari che ha in corso, e inoltre se risulti che il Presidente del Tribunale di S. Maria Capua Vetere abbia intrapreso provvedimenti nei confronti del suddetto.

(2-00283)

DONATI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

in seguito agli eventi alluvionali dell'autunno 2000 l'ANAS-Compartimento per la Lombardia ha incaricato degli studi professionali di effettuare indagini geognostiche, idrauliche e strutturali finalizzate:

alla diagnosi della efficienza dei ponti sul Po di Viadana e di Borgoforte;

alla redazione del progetto esecutivo relativo agli interventi di manutenzione straordinaria per i ponti sul Po di Viadana e di Borgoforte;

dalle indagini condotte per conto dell'ANAS è emerso quanto segue:

per quanto riguarda il ponte di Borgoforte occorrono lavori di consolidamento e di protezione delle fondazioni e delle pile, lavori di protezione del fondo alveo, lavori di risanamento degli impalcati del viadotto e lavori di sostituzione dei giunti, per un importo pari a 4.576.638,93 euro;

per quanto riguarda il ponte di Viadana occorrono lavori di protezione delle fondazioni dallo scalzamento, per il monitoraggio del fondo alveo, per la posa in opera della barriera *guard rail*, per un importo pari a 2.820.702,74 euro;

per quanto riguarda il ponte di S. Benedetto, si ritiene indispensabile procedere a breve termine agli interventi di ripristino, il cui costo non è ancora stato quantificato, ma dovrebbe essere dell'ordine di un milione di euro;

considerato che:

in data 1º ottobre 2001 l'ANAS ha trasferito alla Provincia di Mantova la responsabilità della manutenzione ordinaria e straordinaria dei ponti sul Po di Viadana e Borgoforte, mentre per quanto riguarda il ponte di S. Benedetto Po il trasferimento è avvenuto successivamente dopo l'ultimazione dei lavori di ristrutturazione;

tali ponti rappresentano infrastrutture strategiche di collegamento infraregionale;

il Settore Viabilità della Provincia di Mantova in data 25 novembre 2002 ha redatto l'informativa n. 599-2002 avente per oggetto «ponti Bor-

goforte – Viadana – S. Benedetto Po. Problemi statici», basandosi sugli studi commissionati dall'ANAS-Compartimento per la Lombardia;

in tale informativa la Provincia di Mantova, preso atto dei risultati degli studi ANAS, ha constatato la necessità di interventi urgenti per la messa in sicurezza dei ponti poc'anzi citati;

l'informativa della Provincia di Mantova conclude affermando che «vista l'importanza delle opere in parola ed il costo e l'urgenza degli interventi da effettuare, si ritiene necessario coinvolgere la stessa ANAS, la Regione Lombardia, nonché la Regione Emilia ed eventualmente i comuni interessati, per individuare le risorse economiche per il finanziamento dei lavori»;

a tal riguardo il Presidente della Provincia di Mantova ha scritto al Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo risorse adeguate per la manutenzione straordinaria dei tre ponti sul fiume Po, mentre il Vice Presidente della Provincia ha indetto una riunione con i Sindaci di tutti i Comuni interessati;

considerato inoltre che risulterebbe da parte della Provincia di Mantova una difficoltà ad ottenere dall'ANAS i progetti originali, e in genere tutta la documentazione tecnica, che consentirebbe di avere un quadro più preciso delle caratteristiche costruttive delle infrastrutture qui esaminate,

si chiede di sapere:

se il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sia a conoscenza del motivo delle difficoltà riscontrate dalla Provincia di Mantova per ottenere dall'ANAS i progetti originali e in generale la documentazione tecnica relativa ai tre ponti;

se non si ritenga urgente la realizzazione di uno studio generale e preventivo sulle condizioni infrastrutturali di tutti i ponti sul Po, per evitare futuri interventi dettati dall'emergenza e per garantire la sicurezza dei manufatti;

se non si ritenga urgente l'adozione di uno stanziamento straordinario finalizzato alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei tre ponti sul Po, citati in premessa, secondo le indicazioni dell'ANAS.

(2-00284)

Interrogazioni

DETTORI, CADDEO, CAVALLARO. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*. – Premesso che:

il Consiglio di Amministrazione dell'Ente per il diritto allo studio universitario (ERSU) di Cagliari è decaduto da quasi sei mesi; in questo periodo non è stato rinnovato il consiglio e nemmeno nominato un Commissario straordinario che potesse assumere gli atti urgenti e indifferibili;

in questo modo l'Ente è stato condannato alla totale paralisi amministrativa;

un considerevole numero di studenti idonei alla borsa di studio ne attende il pagamento ma l'Ente non può erogare i fondi perché manca chi possa firmare la necessaria variazione di bilancio;

la situazione è particolarmente grave per gli studenti e le loro famiglie, intacca pesantemente i diritti sanciti dall'art. 34 della Costituzione e inoltre non viene garantita l'uniformità del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale;

il Governo non può disinteressarsi della questione anche perché si tratta di materia dove la competenza è concorrente tra lo Stato e le Regioni e dove il Governo ha, anche ai sensi della legge 390/91, poteri di generale vigilanza e controllo sull'operato delle Regioni, dovendo provvedere finanziariamente – ai sensi di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2001, all'erogazione dei relativi contributi,

gli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative si intenda adottare ed in particolare se non si ritenga di intervenire presso il presidente della Giunta Regionale della Sardegna perché ponga fine alla sua colpevole inerzia e se, considerata l'estrema urgenza di assumere atti amministrativi prima della scadenza del 31.12.2002, non ritenga di dover valutare la possibilità di nominare un commissario *ad acta*.

(3-00785)

IOVENE, TOIA, FORLANI, CORTIANA, BONFIETTI, MARINO, MARTONE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e degli affari esteri.* – Premesso che:

il cittadino siriano Muhammad Sa'id al-Sakhri e la sua famiglia, composta da moglie e quattro figli, di cui il più piccolo di due anni, sono stati respinti presso la frontiera dell'aeroporto di Milano-Malpensa in data 28 novembre 2002, ed imbarcati a forza su di un volo per Damasco;

il signor Muhammad Sa'id al-Sakhri rischia l'esecuzione capitale per motivi di natura politica ed i suoi familiari rischiano di subire carcere e tortura per gli stessi motivi,

si chiede di conoscere:

se il Governo italiano non ritenga di fornire ogni possibile chiarimento riguardo alle motivazioni che hanno portato ad un operato contrastante con le norme italiane che proibiscono l'espulsione e/o l'estradizione di qualunque persona verso un paese in cui esista il rischio di subire la pena capitale e/o trattamenti disumani o degradanti;

se il Ministro degli affari esteri non ritenga di intraprendere tutti i passi possibili nei confronti del governo siriano, affinché il signor Muhammad Sa'id al-Sakhri, attualmente detenuto in Siria, possa essere giudicato con un regolare processo, davanti ad un tribunale ordinario e non speciale, e lui e i suoi familiari tornino immediatamente in libertà.

(3-00786)

IOVENE. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che con provvedimento del direttore generale del 13 luglio 1997 è stato indetto il concorso, riservato a funzionari della ex carriera direttiva con almeno 9 anni di servizio nella qualifica, per la copertura di 23 posti di dirigente nel ruolo del personale dirigenziale dell'amministrazione giudiziaria;

che dopo la valutazione dei titoli ed il relativo colloquio d'esame su circa 550 candidati ne sono risultati idonei solamente 148 (appena il 23,7% dei partecipanti);

che successivamente il legislatore nel quadro delle «Disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'amministrazione giudiziaria» con decreto-legge 341/2000, convertito con modificazioni dalla legge 19.1.2001, n. 4, all'art. 24, comma 1-*bis*, ha prescritto, per le gravi motivazioni risultanti dall'allegata relazione alla richiamata normativa, che l'Amministrazione giudiziaria provveda alla copertura della metà dei posti vacanti nella carriera dirigenziale attingendo alle graduatorie di merito dei concorsi precedentemente banditi dalla medesima amministrazione fermo restando il termine di validità delle stesse graduatorie;

che assunti i 23 vincitori il concorso il Ministero ha provveduto, sulla base di una erronea interpretazione della norma, all'assunzione di soli ulteriori 59 candidati idonei, rifiutando l'ulteriore scorrimento, come una esatta interpretazione della normativa comporterebbe;

che si è dato così origine ad un contenzioso tra il Ministero della giustizia ed i candidati idonei esclusi che si trascina da più di due anni con costi elevati in termini di spese e di perdita di orario di lavoro, dando origine a diverse interpretazioni e consequenziale applicazione della legge a seconda del magistrato adito, giungendosi, dalla lettura delle decine di ordinanze sin qui avutesi, all'assurdo di una magistratura del Centro-Nord d'Italia che ha dato, nella quasi totalità delle controversie, ragione ai ricorrenti e una magistratura del Sud d'Italia che viceversa ha dato ragione al Ministero;

che i contenziosi instaurati dai circa 66 funzionari hanno avuto quindi quale prima e più lampante conseguenza il verificarsi di una disparità di trattamento tra chi (37 ricorrenti) si è visto accogliere il ricorso ed è stato inquadrato nel ruolo dirigenziale e chi (i restanti 29) vedendosi respinto il ricorso è rimasto fuori;

che la situazione per come determinatasi ha assunto una connotazione tale per cui a parità di condizioni sono stati riservati trattamenti diversi;

che a fronte di una dimostrata disparità di applicazione della normativa posta in essere dai numerosi tribunali aditi la conseguenza più immediata è che gli ultimi idonei assunti, con provvedimento del direttore generale 14 novembre 2002, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio in data 21.11.2002, risultano occupare in graduatoria le posizioni 108, 109, 112, 117, 121, 127, 134, 135, 138, 141, 144 mentre risultano non assunti ad esempio i candidati idonei posizionati alle posizioni 107, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126,

128, 129, 130, 132, 136, 137, 139, 140, 143, 146, 147, 148, con una poco chiara e non giustificabile disparità di trattamento e mancato rispetto dei diritti che derivano dalla posizione occupata in graduatoria (si pensi ad esempio al diritto alla scelta della sede di servizio);

che lo sforzo richiesto al Ministero della giustizia di far transitare dal ruolo direttivo a quello dirigenziale tutti i candidati idonei rappresenta un'operazione che, pur portando ad una copertura parziale sul totale delle vacanze (l'assunzione di tutti gli idonei lascerebbe ancora scoperte ben 65 posizioni dirigenziali come si ricava dai dati forniti dalla stessa amministrazione ed acquisiti ai vari giudizi), a fronte dell'innegabile vantaggio in termini di maggior efficienza degli Uffici si presenta onerosamente di scarso impatto trattandosi non di una assunzione *ex novo* ma, come più volte ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, di una semplice progressione in carriera comportante solo la maggiore ma non rilevante differenza tra lo stipendio attualmente percepito dai richiedenti appartenenti alla carriera direttiva e quello dirigenziale;

che la nomina a dirigenti complessivamente di circa 61 funzionari giudiziari è un impegno veramente minimo, che non giustifica l'irrigidimento del Ministero della giustizia e che non trova tra l'altro riscontro in altri casi analoghi relativi ad altre Amministrazioni;

che la nomina di dirigenti attingendo dalle graduatorie degli idonei di precedenti concorsi espletati rappresenta, infatti, una procedura già utilizzata in passato e a più riprese dal Ministero del lavoro, dal Ministero della sanità, dal Ministero dei trasporti, dal Ministero della difesa, dal Ministero del tesoro (102 idonei) e dal Ministero delle finanze (ben oltre 900 dirigenti, alcuni dei quali, peraltro, già transitati al Ministero della giustizia),

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo rispetto ai fatti citati in premessa;

se non ritenga opportuno intervenire al fine di risolvere positivamente la situazione esposta.

(3-00787)

DALLA CHIESA. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia.* – Premesso:

che risulta all'interrogante che recentemente sono pervenute presso la Procura della Repubblica di Roma numerose denunce e querele contro un ex funzionario di banca nonché promotore finanziario, di nome Dante Bochi, accusato di avere favorito o effettuato operazioni finanziarie o valutarie illegali in danno dei propri clienti, distribuiti sull'intero territorio nazionale;

che tali cittadini si sono rivolti alla Procura della Repubblica di Roma, dove la causa è stata assegnata ad un magistrato inquirente;

che non risultano ancora essere stati presi provvedimenti di carattere cautelativo nei confronti di tale promotore e degli istituti di credito che hanno fatto da tramite o da sponda per le succitate operazioni, istituti

che i denuncianti ritengono conniventi, almeno colposamente, con il Bochi;

che gli istituti di credito citati in tali denunce sono in particolare la Banca di Roma, la Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, la Banca Popolare del Lazio, la Deutsche Bank;

che è stato recentemente costituito un comitato denominato «Comitato per la tutela dei danneggiati da Dante Bochi, dagli istituti bancari, dalle finanziarie o altri coinvolti dallo stesso nelle proprie manovre speculative» onde tutelare in forma organizzata le istanze dei danneggiati che inizialmente si sono rivolti *uti singuli* alla autorità giudiziaria preposta;

considerato che approfondite indagini risultano in corso da parte della Guardia di Finanza ma, allo stato attuale, nonostante il numeroso materiale cartaceo sequestrato, nessun provvedimento atto a interrompere le procedure di recupero nei confronti dei truffati è stato attuato,

si chiede di sapere:

se il Ministro interessato ne sia a conoscenza;

quali misure, in particolare, intenda prendere il Ministro dell'economia per aggredire efficacemente il fenomeno delle truffe finanziarie, a protezione dei risparmiatori e più in generale della trasparenza e affidabilità dei mercati finanziari;

se, nel caso specifico, l'accelerazione e la moltiplicazione delle procedure di recupero da parte degli istituti di credito, anziché aiutare la tutela degli interessi legittimi che sono stati colpiti (ipoteticamente anche con il concorso o la colpa di uno o più degli istituti di credito coinvolti), non possa, oltre ai cittadini già danneggiati, danneggiarne ulteriormente altri;

se il mancato sequestro dei conti relativi ai movimenti di denaro da parte del giudice inquirente non possa essere di pregiudizio al buon andamento della giustizia in una vicenda che richiede con ogni evidenza interventi immediati ed efficaci;

se non si ritenga che sia oltremodo opportuna sulla vicenda una tempestiva inchiesta della Banca d'Italia, a garanzia della credibilità del sistema bancario, tanto più necessaria in una fase di incertezza e stagnazione economica e in un clima – documentato da attendibili ricerche cui la stampa nazionale ha dato ripetuto risalto – di sfiducia dei cittadini italiani verso il proprio futuro economico e sociale.

(3-00788)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

LAURO. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che l'Autorità Portuale di Civitavecchia ha proposto in più sedi l'estensione della sua circoscrizione territoriale al porto di Gaeta, facendo affidamento sull'articolo 6, comma 7, della legge 84/94;

che a tal fine ha inviato al Comune di Gaeta una bozza di protocollo di intesa, per la discussione della quale quel Comune ha organizzato ripetuti incontri con le forze sociali ed economiche locali;

che gli operatori portuali di Gaeta hanno espresso in ogni sede parere negativo sulla proposta;

che la Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura di Latina ha rappresentato i gravi rischi derivanti da questa possibile ulteriore cessione di poteri di indirizzo e gestione in un settore di valenza strategica ed ha rammentato gli sforzi fatti dalla stessa, anche attraverso l'istituzione dell'apposita Azienda Speciale; ciò al fine di creare un asse portuale Gaeta – Formia quale fattore decisivo per lo sviluppo del Lazio meridionale;

che analoghe preoccupazioni e pareri negativi sono stati reiteratamente espressi da tutte le Organizzazioni di categoria e sindacali della Provincia di Latina, nonché da rappresentanti politici locali e nazionali sia dell'opposizione che della stessa maggioranza di Governo;

che il Consiglio Provinciale, all'unanimità, ha chiesto un urgente incontro al Sindaco di Gaeta per discutere tale problema, che sicuramente interessa, in particolare, oltre che la stessa Provincia, tutti i Sindaci dell'area del Golfo e le isole dell'arcipelago pontino, e che tale richiesta è stata fatta anche dal Sindaco di Formia;

che la predetta A.S.P.O. (Azienda Speciale Portuale del Golfo di Gaeta) ha tempestivamente predisposto un programma di interventi infrastrutturali di potenziamento e miglioramento funzionale dei porti di Gaeta e di Formia in linea con le rispettive vocazioni;

che la Regione Lazio ha già stabilito un contributo finanziario di oltre 11 milioni di euro per la realizzazione di tale programma nell'ambito del Docup Ob. 2 Misura II.1 Sottomisura II.1.2,

l'interrogante chiede di sapere:

se l'intento manifestato formalmente dall'Autorità Portuale di Civitavecchia sia frutto di un'autonoma ed estemporanea iniziativa del suo vertice ovvero se esso rientri nel programma operativo triennale, che dovrebbe fissare le strategie di sviluppo delle attività portuali di Civitavecchia e che come tale dovrebbe essere noto anche al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

ove ciò sia, se e quali ragioni di ordine istituzionale, economico e logistico siano state addotte per motivare l'estensione della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Civitavecchia e quali sinergie tra le attività dei due porti si presumano derivare da essa;

se non si ritenga di respingere siffatta intenzione e di non modificare il decreto della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Civitavecchia; ciò nella considerazione che:

la legge 84/1994 prevede e disciplina le Autorità Portuali come Organi di governo di un singolo porto e non di sistemi regionali;

la richiesta di inserimento del porto di Gaeta nella circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Civitavecchia non è certo venuta nell'ambito di un principio di sussidiarietà e, di conseguenza, dagli operatori

portuali di Gaeta e dagli operatori economici della Provincia di Latina, bensì dalla stessa Autorità Portuale di Civitavecchia, nelle cui intenzioni traspare l'obiettivo di aumentare i propri introiti finanziari (canoni demaniali e tasse sulle merci movimentate) che potrebbero gravare in maniera enorme anche sulle isole Pontine da poco costituitesi in Arcipelago.

(4-03580)

FALOMI. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

le associazioni culturali operanti nel campo della promozione della cultura cinematografica hanno diritto, ai sensi dell'articolo 45, lett. B, della legge n. 1213/65 e successive modifiche, a sovvenzioni statali erogate dal Ministero per i beni e le attività culturali a sostegno delle loro attività;

con lettera del Ministero per i beni e le attività culturali – Direzione Generale per il Cinema- le suddette associazioni hanno avuto notizia del decreto e mandato di pagamento per l'importo loro spettante a titolo di saldo delle sovvenzioni concesse per le attività svolte nell'anno 2002;

nonostante ciò alle associazioni sopra menzionate non è stato erogato l'importo loro dovuto,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo conosca i fatti descritti;

se i fondi destinati alle sovvenzioni suddette, contenuti nel capitolo di spesa del Ministero n. 8645, siano stati illecitamente stornati, per 13 milioni di euro, su altri capitoli creando, così, una situazione che rende impossibile agli uffici l'evasione delle sovvenzioni concesse;

quali interventi urgenti si intenda prendere per permettere la soluzione della questione e concedere alle centinaia di associazioni culturali impegnate nella promozione della cultura cinematografica il denaro su cui fondano gran parte della loro attività.

(4-03581)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00785, dei senatori Dettori ed altri, sull'Ente per il diritto allo studio universitario di Cagliari.